

**GIORNALE UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA GABONESE**

CODICE CIVILE

PRIMA PARTE

A cura della Direzione
delle pubblicazioni ufficiali
BR 563 — Libreville — tel. 76.20.00
settembre 1995.

TITOLO PRELIMINARE Capo

I Forza

vincolante delle leggi e delle ordinanze, degli atti amministrativi, dei trattati e degli accordi internazionali.

Sezione 1

leggi e ordinanze

Articolo uno : Le leggi acquistano forza esecutiva in virtù della promulgazione che viene fatta dal Presidente della Repubblica.

Articolo 2 : Le leggi tuttavia non diventano obbligatorie sull'estensione di ciascuna Circostrizione fino a sette giorni interi dall'arrivo alla Sottoprefettura, della Gazzetta Ufficiale che le contiene, arrivo che sarà annotato in un apposito registro tenuto dalla Sottoprefettura -Prefettura Prefetto distrettuale.

Tale disposizione si applica ai provvedimenti emanati dal Capo dello Stato, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione.

Articolo 3 : In caso di urgenza e senza pregiudizio della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le leggi e le ordinanze diventano obbligatorie nell'ambito di ciascuna Provincia, dopo la loro affissione nei collegi degli atti amministrativi, o sette giorni interi dopo la loro pubblicazione in un periodico approvato di annunci ufficiali e legali. Le date di affissione della pubblicazione di tali leggi e ordinanze devono essere annotate in un apposito registro tenuto dal Governatore.

Tuttavia, salvo che ciò sia impossibile per causa di forza maggiore, i testi delle leggi e delle ordinanze così rese obbligatorie devono, non appena adottati, essere portati a conoscenza del pubblico nel corso di tre successive trasmissioni.

Articolo 4 : Le leggi e le ordinanze, escluse quelle che hanno una portata puramente territoriale, diventano obbligatorie nei confronti dei gabonesi domiciliati o residenti all'estero sette giorni interi dopo l'arrivo registrato presso il Consolato della Gazzetta Ufficiale che li contiene e, per quanto riguarda i gabonesi residenti nei Paesi dove il Gabon non ha un Consolato, quindici giorni interi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di pubblicazione secondo la procedura d'urgenza, questi testi entrano in vigore dal momento della loro affissione nei locali del Consolato del Gabon o della loro rappresentanza diplomatica del Gabon.

Articolo 5: Le singole leggi sono obbligatorie il giorno dopo il giorno della notifica individuale che sarà stata fatta agli interessati.

Tuttavia, la pubblicazione nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 costituisce comunicazione individuale nel caso in cui tale procedura si renda necessaria per il numero degli interessati o per circostanze particolari. Tale pubblicazione è necessaria affinché le singole leggi siano vincolanti per i terzi.

Articolo 6: Le disposizioni di una legge o di un'ordinanza il cui testo pubblicato non è conforme al testo adottato sono prive di effetto.

Articolo 7: Le rettifiche a una legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale sono inefficaci se non sono state oggetto di speciale promulgazione, a meno che non abbiano semplicemente lo scopo di riparare un errore meramente materiale, di colmare un'omissione manifesta o di riportare la pubblicazione testo conforme al testo promulgato.

Articolo 8: La legge non può essere abrogata o modificata in tutto o in parte se non con ordinanza o altra legge, salve le disposizioni previste dalla Costituzione.

Questa disposizione si applica anche alle prescrizioni.

Il giudice che rifiuta di giudicare, con il pretesto del silenzio, dell'oscurità o dell'insufficienza della legge, può essere perseguito come colpevole di diniego di giustizia.

E' fatto divieto ai giudici di pronunciarsi con provvedimento generale e regolamentare sulle cause loro sottoposte.

Non si può derogare, con accordi particolari, alle leggi che riguardano l'ordine pubblico e il bene costumi.

Sezione 2

Atti amministrativi

Articolo 9: I decreti e gli atti normativi generali diventano obbligatori alle condizioni previste dai precedenti articoli 2 e 3.

Articolo 10: Gli altri atti normativi, ad eccezione delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, diventano vincolanti un giorno libero dopo l'affissione nei collegi degli atti amministrativi, o sette giorni liberi dopo la loro pubblicazione in un periodico ufficiale e legale. annunci approvati.

Le date di affissione e pubblicazione sono annotate alle condizioni previste dall'articolo 3.

Articolo 11: Sono prive di effetto le disposizioni di un decreto o di altro atto normativo il cui testo pubblicato non sia conforme a quello adottato.

Articolo 12: Le rettifiche ad un atto normativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono inefficaci se il loro scopo non è semplicemente quello di riparare un errore meramente materiale o di colmare un'omissione manifesta.

Articolo 13: I singoli atti amministrativi sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 5.

Tuttavia, i singoli atti amministrativi, per essere opponibili ai terzi, possono essere oggetto, prima della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di un inserimento in una rivista autorizzata di annunci legali, sia su richiesta dell'autorità amministrativa, sia su richiesta su richiesta degli stessi interessati e a loro spese. Tale inserimento fa decorrere, dalla sua data, il termine dell'opposizione, quando questa viene aperta.

Sezione 3

Trattati e accordi internazionali

Articolo 14: I trattati e gli accordi internazionali acquisiscono forza esecutiva con l'adempimento delle formalità previste dalla Costituzione.

Diventano obbligatori solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Gabon.

Articolo 15: Qualsiasi denuncia di un trattato o di un accordo internazionale da parte del Gabon è pubblicata con decreto inserito nella Gazzetta ufficiale.

Lo stesso vale quando il governo gabonese ritiene che un trattato o accordo internazionale sia cessato per produrre i suoi effetti.

Il decreto emanato a queste condizioni deve indicare la data in cui il suddetto accordo cessa di produrre i suoi effetti, tra gli Stati contraenti.

Capitolo II

Del conflitto di leggi nel tempo

Articolo 16: La legge governa solo per il futuro; non può avere effetto retroattivo senza l'espressione espressa della volontà del legislatore.

Tuttavia, le norme interpretative hanno, di per sé, efficacia retroattiva. Il carattere interpretativo non può essere riconosciuto in una legge se non emerge chiaramente dalle sue disposizioni che il legislatore ha inteso attribuirle tale carattere.

Salvo diversa disposizione, la retroattività delle norme interpretative non può incidere sugli effetti delle operazioni intervenute o delle decisioni passate in giudicato.

Articolo 17: Una nuova legge non modifica né le condizioni di costituzione di una situazione giuridica precedentemente creata, né le condizioni di estinzione di una situazione giuridica precedentemente estinta. Né modifica gli effetti prodotti da una situazione giuridica al momento in cui vigeva la legge precedente.

Articolo 18: Quando le condizioni per la creazione o l'estinzione di una situazione giuridica possono e devono essere soddisfatte in tempi diversi, la nuova legge si applica solo a quelle condizioni che non sono ancora definitivamente soddisfatte. Potrebbero essere necessarie nuove condizioni per la formazione o l'estinzione di questa situazione.

Articolo 19: Le leggi che prorogano i termini si applicano immediatamente ai termini in vigore; lo stesso vale per coloro che li abrogano.

Articolo 20: Salvo espressa deroga del legislatore, le nuove leggi che determinano gli effetti delle situazioni giuridiche extracontrattuali si applicano immediatamente alle situazioni stabilite prima della loro entrata in vigore.

Articolo 21: Le leggi precedenti continuano a disciplinare gli effetti dei contratti in corso, salvo deroga espressa o tacita del legislatore.

L'applicazione della nuova legge ai contratti in corso non può modificare gli effetti prodotti da tali contratti sotto l'influenza della legge anteriore, salvo espressa deroga del legislatore.

Articolo 22: Le prove in tribunale sono soggette alla legge in vigore il giorno in cui viene emessa la decisione definitiva. Tuttavia, le prove precostituite e le presunzioni legali sono disciplinate dalla legge che disciplina i fatti o gli atti da provare.

La procedura di amministrazione della prova è regolata dalla legge in vigore il giorno in cui tale prova è resa.

Articolo 23: Quando la decisione della sentenza è costitutiva e non dichiarativa di diritto, è soggetta alla legge in vigore il giorno in cui viene restituita.

Capo III **Esercizio anormale dei diritti**

Articolo 24: Qualsiasi atto o fatto che, per intenzione del suo autore, per il suo oggetto o per le circostanze in cui si è verificato, eccede manifestamente il normale esercizio di un diritto, non è protetto dalla legge e può assumere la responsabilità del suo autore.

La presente disposizione non si applica ai diritti che, per loro natura o per effetto di legge, può essere esercitato discrezionalmente.

Capitolo IV **La condizione dello straniero, i conflitti di legge internazionali e gli effetti in Gabon delle sentenze pronunciate all'estero**

Sezione I *Della condizione degli stranieri*

Articolo 25: Gli stranieri godono in Gabon degli stessi diritti dei cittadini, ad eccezione di quelli che sono loro espressamente negati dalla legge.

Ma lo straniero non gode di alcun diritto politico in Gabon, salvo espressa dispensa del legislatore.

Articolo 26: Quando il godimento di un diritto è subordinato alla reciprocità, l'elenco degli Stati nei quali tale reciprocità esiste effettivamente è redatto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, adottato di comune accordo dal Guardasigilli e dal Ministro degli Affari Esteri .

Articolo 27: Salvo diversa disposizione o elezione di domicilio a beneficio di un tribunale straniero, e salvo nei casi di immunità dalla giurisdizione determinati dalla legge, lo straniero, anche non residente in Gabon, può essere citato dinanzi ai tribunali gabonesi, per obblighi da lui contratti in Gabon o all'estero nei confronti del Gabon, per obblighi derivanti da matrimonio, unione libera, paternità reale o fittizia, tutela nonché per violazione dei diritti della personalità. Lo stesso varrà in caso di risarcimento del danno cagionato da reato o quasi-reato, se i fatti che costituiscono tale reato o quasi-reato si sono verificati in Gabon.

Allo stesso modo, un gabonese può essere portato davanti a un tribunale del Gabon per gli obblighi da lui assunti contratto in un paese straniero.

Se necessario, una legge particolare determinerà le materie che sono di competenza esclusiva dei tribunali gabonesi.

Articolo 28: Fatti salvi gli accordi stipulati tra il Gabon e gli altri Stati, l'attore o l'interveniente straniero deve, in materia civile e commerciale, fornire al convenuto gabonese che lo richiama la fideiussione *juricatum solvi*, a meno che non sia domiciliato in Gabon o che abbia non vi possiede beni di valore sufficiente ad assicurare il pagamento delle spese e dei danni risultanti dal processo.

Sezione 2 *Conflitti internazionali di leggi*

A) Disposizioni generali

Articolo 29: A meno che non sia competente la legge del Gabon, qualsiasi situazione giuridica creata all'estero in virtù di una legge straniera che si riconosce competente produce i suoi effetti in Gabon.

Tuttavia, se la legge straniera non si considera competente, deve essere applicata la legge del Gabon.

Articolo 30: Sono applicabili in Gabon, tutte le disposizioni delle legislazioni straniere che offendono l'ordine pubblico.

Articolo 31: Nessuno può approfittare di una situazione giuridica creata in applicazione di una legge straniera che è stata resa competente solo mediante frode contro la legge gabonese.

B) Condizione e capienza

Paragrafo 1
Disposizioni comuni

Articolo 32: Lo status e la capacità delle persone fisiche sono soggetti alle loro leggi nazionali. I cittadini di Stati esteri che vi siano domiciliati da più di cinque anni possono comunque essere soggetti alla legge gabonese.

Articolo 33: La legge che sostituisce per l'apolide la sua legge nazionale è quella del luogo della sua residenza abituale.

Paragrafo 2
matrimonio, divorzio

Articolo 34: Le condizioni di validità del matrimonio, diverse da quelle relative alle formalità o alla celebrazione, sono regolate per ciascuno dei coniugi dalla legge che regola il suo stato.

Tuttavia, uno straniero che acquisisce la cittadinanza gabonese senza perdere la cittadinanza originaria non può optare per poligamia se non è ammessa nella sua patria d'origine o se, essendo ammesso, vi ha rinunciato.

D'altra parte, uno straniero che è diventato gabonese e ha perso la cittadinanza originaria non può, se è stato sposato prima di acquisire la cittadinanza gabonese e finché dura il suo matrimonio, prendere una seconda moglie se la poligamia non è stata ammessa nel suo paese di origine o se, essendo stato ammesso, vi avesse rinunciato.

Articolo 35: Quando una o più delle condizioni di validità di un matrimonio normalmente soggetto a una legge straniera sono derogate per motivi di ordine pubblico, il matrimonio può essere celebrato in Gabon solo se le condizioni di validità del matrimonio richieste dal presente codice sono soddisfatte.

Articolo 36: Gli effetti del matrimonio e del divorzio sono soggetti, nei confronti di entrambi i coniugi, alla legge del Gabon, quando lo status di uno dei coniugi è regolato da questa legge.

Articolo 37: Sono soggetti alla legge del Gabon gli effetti del matrimonio, del divorzio o della separazione legale dei coniugi, quando il matrimonio, celebrato validamente in Gabon, non è riconosciuto per motivi di sostanza o di forma nel paese dello straniero la cui legge regolava normalmente la loro status al momento della solennizzazione del matrimonio di questi coniugi.

Paragrafo 3
Filiazione, tutela e tutela degli incapaci

Articolo 38: La filiazione legittima o naturale è regolata dalla legge del Gabon quando lo status di uno degli autori o del minore è soggetto a questa legge.

Quando questo stato non è regolato dalla legge gabonese, la filiazione legittima o naturale è soggetta alla legge straniera applicabile allo stato del figlio.

Articolo 39: La legge gabonese disciplina la tutela e le varie misure il cui status e capacità rimangono soggetti a questa legge.

C) Leggi di polizia, reati civili, leggi sulla pubblicità

Articolo 40: Le leggi di polizia regolano tutti i fatti che si verificano nel territorio.

Articolo 41: La responsabilità illecita è soggetta alla legge del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso.

Articolo 42: L'arricchimento senza causa, il pagamento indebito, la gestione dell'impresa sono soggetti alla legge del luogo in cui sono avvenuti e, se questa legge non può essere determinata, alla legge del domicilio del debitore.

Articolo 43: Le misure di pubblicità prescritte a fini di polizia dalle leggi di uno Stato si applicano a tutti i fatti che si verificano ea tutti gli atti compiuti nel territorio di quello Stato.

D) Beni

Articolo 44: I beni materiali sono soggetti alla legge del luogo in cui si trovano.

Articolo 45: Le operazioni relative a titoli di debito sono soggette alla legge del domicilio del debitore.

Tuttavia, se il titolo è registrato, la legge applicabile è quella del luogo in cui si trova il registro dei trasferimenti, in mancanza, la legge della sede legale dell'ente che ha rilasciato la cauzione.

Se il titolo è al portatore o all'ordine, la legge applicabile è quella del luogo in cui tale titolo si trova al momento di dette operazioni.

Articolo 46: Le leggi di cui sopra disciplinano il regime di questi diversi beni e in particolare il possesso, la proprietà, i diritti reali, la comproprietà, la condivisione in quanto pone fine alla comproprietà così come le varie misure di pubblicità.

Articolo 47: I privilegi relativi ai beni materiali e all'avviamento sono soggetti alla legge del luogo del sequestro e, più in generale, alla legge del luogo in cui sono esercitati.

E) Fallimento e liquidazione giudiziaria

Articolo 48: La legge del Gabon disciplina il fallimento e la liquidazione giudiziaria di qualsiasi commerciante domiciliato in Gabon o che vi possieda uno stabilimento commerciale e industriale o beni.

F) Regime matrimoniale

Articolo 49: Il regime matrimoniale dei coniugi che si sono sposati senza stipulare un contratto è soggetto alla legge del Gabon in vigore al momento del matrimonio.

Nel caso in cui i coniugi si sposino prima di un agente diplomatico o consolare, il regime matrimoniale è soggetto alla legge del paese a cui appartiene questo agente.

Articolo 50: Le disposizioni del contratto di matrimonio relative alla proprietà sono soggette alla legge del Gabon.

Articolo 51: La legge che disciplina il regime matrimoniale legale o convenzionale determina se i coniugi possono, durante il matrimonio, apportare modifiche a tale regime.

Articolo 52 : I coniugi stranieri che acquisiscono entrambi la nazionalità gabonese durante il matrimonio hanno il diritto, fatti salvi i diritti dei terzi, di portare, entro l'anno di tale evento, gli accordi matrimoniali previsti dal presente codice.

Una menzione di questo cambiamento di regime matrimoniale deve essere fatta, su loro richiesta, a margine del loro certificato di matrimonio se si sono sposati davanti a un'autorità gabonese e, in caso contrario, in un apposito registro tenuto presso il municipio del primo distretto della capitale.

In mancanza della pubblicità che li precede, le nuove convenzioni matrimoniali sono inopponibili livelli.

Se i coniugi che non avevano contratto matrimonio non si sono avvalsi, entro il termine di cui al primo comma, della facoltà prevista dal medesimo comma, il regime giuridico del presente codice si sostituisce di diritto, per la futuro e fatti salvi i diritti di terzi, al loro regime precedente.

G) Ereditarietà

Articolo 53: L'eredità è soggetta: 1°) In materia

immobiliare, alla legge sull'ubicazione degli edifici; 2°) Nei beni mobili, alla legge dell'ultimo domicilio del defunto.

Tuttavia, le successioni relative all'avviamento sono soggette alla legge del luogo di stabilimento principale.

Articolo 54: Quando una successione comprende beni situati in Gabon e in un paese straniero, ma in questo paese uno dei coeredi gabonesi è stato svantaggiato a causa del suo unico status di straniero, può dedurre prima di qualsiasi risarcimento, su beni mobili o immobili situati in Gabon, una quota equivalente a quella di cui è stato così privato.

H) Contratti

Articolo 55: Fatte salve le disposizioni di polizia e di sicurezza, i contratti sono soggetti, quanto alle loro condizioni sostanziali e ai loro effetti vincolanti, alla legge che i contraenti hanno scelto per legittimo interesse.

Se i contraenti non hanno espresso chiaramente la loro volontà, i contratti sono soggetti alla legge del luogo della loro conclusione, ad eccezione dei contratti relativi alla costituzione o alla trasmissione di un diritto reale su un bene mobile o su un fabbricato, che restano soggetti alla legge dell'ubicazione dell'immobile.

Le modifiche della legge competente dopo la conclusione del contratto, si applicano a questo in conformità con le regole di risoluzione dei conflitti di legge nei tempi a cui questa legge è soggetta.

Articolo 56: Per quanto riguarda le norme sostanziali che mirano ad assicurare la tutela degli eredi del donatore, le donazioni sono soggette alla legge che regola la successione.

1) Forma degli atti pubblici **Articolo**

57: La legge che regola le condizioni sostanziali di un atto determina se questo atto debba essere fatto, o per la sua validità o per la sua prova, in forma autentica o sottoscritta.

Determina inoltre i moduli sottoscritti in privato che devono essere osservati.

Articolo 58: Le formalità richieste per la costituzione o la trasmissione di un diritto reale su un bene mobile o immobile sono soggette alla legge del luogo in cui si trova il bene.

Capitolo V

Di competenza delle autorità gabonesi e straniere

Sezione I

Atti redatti in Gabon

Paragrafo I

Atti redatti dalle autorità gabonesi

Articolo 59: Le nascite e le morti che si verificano sul territorio gabonese devono essere dichiarate al registro civile gabonese, indipendentemente dalla nazionalità delle persone interessate.

Articolo 60: Gli stranieri possono sposarsi e riconoscere i figli naturali nelle stesse forme del Gabon.

Uno straniero può sposarsi in Gabon davanti a un Ufficiale di Stato Civile, anche se la legge applicabile al suo stato subordina la validità del suo matrimonio a una celebrazione religiosa.

Il riconoscimento dei figli naturali da parte di uno straniero deve essere fatto con atto notarile, con il consenso dell'interessato madre e i suoi ascendenti.

Articolo 61: Può essere dichiarato nullo il matrimonio di uno straniero in Gabon concluso con intenzione di frode con le regole essenziali di pubblicità prescritte dalla legge applicabile al suo stato.

Articolo 62: Gli atti autentici riguardanti gli stranieri possono essere redatti da notai e altre autorità del Gabon abilitate a tale scopo. In questo caso devono essere rispettate le forme previste dalla legge gabonese.

Paragrafo 2

Atti redatti in Gabon da autorità straniere

Articolo 63: È valido il matrimonio celebrato in Gabon da un agente diplomatico o consolare di un paese straniero, nelle forme in vigore nel suo paese, se i due coniugi hanno la nazionalità di detto paese.

Articolo 64: Gli atti notarili stipulati tra stranieri davanti a un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero hanno, in Gabon, solo valore probatorio; la loro esecutività è subordinata ad un'ordinanza del presidente del tribunal de grande instance nella cui giurisdizione deve essere perseguita l'esecuzione dei predetti atti.

Sezione 2

Atti redatti all'estero

Paragrafo I

Atti redatti da autorità estere

Articolo 65: Gli atti di stato civile redatti all'estero da enti locali abilitati sono validi, qualunque sia la nazionalità degli interessati.

Articolo 66: Gli atti notarili riguardanti gabonesi o stranieri redatti in un paese straniero da autorità straniere qualificate hanno, in Gabon, solo forza probatoria: la loro esecutività è subordinata a un'ordinanza del presidente dell'Alta Corte nella cui giurisdizione l'esecuzione di i suddetti atti devono essere continuati.

Paragrafo 2

Atti redatti in un paese straniero dalle autorità del Gabon

Articolo 67: Gli atti notarili redatti in un paese straniero in forme gabonesi, da agenti diplomatici e consolari di Gabon o da altre autorità gabonesi qualificate, hanno la stessa forza, inclusa l'esecutività, come se fossero stati redatti in Gabon.

Sezione 3

Tutela

Articolo 68: È soggetta all'autorità gabonese, che deve provvedere alla sua organizzazione secondo le norme della legge gabonese, la tutela di qualsiasi incompetente straniero soggetto alla legge gabonese alle condizioni previste dagli articoli 32 e 33 di cui sopra.

Articolo 69: Se la tutela di un minore straniero residente in Gabon, soggetta alla sua legge nazionale, non è organizzata dalle autorità del suo paese, può essere organizzata su base provvisoria dalle autorità gabonesi e secondo le norme di legge Gabon.

Articolo 70: L'organizzazione della tutela dei divieti legali ricade sotto l'autorità gabonese non appena riguarda un individuo condannato da un tribunale gabonese.

Capitolo VI

Dell'effetto sul Gabon di sentenze rese in un paese straniero

Articolo 71: Le decisioni straniere non contenziose o contenziose, rese in materia civile, comprese quelle emanate da un tribunale repressivo di diritto comune che si pronuncia sul risarcimento civile per un crimine o un delitto, non possono dar luogo in Gabon a misure esecutive sulla proprietà o coercizione con riguardo alle persone solo se sono state ricoperte di exequatur dal tribunal de grande instance della capitale.

Articolo 72: Una sentenza straniera ha in Gabon, in tutte le questioni, l'autorità di cosa giudicata solo se è stata rivestita con un exequatur.

Articolo 73: La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne chiede l'esecuzione deve produrre: a) una copia autentica di detta decisione, b) l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi atto che ne prende il posto c) un certificato della cancelleria del tribunale che ha reso questa decisione e attestante che non vi è alcuna opposizione o ricorso contro di essa.

Articolo 74: Il tribunale può accogliere una domanda di exequatur solo dopo aver verificato: 1° se la competenza a conoscere della controversia non appartenga a un tribunale del Gabon e se il tribunale straniero che ha deciso fosse competente a seguire le regole seguite nel paese interessato, 2° se il procedimento è stato regolare e se l'imputato è stato messo in condizione di presentare i propri mezzi di difesa, 3° se la controversia ha ricevuto una esatta soluzione quanto ai fatti della ragione per l'interpretazione delle norme di diritto applicabili a loro: 4° se non vi è alcuna decisione gabonese nel caso o se un tribunale gabonese non è già adito della controversia, 5° se la decisione non contiene nulla contrario all'ordine pubblico gabonese.

Il giudice, che ha un potere di controllo illimitato al riguardo, può solo accogliere o respingere la domanda di exequatur, senza poter apportare modifiche alla decisione, né estenderla a soggetti diversi da quelli che sono comparsi in giudizio in uno Stato estero.

Tuttavia, il tribunale può concedere l'exequatur solo a determinati capi della decisione. Può anche ridurre l'importo della sentenza.

Nel corso del procedimento di exequatur, ciascuna delle parti può invocare, a sostegno della propria domanda, il motivi, eccezioni e eccezioni di inammissibilità successivi alla decisione.

Articolo 75: Non possono ottenere l'exequatur in Gabon, le sentenze rese in paesi in cui le decisioni dei tribunali gabonesi non possono essere rese esecutive.

Articolo 76: La sentenza che ha ottenuto l'exequatur ha la stessa esecutività e beneficia delle stesse garanzie di esecuzione di una sentenza del Gabon.

La mancanza di reciprocità può essere invocata solo se è annotata nella forma prevista dall'articolo 26.

Articolo 77: Le disposizioni di questa sezione si applicano solo alle sentenze emesse dai tribunali di paesi che non hanno stipulato accordi specifici con il Gabon.

LIBERO I PERSONE

TITOLO I INDIVIDUI

Capitolo I Diritti della personalità

Articolo 78: La persona umana è soggetta ai diritti dalla nascita fino alla morte.

Ha il godimento e l'esercizio di tutti i diritti privati, salvo diversa disposizione.

Tuttavia, chi, per esercitare un diritto, afferma che una data persona vive o è vissuta in un certo tempo o che è morta, o è sopravvissuta ad un'altra persona, deve provare il fatto che adduce. Fino a tale prova, sarà dichiarato inammissibile nella sua domanda.

Articolo 79: Ogni volta che il suo interesse lo richiede, un bambino semplicemente concepito è soggetto di diritti, a condizione che sia nato vivo e vitale.

Il bambino si considera concepito nel periodo compreso tra il 180° e il 300° giorno precedente la nascita.

Articolo 80: Ogni persona fisica gode dei diritti della personalità e delle libertà affermati o riaffermati dalla Costituzione gabonese.

Fatte salve le leggi e le decisioni prese per mantenere l'ordine o assicurare la corretta amministrazione della giustizia, qualsiasi imitazione portata all'esercizio dei suddetti diritti e libertà è nulla se non è giustificata da un interesse eminentemente sociale.

Articolo 81: Una persona può sempre rifiutarsi di sottoporsi a visita o trattamento medico o chirurgico, a meno che non sia tenuta a farlo in forza di una disposizione di legge o di un regolamento della pubblica amministrazione.

Tuttavia, se la visita o la cura alla quale è chiamato a sottoporsi non comporta alcun rischio anomalo, egli perde, in caso di rifiuto, il diritto di avvalersi della malattia o dell'infermità che la cura avrebbe potuto prevenire, eliminare o attenuare.

Articolo 82: Quando una persona rifiuta di sottoporsi a una visita medica che non comporti grave pericolo per il corpo umano, i giudici possono ritenere accertati i fatti che la visita era diretta ad accertare.

Articolo 83: Quando una persona ha, durante la sua vita, manifestato formalmente la volontà di sottrarsi a qualsiasi autopsia e a qualsiasi prelievo, questi provvedimenti possono essere eseguiti solo su decisione del pubblico ministero, del giudice istruttore o del presidente del tribunale che statuisce in procedimenti sommari.

Le stesse regole si applicano quando, dopo la morte di una persona, del suo coniuge o dei suoi genitori opporsi a queste misure.

Un decreto determinerà le deroghe che potranno essere apportate al presente articolo in caso di pericolo imminente per la salute pubblica.

Articolo 84: La dissezione non può essere praticata nel caso in cui sia stata espressa volontà contraria sia dal defunto stesso, sia dal coniuge, dai genitori o dagli incaricati del funerale.

In nessun caso la dissezione può essere eseguita meno di ventiquattro ore dopo la morte.

Articolo 85: È privo di valore civile l'atto con il quale una persona dispone di tutto o parte del suo corpo, quando tale atto deve essere eseguito prima della morte del disponente e se ha l'effetto di arrecare un grave danno a l'integrità e la vita del corpo umano.

Diversamente è solo se l'atto è giustificato dalle regole dell'arte medica.

Articolo 86: L'atto con cui una persona dispone di tutto o parte del suo corpo è sempre ammissibile, sia che questo atto debba essere eseguito durante la vita del suo autore o dopo la sua morte.

Articolo 87: La fotografia o l'immagine di una persona non può essere esposta in un libro, né riprodotta, né messa in vendita senza il consenso di quella persona.

Tuttavia, tale consenso non è necessario quando la riproduzione della fotografia o dell'immagine è giustificata dalla notorietà di tale persona o dalla funzione pubblica che essa occupa, o da esigenze del servizio giudiziario o di polizia, o da un interesse scientifico, culturale o interesse didattico, ovvero quando la riproduzione dell'immagine è effettuata in relazione a fatti, avvenimenti o cerimonie di pubblico interesse o che si svolgono in pubblico.

Articolo 88: Oltre ai casi di cui all'articolo precedente, chiunque la cui immagine sia stata esposta, riprodotta o messa in vendita senza il suo consenso, può chiederne la cessazione; ed i giudici possono, in riparazione del danno subito, concedergli un risarcimento.

Quando la persona di cui l'immagine è esposta o posta in vendita è deceduta o impossibilitata a manifestare la propria volontà, e se tale esposizione o tale offerta in vendita è idonea a ledere la reputazione di questa persona, i diritti previsti dal comma precedente spettano al coniuge e ai figli e, in mancanza, ai fratelli o agli ascendenti più prossimi.

Articolo 89: L'impegno assunto da una persona di non sposarsi o di non risposarsi è privo di valore per il diritto civile.

Lo stesso vale per l'impegno assunto da una persona di divorziare o non divorziare.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo non si applicano ai ministri di culto.

Articolo 90: Il destinatario di una lettera riservata non può divulgarne il contenuto senza il consenso di suo autore.

Tuttavia, può produrlo in tribunale se può dimostrare un legittimo interesse.

Articolo 91: I diritti della personalità non hanno carattere commerciale. Qualsiasi limitazione volontaria apportata all'esercizio di questi diritti è nulla se contraria all'ordine pubblico.

Articolo 92: Qualsiasi attacco illecito alla personalità conferisce a coloro che lo subiscono il diritto di chiederne la cessazione; i tribunali possono anche concedergli il risarcimento dei danni.

Capitolo II **Per nome**

Articolo 93: Ogni gabonese deve avere un nome, al quale si aggiungerà quello di suo padre ed eventualmente uno o più nomi.

Articolo 94:

a) il figlio legittimo o naturale riconosciuto dal capostipite porta il nome del padre, se tale nome è ereditario o se così decide il padre;
b) in caso

contrario, l'attribuzione del nome avviene secondo la consuetudine; c) in caso di diniego, il nome del figlio sarà scelto ai sensi dell'articolo successivo; d) qualsiasi figlio legittimo o naturale riconosciuto, nato da padre straniero, deve portare un nome gabonese dato dalla madre, aggiunto a quello del padre.

Articolo 95: il figlio naturale non riconosciuto dal genitore porterà il nome della madre, se tale nome è ereditario o se quest'ultima lo decide.

In caso contrario, il nome del bambino sarà scelto secondo l'usanza.

Se la filiazione, prima accertata nei confronti della madre, viene poi accertata nei confronti del padre, il presidente del tribunale può, su semplice richiesta del padre, autorizzare quest'ultimo o a sostituire il proprio nome con quello del figlio, oppure aggiungerlo al nome dato dai genitori materni di quest'ultimo, occorre però il consenso della madre del bambino.

La decisione così presa dal tribunale non è soggetta ad alcun ricorso, salvo se vi è stata frode o volo. Di ciò si fa menzione a margine dell'atto di nascita del bambino su disposizione del Pubblico Ministero.

Articolo 96: Il figlio per il quale non è debitamente accertata la filiazione prende il nome che gli è stato attribuito dall'ufficiale di stato civile al quale è stata dichiarata la nascita o la scoperta del figlio.

Articolo 97: L'adottante può, se ha un legittimo interesse, essere autorizzato ad aggiungere il proprio nome a quello dell'adottato.

Articolo 98: Una donna sposata conserva il suo cognome. Tuttavia, può portare o aggiungere al suo il nome di suo marito.

La morte del marito non priva la moglie del diritto di portare il nome del defunto o di aggiungerlo al proprio, salvo in caso di nuovo matrimonio. Tuttavia, questo diritto scompare in caso di divorzio.

La sentenza che pronuncia la separazione personale può, per gravi motivi, interdire la donna utilizzare il cognome del coniuge, ovvero autorizzarlo a non utilizzarlo.

Articolo 99: Il nome o i nomi del bambino saranno dichiarati dal padre o dalla madre di quest'ultimo, o dai rappresentanti del padre e della madre; quelli del figlio la cui filiazione non è accertata saranno dati dall'ufficiale di stato civile presso il quale è stata dichiarata la nascita o la scoperta del figlio stesso.

Articolo 100: I pubblici ufficiali possono, senza restrizioni, ricevere nomi diversi da quelli consacrati dal usi e costumi.

Articolo 101: Il cambiamento del nome di una persona può essere autorizzato, se vi è giusta causa, con decreto del Capo dello Stato, sentito il parere della Corte Suprema.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ogni interessato può proporre appello alla sentenza della Corte di Cassazione in via sommaria. se entro

tale termine di sei mesi non vi sono state opposizioni, ovvero se quelle avanzate non sono state accolte, il beneficiario del decreto potrà avvalersi del nuovo nominativo solo previa rettifica degli atti di stato civile in data Rif.

Articolo 102: Il beneficio del cambio di nome concesso a una persona fisica si estende automaticamente, se necessario, ai suoi minori, fatta salva tuttavia la rettifica degli atti di stato civile che li riguardano.

Articolo 103: La modifica del nome o l'aggiunta del nome di una persona può essere autorizzata dal presidente del tribunale del domicilio dell'attore, se sussiste una giusta causa.

Di tale modifica o aggiunta deve essere fatta menzione a margine dell'atto di nascita dell'interessato.

Articolo 104: Il cognome o il nome non si acquistano né si perdono per prescrizione.

Articolo 105: Qualsiasi accordo relativo al nome è nullo, fatte salve le norme relative a nomi commerciali, segni e marchi.

Articolo 106: La prova del cognome e del nome risulta dagli atti di stato civile.

Articolo 107: Qualsiasi funzionario pubblico o funzionario pubblico o ministeriale deve designare le persone, negli atti, spedizioni o estratti che redige, con i loro cognomi e nomi regolari.

Il pubblico ministero è competente a chiedere al giudice di ordinare la rettifica degli atti irregolari.

Articolo 108: Ogni persona ha il diritto di esigere di essere designata con il proprio cognome e nome regolari. In caso di violazione di tale diritto può chiedere, oltre alla cessazione del disturbo, il risarcimento del danno subito.

Articolo 109: L'uso del proprio nome da parte di una persona nell'esercizio di un'attività professionale non deve avere lo scopo o l'effetto di ledere, mediante dannosa confusione, il credito o la reputazione di un terzo.

In questo caso trovano applicazione, ove applicabili, le norme in materia di concorrenza sleale e diffamazione.

Articolo 110: Il portatore di un nome può opporsi al suo uso improprio o usurpato da terzi come nome, soprannome o pseudonimo.

Può, inoltre, chiedere il risarcimento dei danni se giustifica un pregiudizio.

Lo stesso diritto spetta, dopo la sua morte o se egli è impossibilitato a manifestare la propria volontà, al coniuge e ai suoi legittimi discendenti naturali, anche se essi stessi non portano tale nome, nonché ai figli adottivi.

Articolo 111: Qualsiasi persona notoriamente conosciuta con un nome, un soprannome o uno pseudonimo può opporsi all'uso di questa modalità di designazione da parte di un'altra persona, se ciò potrebbe causare confusione dannosa.

Capitolo III **Da casa**

Articolo 112: Il domicilio di ogni persona fisica è nel luogo in cui ha, di fatto, la sua residenza principale.

Tuttavia, un gabonese che stabilisce la sua residenza principale in un paese straniero non perde il suo domicilio in Gabon se esercita al di fuori del territorio una funzione ufficiale che gli è stata conferita dallo Stato in un organismo internazionale, privato o pubblico.

Articolo 113: Quando la residenza principale non può essere stabilita con certezza, il domicilio di una persona è il luogo in cui questa persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Articolo 114: La donna sposata ha il domicilio del marito per tutta la durata del matrimonio.

Essa può, previa autorizzazione del Presidente del tribunale, avere proprio domicilio se vi è giusto motivo.

Tuttavia, anche senza autorizzazione del tribunale, una donna coniugata di nazionalità gabonese acquisisce o conserva il proprio domicilio in Gabon se soddisfa personalmente le condizioni previste dagli articoli 112, 113 e 116, anche se il marito è domiciliato in un altro Stato.

Articolo 115: Il domicilio del minore non emancipato è uguale a quello della persona che esercita su di lui l'affidamento.

Il domicilio del proibito è lo stesso di quello del suo tutore.

Tuttavia, un minore che ha domicilio in Gabon lo conserva se continua a risiedervi principalmente, sebbene la persona che esercita l'affidamento su di lui non sia più domiciliato in tale territorio. Lo stesso vale per l'interdetto il cui tutore cessa di risiedere in Gabon.

Articolo 116: Chiunque eserciti una professione ha, per quanto riguarda questo esercizio, un domicilio professionale.

Tale domicilio è nel luogo in cui essa esercita tale professione.

Articolo 117: Il cambiamento di residenza avviene solo mediante il trasferimento in un altro luogo, della residenza principale o, se del caso, dell'attività professionale principale.

Articolo 118: Si considera domiciliato nel luogo del suo ultimo domicilio o, se l'esistenza di un precedente domicilio non può essere accertata, nel capo comune del distretto amministrativo in cui è nato.

Articolo 119: Si considera che le persone condannate a una pena detentiva abbiano conservato il loro precedente domicilio.

Articolo 120: L'elezione del domicilio può essere fatta per l'esecuzione di un atto legale o l'esercizio di un diritto legale.

Capitolo IV **di assenza**

Sezione I

Dell'assenza stessa

Sottosezione I *presunzione*

Articolo 121: Se è necessario provvedere all'amministrazione di tutto o parte dei beni di una persona che, senza aver lasciato una procura in tal senso, ha cessato di comparire presso il suo domicilio o la sua residenza, e la cui maggiori notizie, sarà deciso dal tribunale civile, in camera di Consiglio, su richiesta degli interessati.

Il Foro competente è, in tal caso, quello del luogo ove il presunto assente aveva il proprio domicilio o, in mancanza, il suo residenza, ovvero quella del luogo in cui si trova il suo bene.

Il tribunale autorizza i provvedimenti amministrativi necessari e nomina il responsabile provvedere ad essa, alle condizioni da essa stabilite.

Può nominare un curatore straordinario per uno o più casi.

Se lo ritiene giustificato, può anche affidare l'amministrazione provvisoria di tutti i beni del presunto assente, o al coniuge, o ai suoi eredi presunti, o ad uno di essi.

Articolo 122. Il Pubblico Ministero è particolarmente incaricato di curare gli interessi degli assenti e dei presunti assenti.

Resta inteso in tutte le richieste che li riguardano e può richiedere automaticamente l'applicazione o modifica delle misure previste dal presente capo.

Articolo 123: Il tribunale, su richiesta della parte più diligente, nomina un procuratore speciale per rappresentare il presunto assente negli inventari, conti, liquidazioni e partizioni.

In caso di conflitto di interessi tra i presunti assenti e il dirigente straordinario, quest'ultimo è tenuto, sotto la sua responsabilità, a far nominare un rappresentante speciale che rappresenti gli interessi del presunto assente.

Articolo 124: L'amministratore provvisorio ha gli obblighi di un agente.

Il tribunale fissa, se necessario, l'ammontare del compenso che può essergli attribuito a causa della sua gestione.

A garanzia di tale gestione, l'amministratore provvisorio può essere obbligato dal tribunale a prestare fideiussione o titoli equivalenti.

Articolo 125: Prima di assumere l'incarico, l'amministratore provvisorio deve fare un inventario dei beni mobili del presunto assente.

Può richiedere, per la sua sicurezza, che gli edifici siano ispezionati da un esperto nominato dal tribunale.

Articolo 126: A richiesta del pubblico ministero, dell'amministratore provvisorio o degli interessati, il giudice determina in che modo, mediante detrazione dal reddito ed eventualmente dai beni affidati all'amministratore provvisorio, gli oneri di cui era tenuto il presunto assente motivo del suo matrimonio o dei suoi legami familiari, nonché per l'istituzione dei suoi figli.

Articolo 127: L'amministratore provvisorio può alienare o ipotecare edifici solo con l'autorizzazione del tribunale.

Egli non può alienare o dare in pegno, senza questa autorizzazione, oggetti preziosi, titoli, avviamento, né, in genere, mobili la cui vendita non costituirebbe atto di amministrazione.

Articolo 128. Su richiesta del pubblico ministero o di un interessato, il tribunale può revocare in qualsiasi momento l'incarico all'amministratore provvisorio e sostituirlo con altro amministratore.

Articolo 129: Salvo revoca, i poteri dell'amministratore provvisorio cessano il giorno dell'effettivo possesso dei beni da parte degli aventi diritto o, eventualmente, al rientro del presunto assente, a meno che quest'ultimo, dando notizia di esso, vi pone fine preventivamente revocando il mandato dell'amministratore provvisorio, ovvero conferendo procura ad altro mandatario.

Le fidejussioni o altre garanzie che ha prestato a garanzia di tale gestione cessano di avere effetto un anno dopo liquidazione dei conti.

Sottosezione 2 Dalla dichiarazione di assenza

Articolo 130: Trascorsi due anni dall'ultima notizia del presunto assente, gli interessati possono chiedere che la sua assenza sia dichiarata dal tribunale del luogo del suo domicilio o del luogo della sua ultima residenza.

La richiesta è resa pubblica dall'interessato che ne fa inserire un estratto in due giornali di avvisi legali distribuiti nel luogo in cui l'assente aveva il suo domicilio o la sua ultima residenza.

Articolo 131: Per accertare l'assenza, il tribunale può ordinare che sia svolto accertamento in contraddittorio presso il Pubblico Ministero, ove necessario, ed in particolare nel circondario dell'ultimo domicilio e nel luogo ove la sua presenza è stata per l'ultima volta denunciata.

Articolo 132: Nel pronunciarsi sulla domanda, il tribunale terrà conto dei motivi dell'assenza, del fatto che il presunto assente aveva lasciato un agente per l'amministrazione dei suoi beni e delle cause che possono aver impedito di ascoltarlo.
Il tribunale deve fissare la sentenza nel giorno in cui è avvenuta l'ultima notizia dell'assente.

Articolo 133: Il tribunale può differire un periodo che non può superare i due anni dalla sua sentenza o decidere che la sentenza dichiarativa di assenza non abbia effetto fino a un anno dopo che è stata pronunciata.

Se la scomparsa è avvenuta in tempo di guerra, il giudizio di dichiarazione di assenza non può essere pronunciato sei mesi dopo la data legale della cessazione delle ostilità.

Articolo 134: Se le prove raccolte dal tribunale stabiliscono con certezza che l'assente è deceduto, il detto tribunale, benché investito di una richiesta di dichiarazione di assenza, può emettere una sentenza dichiarativa di morte.

Articolo 135: Le spese del procedimento, se la domanda è accolta, sono detratte dal patrimonio dell'assente.
In caso contrario, sono a carico del richiedente.

Articolo 136. Il Pubblico Ministero invia, appena pronunciati, i giudizi dichiarativi di assenza al Guardasigilli. Ministro della Giustizia, che ne fa pubblicare un estratto in Gazzetta Ufficiale.

Sottosezione 3 Effetti dell'assenza

Articolo 137: Dopo che la sentenza dichiarativa è passata in giudicato, le persone che hanno diritti subordinati alla morte dell'assente possono farli valere, come se l'assente fosse morto.

Tali soggetti possono tuttavia essere obbligati dai giudici a provvedere, prima della loro entrata in giudizio godimento dei diritti che gli spettano, fideiussione o altra fideiussione per le cose soggette a restituzione.

Articolo 138: Le persone che hanno obblighi subordinati alle condizioni di vita dell'assente cessano di dover adempiere a tali obblighi.

Tuttavia, queste persone possono essere costrette dai giudici a fornire cauzione o altra garanzia nel caso in cui l'assente sia ancora vivo.

Articolo 139: Il testamento dell'assente, se esiste, è aperto su richiesta di qualsiasi parte interessata.

Le persone che sarebbero state chiamate a succedere ai beni dell'assente, in caso di sua morte giorno delle ultime notizie, può impossessarsi di questi beni e dividerli.

Tuttavia, possono essere obbligati dai giudici a fornire, prima della loro entrata in possesso, a cauzione o altra garanzia per cose soggette a restituzione.

In tutti i casi, sono tenuti a godere di questi diritti come un buon padre.

Articolo 140: Se si apre una successione a vantaggio di una persona che si trova in stato di presunzione di assenza, i suoi interessi devono essere rappresentati da un rappresentante speciale, conformemente all'articolo 123.

La quota a lui spettante è posta in riserva da custodire ed amministrare alle condizioni fissate dal tribunale. I beni mobili compresi in questa quota possono essere alienati previo impiego o destinazione del prezzo alla liquidazione dei diritti di successione e di altri oneri ereditari.

Articolo 141: Se successivamente risulta da una dichiarazione di assenza o di morte che l'esistenza dell'assente al momento dell'apertura della successione non può essere stabilita, la parte accantonata per la sua intenzione è distribuita tra gli eredi della successione.

Articolo 142: Il matrimonio dell'assente può essere sciolto, su richiesta dell'altro coniuge, dopo che la sentenza che dichiara l'assenza è passata in giudicato.

Articolo 143: Se l'altro coniuge scompare a sua volta durante i periodi di assenza o presunzione di assenza, la tutela dei minori del nucleo familiare sarà organizzata in via provvisoria. Sarà lo stesso se uno dei coniugi è morto, l'altro viene a scomparire.

Tale tutela sarà organizzata in via definitiva se, durante il periodo di assenza di un coniuge, l'altro muore o è dichiarato in stato di assenza, ovvero se si trova nei casi previsti dall'articolo 515 del presente codice.

Articolo 144: Le stesse regole si osservano per i figli nati da un precedente matrimonio del coniuge assente, anche in caso di esistenza del nuovo coniuge.

Sottosezione 4
Fine dell'assenza

Articolo 145: La dichiarazione di assenza cessa di avere effetto: a) se l'assente si ripresenta; b) se ne è provata l'esistenza al momento della spedizione in possesso; (c) se è provato che è morto in una data diversa da quella fissata dalla sentenza come data dell'ultima notizia; d) in caso di dichiarazione giudiziale della morte dell'assente.

Articolo 146: Se l'assente ricompare o se la sua esistenza è provata durante la durata dell'invio in possesso, la dichiarazione di assenza cessa di avere effetto.

L'assente recupera i suoi beni nello stato in cui si trovano, nonché il prezzo di quelli alienati e i beni acquistati nell'uso del suo capitale.

Tuttavia, il reddito derivante dai beni dell'assente resta attribuito agli eredi o legatari che lo hanno ricevuto.

È riservato il ricorso dell'assente contro i suoi eredi o legatari e contro coloro che si fanno garanti, nel caso in cui abbiano contravvenuto ai loro obblighi o commesso frode.

Articolo 147: Se è dimostrato che l'assente è deceduto in una data diversa da quella fissata dalla sentenza come quella dell'ultima notizia, la sua successione è aperta, dal giorno della sua morte, a beneficio degli eredi più vicini a qualsiasi tempo e coloro che hanno goduto della proprietà dell'assente devono restituirla, ad eccezione del reddito di questa proprietà che rimane loro acquisito.

Articolo 148: Trascorsi dieci anni dalla dichiarazione di assenza, il tribunale può, su richiesta degli interessati, pronunciare la dichiarazione giudiziale di morte tenuto conto delle circostanze e della durata dell'assenza.

Articolo 149: Se, nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale ritiene che sia ancora prematuro dichiarare la morte dell'assente, sia per le circostanze della sua scomparsa, sia per gravissimi indizi che ne consentano l'esistenza si presume, ha la facoltà di rinviare la propria decisione per un periodo non superiore a due anni dalla data della richiesta presentata a tal fine dagli interessati.

Articolo 150: In caso di dichiarazione giudiziale di morte, coloro che sono stati mandati in possesso dei beni dell'assente possono d'ora in poi comportarsi come titolari del diritto che ha giustificato la loro messa in possesso.

Le garanzie o fidejussioni prestate sono in tal caso svincolate.

Sezione 2
Non presente

Articolo 151: Quando una persona la cui esistenza è certa si trova temporaneamente lontana dalla sede della sua attività e quando, a causa di circostanze, è materialmente impossibilitata a provvedere da sola o tramite un rappresentante qualificato agli atti essenziali per l'amministrazione dei suoi beni o per la tutela dei propri interessi, il giudice, deliberando in camera di consiglio su richiesta degli interessati e su motivata del Pubblico Ministero, può nominare un legale rappresentante affinché provveda, in materia di presunzione di assenza, ai sensi alle condizioni e nei limiti fissati dalla sentenza.

Sezione 3
di scomparsa

Articolo 152: La scomparsa è il fatto, per una persona, di non riapparire a seguito di circostanze che potrebbero mettere in pericolo la sua vita quando il suo corpo non potrebbe essere trovato, e che rendono la morte certa o, almeno, infinitamente probabile.

In caso di scomparsa, la morte può essere legalmente dichiarata alle condizioni e secondo la procedura previsti da tale codice, nella sezione atti di morte.

Capitolo V **Prova dello stato civile e identificazione delle** **persone fisiche**

Articolo 153: L'identificazione di una persona può essere effettuata con qualsiasi mezzo di prova.

Tuttavia, le nascite, i matrimoni, i riconoscimenti e i decessi sono accertati mediante atti di stato civile. Possono anche essere provati nei casi ammessi dalla legge, mediante il possesso di uno status o un atto di notorietà.

Sezione I *Disposizioni generali in materia di atti di stato civile*

Articolo 154: Gli atti di stato civile devono essere scritti in modo leggibile e con inchiostro indelebile; indicano l'anno, il giorno, il luogo e se possibile l'ora in cui saranno ricevuti; i nomi, i cognomi, le professioni, i domicili e, se possibile, le date e i luoghi di nascita di tutti i nominati.

Articolo 155: Il cancelliere deve riferire solo le indicazioni prescritte dalla legge.

Articolo 156: L'ufficiale di stato civile legge gli atti alle parti comparse e ai testimoni. Dell'espletamento di tale formalità si fa menzione negli atti.

Articolo 157: L'atto è firmato dall'ufficiale di stato civile che lo ha ricevuto, dai comparenti e dai testimoni. Se quest'ultimo non può o non sa firmare, ne verrà data menzione nell'atto.

Articolo 158: Gli atti dello stato civile sono iscritti in ogni sede di prop civile, in uno o più registri preventivamente citati e siglati dal Presidente del tribunale civile e tenuti in triplice copia. Una di queste copie sarà depositata presso la cancelleria del tribunal de grande instance, la seconda copia sarà conservata presso il municipio o, in mancanza, presso il capoluogo di distretto, e la terza presso il Ministero dell'Interno. Per i registri tenuti dagli agenti diplomatici o consolari del Gabon, al Ministero degli Affari Esteri che ne assicura la custodia e ne rilascia gli estratti.

Articolo 159: Gli atti di stato civile riguardanti il Gabon e redatti fuori dal Gabon da autorità pubbliche straniere sono trascritti, d'ufficio o su richiesta degli interessati, dagli agenti diplomatici o consolari del Gabon territorialmente competenti, nei registri di stato civile tenuti da loro.

Una sommaria menzione è fatta in margine al registro, alla data di questi atti.

Quando, a seguito della rottura delle relazioni diplomatiche o della chiusura della sede diplomatica o consolare territorialmente competente, la trascrizione non può essere effettuata ai sensi dei commi precedenti, l'atto è provvisoriamente depositato presso il Ministero degli Affari Esteri che ne rilascia copia . . Non appena le circostanze lo consentano, questo Ministero procede alla trascrizione dell'atto di cui sopra.

Articolo 160: Salvo quanto si dirà in materia di atti di nascita, chiunque ha diritto di ottenere o copia integrale di un atto di stato civile, nonché le menzioni fatte a margine, o un estratto di tale atto , alle condizioni previste con decreto del Capo dello Stato assunto previo parere della Suprema Corte.

Articolo 161: Gli atti dello stato civile sono validi fino alla registrazione della falsità di quanto il cancelliere dello stato civile ha personalmente fatto o osservato, e solo fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni da lui ricevute.

Lo stesso vale per le copie integrali e gli estratti di questi atti, purché rechino la firma e il sigillo dell'ufficiale che li rilascia.

Le ordinanze, le sentenze e le sentenze rese in materia di stato civile obbligano tutti, alle stesse condizioni degli atti che rettificano.

Articolo 162: In caso di inesistenza, perdita o lacerazione dei registri, o quando questi registri presentano lacune, la prova è ricevuta sia per titolo che per testimoni. In questi casi matrimoni, nascite, decessi e altri fatti possono essere provati sia da registri e carte nazionali che da testimoni.

Tuttavia, la ricostituzione di atti di stato civile o l'integrazione di indicazioni omesse può essere effettuata solo sotto il controllo e dopo il giudizio del tribunale civile del luogo ove tale ricostituzione o aggiunta deve essere effettuata e, per gli atti redatti o trascritti da agenti diplomatici o consolari del Gabon, dal tribunal de grande instance della capitale.

Le decisioni così prese sono trascritte alla loro data nei registri civili del luogo ove l'atto avrebbe dovuto essere o è stato trascritto, ma presentano lacune; le menzioni a margine sono fatte alla data dell'atto omesso.

Articolo 163: Quando la trascrizione di un atto di stato civile o di una decisione giudiziale in materia di stato civile non può essere effettuata nei registri previsti dalla disposizione che la ordina, tale trascrizione si effettua nei registri del luogo di residenza, o in mancanza, su quelli del municipio del primo arrondissement della capitale.

Articolo 164: Non appena la sentenza resa in materia di stato civile è passata in giudicato, il presidente del tribunale che ha statuito in ultima istanza ne invia un estratto all'ufficiale di stato civile interessato, ai fini della trascrizione del suo dispositivo sui suoi registri.

I provvedimenti delle sentenze suppletive agli atti di stato civile passati in giudicato saranno trascritti d'ufficio i registri dell'anno in corso dal cancelliere dove l'atto è stato o avrebbe dovuto essere ricevuto.

I dispositivi delle sentenze di riconoscimento del figlio, adozione o revoca dell'adozione, divorzio e mutamento di nome o cognome, saranno trascritti d'ufficio in margine agli atti di nascita e di matrimonio degli interessati.

Articolo 165. I registri di stato civile sono tenuti sotto la vigilanza dei Pubblici Ministeri o loro delegati o, in mancanza, dei Presidenti dei Tribunali o loro delegati.

Articolo 166: La nomina degli Ufficiali di stato civile, la tenuta dei registri, le condizioni di apertura o chiusura dei centri di stato civile, nonché i loro poteri sono disciplinati da leggi, ordinanze o decreti regolamentari.

Sezione 2 certificato di nascita

Articolo 167: L'atto di nascita indica la data, il luogo e, se possibile, l'ora di nascita, il sesso, il nome e il cognome del bambino. I nomi, i cognomi, le età, i luoghi di nascita, le professioni e il domicilio del padre e della madre e, se del caso, i cognomi, i nomi, le professioni e il domicilio del dichiarante.

Articolo 168. L'atto di nascita reca in margine le indicazioni prescritte da questo codice e dalle leggi speciali.

Articolo 169. Le dichiarazioni di nascita sono rese all'ufficiale di stato civile entro tre giorni dal parto per i bambini nati nei comuni e nei capoluoghi e, negli altri, entro il termine di un mese.

Articolo 170: In assenza del padre e della madre o del loro rappresentante, le dichiarazioni di nascita possono essere fatte dal medico, avendo assistito al parto l'ostetrica. Tuttavia, salvo espresso mandato del padre o della madre circa l'enunciazione di cognomi e nomi, quest'ultima può indicare all'ufficiale di stato civile solo il sesso, la data, l'ora e il luogo di nascita del figlio. E, se possibile, il nome della madre.

I capi degli agglomerati rurali provvederanno affinché le nascite avvenute nelle loro circoscrizioni siano dichiarate al più vicino centro di stato civile, nei termini previsti dal presente codice.

Articolo 171: Chiunque trova un neonato è tenuto a fare una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del luogo del ritrovamento. Gli consegna i vestiti e gli altri effetti trovati con il bambino e dichiara tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato trovato.

Viene redatto verbale circostanziato che, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 154 del presente codice, riporta la data, l'ora, il luogo e le circostanze del ritrovamento, l'età apparente e il sesso del minore, ogni particolarità che possa contribuire alla sua identificazione, nonché l'autorità o la persona a cui è affidato. Tale verbale è iscritto alla sua data nei registri di stato civile.

A seguito e separatamente da tale verbale, il cancelliere redige atto sostitutivo dell'atto di nascita. In tale atto, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 154, è indicato il sesso del minore, nonché i nomi di battesimo.

e il nome che gli è stato dato; stabilisce una data di nascita che può corrispondere alla sua età apparente e designa come luogo di nascita la località in cui il bambino è stato ritrovato.

Se l'atto di nascita del figlio è scoperto, o se la filiazione di quest'ultimo è legalmente accertata, il verbale di scoperta e l'atto di nascita provvisorio sono annullati su richiesta del pubblico ministero o degli interessati.

Se la data e il luogo di nascita del bambino vengono a conoscenza, se ne farà menzione a margine dell'atto redatto, ai sensi del secondo comma del presente articolo, su mandato del pubblico ministero.

Articolo 172: Se la nascita di un figlio non è stata dichiarata entro il termine legale e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo precedente, il cancelliere può denunciarla solo trascrivendo una sentenza del tribunale civile contenente, per quanto possono essere accertate o presunte, le dichiarazioni previste dall'articolo 167 del presente capo.

Il tribunale e l'ufficiale di stato civile competente sono quelli del luogo di nascita dell'interessato. Se tale luogo è ignoto, il tribunale competente è quello del domicilio dell'attore e tale tribunale determina il luogo in cui verrà trascritta la sentenza.

Se la data di nascita è certa o presunta, si fa menzione del giudizio in tale data a margine dei registri di stato civile.

La menzione della sentenza è fatta anche, se necessario, a margine del verbale di accertamento o delle dichiarazioni previste dagli articoli precedenti.

Articolo 173: La sentenza che dispone la cessazione dell'appartenenza dell'adottato alla sua famiglia d'origine sostituisce la sentenza dichiarativa di nascita. Essa deve contenere, per quanto conosciute o presunte, senza violazione del decreto di origine, le dichiarazioni previste dall'articolo 167 del presente capo.

Fatte salve le sanzioni previste dal presente codice o dalle leggi speciali, nessuna copia o estratto dell'atto di nascita in originale può essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile senza l'autorizzazione del presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione l'atto è stato redatto, ovvero dal domicilio del minore. Il Presidente delibererà su semplice richiesta.

Articolo 174: In caso di nascita avvenuta in una nave della marina gabonese o in un aeromobile gabonese, un atto sarà redatto dai comandanti di questa nave o di questo aeromobile.

Gli atti devono poi essere consegnati per la trascrizione al cancelliere del primo arrondissement della capitale.

Articolo 175: La copia autenticata dell'atto di nascita o della sentenza sostitutiva può essere consegnata solo all'interessato, al suo rappresentante, nonché al pubblico ministero, e per i minorenni, al padre e alla madre o al tutore. In caso di assenza o dopo il decesso di una persona, la copia autenticata del suo atto di nascita o della sentenza sostitutiva può essere consegnata anche al coniuge, agli ascendenti o ai discendenti in linea retta.

Ogni altro interessato può ottenere tale copia solo in virtù di un'autorizzazione rilasciata gratuitamente dal tribunale distrettuale del luogo in cui l'atto è stato eseguito, e su richiesta scritta dell'interessato. In caso di rifiuto da parte del tribunale d'instance, il presidente del tribunal de grande instance decide sull'impugnazione che può essere esercitata in via sommaria.

I custodi dei registri sono tenuti a rilasciare all'eventuale richiedente estratti indicanti, senza ulteriori elaborazioni, l'anno, il giorno, l'ora e il luogo di nascita, il sesso, i nomi e il cognome del bambino così come risultano dagli estremi dell'atto di nascita o verbali, dichiarazioni e sentenze sostitutive, nonché dalle menzioni fatte a margine di tali atti.

Gli estratti che specificano, inoltre, cognome, nome, professione e domicilio del padre e della madre, possono essere rilasciati solo alle condizioni previste per le copie conformi, a meno che il rilascio non sia richiesto dagli eredi del defunto o da una pubblica amministrazione.

Gli estratti previsti nei due commi precedenti non devono menzionare la fonte delle affermazioni in essi contenute, né presentare alcuna differenza tra quelle accertate e quelle semplicemente presunte.

Le dichiarazioni mancanti non devono essere menzionate.

Articolo 176: L'atto di riconoscimento di un figlio illegittimo è iscritto nei registri alla sua data.

Se non è stato redatto dall'ufficiale di stato civile, la trascrizione è fatta a cura del pubblico ufficiale che l'ha ricevuta.

A tal fine l'atto è notificato entro 15 giorni all'ufficiale di stato civile depositario dell'atto di nascita del figlio. Tuttavia, l'atto di riconoscimento testamentario può, su richiesta del testatore, essere notificato solo entro 15 giorni dal giorno in cui il pubblico ufficiale ha avuto conoscenza del decesso.

La trascrizione è effettuata dal Registrar entro 5 giorni dalla comunicazione, esclusi i giorni festivi.

Si fa menzione del certificato di riconoscimento a margine dell'atto di nascita, se presente.

In caso di riconoscimento durante un viaggio marittimo o aereo, viene redatto atto dai comandanti. Navi e aeromobili del Gabon, nelle forme e condizioni previste dai regolamenti della pubblica amministrazione.

Sezione 3

Certificati di matrimonio

Articolo 177: L'atto di matrimonio riporta: 1°)

nomi, cognomi, professioni, età, date e luoghi di nascita, domicilio o residenza dei coniugi; 2°) il consenso del padre e della madre, degli antenati o degli avi o quello del consiglio di tutela, nei casi in cui è richiesto; 3°) la cittadinanza dichiarata dai coniugi, sull'interpellanza loro fatta dall'ufficiale di stato civile; 4°) i nomi, cognomi, età, professioni e domicilio dei testimoni; 5°) la scelta operata dai coniugi di monogamia o poligamia; 6°) il regime matrimoniale scelto dai coniugi e, in caso di contratto, la data di tale contratto, nonché il nome e il luogo di residenza del notaio o dell'ufficiale di stato civile che lo ha sottoscritto.

I coniugi devono dichiarare espressamente e congiuntamente le scelte di cui ai precedenti commi 5° e 6° . sopra, e il cancelliere deve menzionarlo nel certificato di matrimonio.

In caso di disaccordo su queste scelte, il matrimonio non può essere celebrato.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 178 e 311 del presente codice, tali scelte devono essere rispettate fino allo scioglimento del matrimonio.

L'ufficiale di stato civile redige l'atto di matrimonio subito dopo la sua celebrazione e ne invia copia al Uffici di stato civile dei luoghi di nascita dei coniugi.

Articolo 178: I coniugi possono, durante il matrimonio, rinunciare all'opzione monogama. Tale rinuncia è comprovata da una dichiarazione congiunta resa davanti a un notaio o all'ufficiale di stato civile che deve prima sentire separatamente i due coniugi.

L'ufficiale di stato civile che celebra la seconda unione deve, nella redazione dell'atto di matrimonio, menzionare la dichiarazione di cui sopra.

Verrà modificato anche il libretto di famiglia redatto al momento del primo matrimonio.

Nel caso in cui il primo matrimonio fosse assoggettato al regime della comunione, i coniugi devono procedere alla liquidazione e scissione di tale comunione.

La seconda unione non può essere solennizzata senza che sia presentata in cancelleria copia di un inventario, depositato a verbale notarile, contenente la determinazione dei beni dipendenti dalla comunità.

Nel caso in cui la comunità non includa proprietà, sarà menzionata nell'atto di matrimonio.

Sezione 4

certificati di morte

Capitolo I

Regole generali

Articolo 179: L'atto di morte è redatto dall'ufficiale di stato civile del comune o della località in cui è avvenuta la morte, su dichiarazione di un parente del defunto o su quella di una persona che possiede sullo stato civile del defunto la più esatta e informazioni complete.

In caso di decesso in ospedali, istituti sanitari o scolastici, alberghi o simili strutture pubbliche o private, le dichiarazioni di morte devono essere rese dai direttori di tali strutture.

La morte di un membro del servizio deve essere dichiarata dal capo dell'unità di appartenenza, a meno che il membro non conviva con la sua famiglia o il suo decesso avvenga durante il congedo o al di fuori del luogo in cui la sua unità è di stanza.

L'agente dell'autorità che, nell'esercizio delle sue funzioni, è portato ad certificare un decesso, è tenuto a trasmettere, entro cinque giorni, all'ufficiale di stato civile del luogo del decesso, tutte le informazioni di cui al successivo articolo 181 .

Articolo 180: Il certificato di morte è redatto al più tardi entro ventiquattro ore dal rilascio del permesso di sepoltura. Salvo i casi previsti dal regolamento di polizia, la sepoltura non può aver luogo se non ventiquattro ore dopo il decesso.

Quando vi sono segni o indizi di non violenza, o altre circostanze che facciano sospettare, la sepoltura può essere eseguita solo dopo che un ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o da un chirurgo, abbia redatto un verbale dello stato della salma e delle circostanze ad essa relative, nonché le informazioni che ha potuto raccogliere su nome, cognome, età, professione, luogo di nascita e domicilio del defunto.

Articolo 181: L'atto di morte riporta: 1° la

data, il luogo e, se possibile, l'ora del decesso; 2° il

nome, cognome, data e luogo di nascita, professione e domicilio del defunto; (3) i nomi, i cognomi, le

occupazioni e il domicilio del padre e della madre; 4° il cognome, nome,

data e luogo di nascita del coniuge del defunto, se questo coniuge è ancora in vita, e la data del matrimonio; (5) nome, cognome, età, professione e

domicilio del dichiarante e, ove applicabile, grado di parentela con il defunto.

Tutto, per quanto ne sappiamo.

Nessuna indicazione delle circostanze della morte è data nei registri, a meno che l'identità del cadavere non sia sconosciuta.

Articolo 182: La menzione del decesso è fatta nell'atto di nascita del defunto.

Quando il decesso avviene in luogo diverso da quello in cui il defunto era domiciliato, il cancelliere che ha redatto l'atto di morte invia, entro otto giorni, al cancelliere dell'ultimo domicilio del defunto, copia di tale atto, che viene immediatamente trascritta nei registri.

Articolo 183: In caso di morte durante un lungo viaggio marittimo in una nave della marina gabonese, il certificato di morte è redatto dal capitano di questa nave.

In caso di decesso avvenuto durante un breve viaggio aereo o marittimo, l'atto di morte è redatto dall'interessato l'ufficiale di stato civile del luogo ove la salma è stata deposta per essere posta sotto la bara.

Capitolo II

Sentenze dichiarative di morte

Articolo 184: Quando una persona è scomparsa in condizioni tali che la sua morte sia certa, sebbene il suo cadavere non sia stato ritrovato, qualsiasi parte interessata può chiedere al tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della morte di questa persona.

Il foro competente è quello in cui aveva il domicilio la persona di cui l'attore vuole stabilire la morte.
o la sua residenza al momento del decesso, ovvero quella del luogo in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al decesso.

Articolo 185: Quando più persone sono scomparse durante lo stesso evento, la loro morte può essere dichiarata con sentenza collettiva resa dal tribunale del luogo della scomparsa o del porto di immatricolazione dell'edificio o dell'aeromobile o, in mancanza, dal tribunale de grande istanza della capitale.

Articolo 186: Quando il tribunale dichiara la morte, deve fissare la data, tenendo conto delle presunzioni tratte dalle circostanze del caso e, in mancanza, il giorno della scomparsa. Può anche ordinare un'ulteriore indagine sulle circostanze della scomparsa o della presunta morte.

Articolo 187: Le sentenze dichiarative di morte individuale e gli estratti individuali delle sentenze collettive di morte devono essere trasmessi agli Ufficiali di Stato Civile degli ultimi domicili degli scomparsi per essere trascritti alla loro data.

Articolo 188: Se la persona la cui morte è stata legalmente dichiarata riappare dopo la sentenza dichiarativa, questa sentenza dichiarativa è annullata su sua richiesta o su quella del Pubblico Ministero, dal giudice che l'ha emessa.

La menzione dell'annullamento della sentenza dichiarativa di morte è fatta a margine della sua trascrizione ea margine dell'atto di nascita dell'interessato.

Sezione 5

Rettifica degli atti di stato civile Articolo 189:

Gli atti di stato civile possono essere rettificati solo in virtù di una sentenza resa dal tribunale del luogo in cui l'atto è stato redatto.

Ci saranno motivi di rettifica in caso di errore, omissione, cambiamento di cognome o nome.

La rettifica degli atti di stato civile redatti o trascritti dagli agenti diplomatici e consolari del Gabon è ordinata dal Presidente dell'Alta Corte della capitale.

La rettifica di una decisione giudiziaria in materia di stato civile può essere ordinata solo dal giudice che l'ha emessa.

Articolo 190: La domanda di rettifica può essere presentata dalla persona alla quale si riferisce l'atto, dal Pubblico Ministero o da qualsiasi persona che abbia un interesse nato e presente a tale rettifica.

Articolo 191: La sentenza emessa dal tribunale, in materia di rettifica degli atti di stato civile, può essere impugnata davanti al tribunale competente.

Articolo 192. Le sentenze o provvedimenti relativi alla rettifica sono immediatamente trasmessi dal pubblico ministero alla cancelleria del luogo ove si trova l'atto rettificato. I loro dispositivi sono trascritti in margine agli atti rettificati entro tre giorni dal ricevimento dell'invio di tali sentenze o sentenze.

L'invio del documento non potrà più essere emesso se non con le rettifiche ordinate.

Articolo 193: Ogni cancelliere terrà un registro speciale in cui saranno menzionati, in ordine cronologico di data, le sentenze suppletive o rettificative degli atti di stato civile.

Articolo 194: Se la soluzione gli sembra appropriata, il tribunale può ordinare l'annullamento dell'atto che deve essere rettificato e l'istituzione al suo posto di un nuovo atto.

In tal caso, il dispositivo della sentenza è trascritto in margine all'atto annullato, atto che deve essere barrato lungo il registro da due linee diagonali.

Sezione 6

Sanzioni relative allo stato civile

Articolo 195: Qualsiasi violazione da parte degli agenti incaricati della tenuta o della conservazione dei registri alle disposizioni dei regolamenti adottati per la loro applicazione ne impegna la responsabilità, nei confronti di chiunque ne subisca un danno.

Articolo 196: Se il cancelliere o il suo rappresentante rifiuta di redigere un documento conforme alle dichiarazioni rese, ogni parte interessata può presentare ricorso contro tale rifiuto dinanzi ai tribunali.

Lo stesso vale se un depositario rifiuta di consegnare una copia o un estratto di un atto di questi registri.

Se il ricorso ha esito positivo, il cancelliere o un suo delegato può essere condannato a una sanzione pecuniaria non può superare i 10.000 F.

In caso di rigetto del ricorso, le spese del procedimento sono a carico di chi ha esercitato il ricorso,

Articolo 197: È punito con la pena della reclusione da 5 giorni a 1 mese e con la multa da 2000 a 4000 franchi, o con una di queste due pene: 1° l'ufficiale di stato civile che, tenuto a redigere o trascrivere un atto di stato civile, non lo ha fatto entro il termine previsto dalla legge; 2° l'Ufficiale di Stato Civile che, essendo tenuto a comunicare un atto di stato civile ad altro Ufficiale di Stato Civile, non l'abbia fatto entro il termine previsto dalla legge; 3° il cancelliere che contravviene alle altre disposizioni del presente capitolo.

TITOLO II

MATRIMONIO, DIVORZIO E SEPARAZIONE DEL CORPO

Capitolo I Matrimonio

Sezione I fidanzamento

Articolo 198: L'accettazione reciproca della promessa di matrimonio crea lo stato di fidanzamento. Il fidanzato o la fidanzata che viola abusivamente la promessa di matrimonio accettata o che, con il suo atto, dà all'altro fidanzato giusti motivi per violarla, può essere condannato a riparare il danno materiale e morale arrecato a lui nonché al padre e madre o alle persone che hanno agito in loro vece. Il giudice può, nel valutare tale danno, tener conto dei servizi resi da ciascuna delle parti.

La stessa riparazione può essere chiesta a chi, avendo autorità su un minore, lo abbia incitato a violare abusivamente la promessa di matrimonio alla quale aveva acconsentito.

Articolo 199: I fidanzati possono, in caso di rottura, reclamare i regali che si sono scambiati o che hanno fatto ai rispettivi suoceri; se questi regali non esistono più in natura, verrà invece dato il loro valore monetario.

Non ci sarà mai alcuna restituzione di regali quando la rottura del fidanzamento è causata dalla morte del fidanzato o fidanzata o da demenza non causata dall'uso di alcol o stupefacenti.

Articolo 200: La prova della promessa di matrimonio e del carattere abusivo della rottura spetta alla parte che chiede il risarcimento. Si può fare con qualsiasi mezzo. Tuttavia, le somme di denaro date ai suoceri non sono ammissibili come prova della promessa di matrimonio e non possono essere restituite.

Articolo 201: Le azioni fondate sugli articoli 198 e 199 si prescrivono entro un anno dalla data di rottura del fidanzamento.

Articolo 202: Nessuna azione può essere concessa per costringere una fidanzata o un fidanzato che rifiuta di sposarsi.

Le sanzioni convenzionali che sarebbero state previste da applicare in caso di rifiuto della celebrazione del matrimonio o in caso di rottura del fidanzamento, non possono essere eseguite.

Sezione 2

Condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio

Paragrafo I

Requisiti di età

Articolo 203: Gli uomini di età inferiore ai diciotto anni e le donne di età inferiore ai quindici anni non possono contrarre matrimonio.

Tuttavia, il Presidente della Repubblica o, in sua mancanza, il Presidente della Suprema Corte, possono concedere esenzioni dall'età per gravi motivi.

Comma 2

Ulteriori condizioni richieste per i pazzi **Articolo 204:** I

pazzi vietati possono contrarre matrimonio solo entro un intervallo di lucidità, ea condizione che vi siano autorizzati dal tutore e previo parere favorevole dello psichiatra o, in mancanza, del medico .

L'autorizzazione del tutore deve essere data almeno otto giorni prima del matrimonio, davanti all'ufficiale di stato civile del luogo in cui il matrimonio deve essere celebrato o, in mancanza, con atto autentico redatto da un notaio o dall'ufficiale di stato civile del domicilio del tutore o residenza. Il diniego di quest'ultimo verrà annotato, se presente, nelle stesse forme dell'autorizzazione.

L'autorizzazione concessa dal tutore o il rifiuto da lui opposto possono dar luogo a ricorso dinanzi al tribunal de grande instance o d'istanza del luogo ove si deve celebrare il matrimonio. Il ricorso può essere esercitato da tutti coloro che possono chiedere il divieto e anche quando si tratta di ricorso contro il diniego, dall'interdetto stesso.

Paragrafo 3

Consenso

Articolo 205: Anche se ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 203, un giovane o una ragazza che non ha compiuto 21 anni non può contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre.

In caso di rifiuto di uno dei genitori, è sufficiente il consenso di uno solo dei due. In caso di divorzio o separazione personale sarà sempre richiesto il consenso di chi ha l'affidamento del figlio.

Se uno del padre e della madre è morto o impossibilitato a manifestare la sua volontà, il consenso dell'altro è sufficiente, lo stesso varrà per i figli di cui non è stato possibile stabilire la filiazione paterna.

Articolo 206: Se il padre e la madre sono morti o impossibilitati a esprimere la loro volontà, o privati della loro autorità, il consenso deve essere dato dal tutore o dal consiglio di tutela e, in mancanza, dagli antenati o dagli antenati più vicini in ciascuno. riga.

In caso di rifiuto da parte di uno o più di detti antenati o avi, il consenso degli altri o di uno di essi

Articolo 207: L'adottante non può contrarre matrimonio prima dei 21 anni senza il consenso dell'adottante.

Se è stata adottata da due coniugi, si applicano le norme previste dall'articolo 205.

Se l'adottante o gli adottanti sono deceduti o impossibilitati a manifestare la propria volontà, il consenso è dato dal tutore. Tuttavia, se l'adottato ritorna presso la famiglia d'origine, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 205 e 206.

Articolo 208: Quando il padre, la madre e gli antenati sono deceduti, o in stato di assenza, o quando, essendo sconosciuta la loro residenza, non hanno dato notizie per un anno, il figlio minore senza tutore e ha deciso di entrare in matrimonio deve fare una dichiarazione scritta di questi fatti davanti al tribunale di grande instance del luogo in cui il matrimonio deve essere celebrato. Questo tribunale, dopo l'istruttoria, autorizzerà o rifiuterà la celebrazione del matrimonio programmato.

Le dichiarazioni mendaci rese dal minore nei casi previsti dal presente articolo sono punite con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con la multa da 10.000 a 50.000 franchi o con una sola di queste due pene.

Articolo 209: Il consenso, salvo i casi in cui sia dato dal Consiglio di tutela o dal tribunale, può essere dato oralmente all'atto della celebrazione del matrimonio o con atto autentico redatto dal notaio o dallo stato civile del domicilio o della residenza del tutore o dell'ascendente autorizzato a prestare il consenso.

L'atto di consenso, la deliberazione del Consiglio di tutela o la decisione del tribunale che autorizza la celebrazione della proposta di matrimonio devono contenere, a pena di nullità, i cognomi, i nomi, le date e i luoghi di nascita e il domicilio dei futuri sposi e di tutti coloro che hanno partecipato all'atto, nonché il loro grado di parentela.

Articolo 210: Il figlio minore che produce un atto di consenso di uno o più dei suoi antenati o di un tutore o che li fa intervenire al momento della celebrazione del matrimonio, deve esibire contemporaneamente il certificato di morte del padre e madre o una decisione del tribunale o un atto di notorietà emesso dal presidente del tribunale che stabilisca che questi ultimi sono impossibilitati ad esprimere la propria volontà o privati della potestà paterna.

Articolo 211: Ciascuno dei coniugi deve acconsentire personalmente al matrimonio al momento della sua celebrazione.

Articolo 212: Il consenso non è valido se estorto con violenza e minacce, o se è stato dato solo a seguito di un errore riguardante la religione del coniuge, il suo grave stato di salute al momento della celebrazione del matrimonio, o sulla conformazione fisica del coniuge che non possiede gli organi necessari alla consumazione del matrimonio.

L'errore sulla nazionalità è considerato come un errore sull'identità civile.

Paragrafo 4

Impedimenti temporanei

Articolo 213: Una donna non può contrarre un secondo matrimonio prima dello scioglimento del primo. Lo stesso dicasi per l'uomo che abbia optato per il matrimonio monogamo, salvo quanto disposto dall'articolo 178 del presente codice.

La donna che, essendo impegnata nei vincoli di un matrimonio, ne abbia contratto un altro prima dello scioglimento del precedente sarà punita con la reclusione da cinque giorni a un mese e con la multa da franchi 2.000 a franchi 24.000, ovvero con una di queste due pene soltanto. In caso di recidiva, tali sanzioni saranno raddoppiate. Lo stesso avverrà per l'uomo che abbia optato per il matrimonio monogamo, salvo quanto disposto dal precedente articolo 178.

Articolo 214: La donna divorziata, vedova o annullata non può, meno di 300 giorni dopo il divorzio, la morte del coniuge o l'annullamento del matrimonio, contrarre una nuova unione senza aver presentato un certificato di non gravidanza. il luogo della celebrazione.

La donna che non può presentare tale documento può risposarsi solo al termine di un termine di 300 giorni che decorre dal giorno dell'ordinanza che autorizza i coniugi ad avere domicilia o residenze separate o, in mancanza, dal giorno in cui è pronunciata la sentenza di divorzio è diventato definitivo; in caso di morte del marito o di annullamento del matrimonio, tale termine decorre dal giorno della morte o dell'annullamento.

Articolo 215: Il termine di 300 giorni previsto dall'articolo precedente termina in caso di parto.

D'altra parte, il presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione deve essere celebrato il matrimonio può, con ordinanza emessa a semplice domanda, abbreviare tale termine quando risulti che da 300 giorni il precedente marito non ha convissuto con il suo moglie.

Infine, il termine di 300 giorni non può essere richiesto a una donna la cui assenza del marito sia stata dichiarata dal tribunale.

Paragrafo 5

Divieti ed esenzioni

Articolo 216: Il matrimonio è vietato tra ascendenti e discendenti della stessa linea e tra fratello e sorella, zio e nipote, zia e nipote, primi cugini e primi cugini.

E' altresì vietato tra adottante e adottato, tra uno di essi e il coniuge o discendenti dell'altro, nonché tra i figli adottivi dello stesso soggetto.

È ancora vietato tra l'uomo e la madre delle sue ex mogli, concubine o fidanzate, tra l'uomo e l'ex moglie o fidanzata di suo figlio, tra l'uomo e la figlia delle sue ex mogli o concubine nata in altra unione.

Infine, è vietato tra cognato e cognata, vale a dire tra un uomo e la sorella di sua moglie, a meno che la persona che ha creato l'alleanza non sia morta.

Articolo 217: In mancanza di una filiazione legalmente stabilita, l'esistenza di un vincolo notorio di filiazione è sufficiente a comportare gli impedimenti previsti nell'articolo precedente.

Articolo 218: Il Presidente della Repubblica può revocare, per gravi motivi, i divieti matrimoniali previsti dal presente comma.

Sezione 3

Adempimenti preliminari al matrimonio

Articolo 219: Il matrimonio non può essere celebrato prima della pubblicazione delle pubblicazioni effettuate, su richiesta dei futuri sposi, presso il municipio o presso la sede del centro di stato civile in cui il matrimonio deve essere celebrato.

Il cancelliere procede a tale pubblicazione mediante affissione affissa sulla porta del municipio o della sede del centro di stato civile in cui deve essere celebrato il matrimonio. Detto municipio o tale sede sarà il municipio o la sede del centro di stato civile nella cui circoscrizione ha il domicilio o la residenza almeno uno dei coniugi stabilito da un mese di residenza continuativa alla data di pubblicazione.

La pubblicazione prevista al comma precedente viene rifiutata se uno dei futuri coniugi non ne ha la capacità contrarre matrimonio o se vi è un legittimo impedimento.

I futuri coniugi possono, a semplice richiesta, impugnare tale diniego innanzi al Presidente del tribunale. Istanza o alta istanza del luogo della celebrazione, che governerà per ordine.

Articolo 220: Nessun ufficiale di stato civile può procedere alla pubblicazione prevista dall'articolo precedente, né in caso di dispensa dalla pubblicazione, alla celebrazione del matrimonio, solo dopo la consegna da parte di ciascuno dei futuri sposi di un estratto dell'atto di nascita dell'interessato o una sentenza sostitutiva; per i minorenni, l'atto di rinuncia dei genitori o del tutore, e per il futuro marito, l'atto di rinuncia o non rinuncia alla poligamia.

L'atto di rinuncia o di non rinuncia alla poligamia sarà redatto da un notaio o, in mancanza, dall'ufficiale di stato civile, alla presenza della futura moglie alla quale sarà letto.

Articolo 221: L'estratto dell'atto di nascita non deve essere stato rilasciato per più di due mesi o, per gli estratti rilasciati da agenti diplomatici e consolari del Gabon nonché da autorità pubbliche straniere, per più di sei mesi.

Articolo 222: Colui dei futuri coniugi che non è in grado di ottenere questo estratto può integrarlo con un atto di notorietà redatto dal tribunale distrettuale, dal giudice distrettuale o dal notaio del luogo di nascita o, in mancanza, del domicilio della persona interessata.

L'atto di notorietà contiene le stesse indicazioni di quelle previste dall'articolo 167 e deve essere sottoscritto dall'autorità che l'ha redatto e dai testimoni che hanno garantito l'esattezza dei fatti ivi riportati. I testimoni che non sanno firmare appongono le loro impronte digitali.

L'atto di notorietà, una volta costituito, viene poi presentato al tribunale di grande instance del luogo di celebrazione del matrimonio. Questo tribunale, sentito il pubblico ministero, concede o rifiuta l'omologazione, a seconda che ritenga sufficienti o insufficienti i fatti richiamati e le cause che impediscono la revoca dell'atto.

Articolo 223. Il manifesto di cui al primo comma dell'articolo 219 deve indicare, a pena di nullità, i cognomi, i nomi, le professioni, il domicilio e la residenza dei futuri sposi, nonché l'opzione del matrimonio monogamo o poligamo e la regime prescelto.

Essa rimarrà affissa per dieci giorni, escluso quello della pubblicazione.

Se l'esposizione viene interrotta prima della scadenza di questo periodo, viene menzionato sul manifesto che sarà cessato da apporre.

Articolo 224: Se il matrimonio non è stato celebrato entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di pubblicazione, può essere celebrato solo dopo una nuova pubblicazione.

Articolo 225. Il presidente del tribunale di grande instance o d'instance o, in sua mancanza, il sottoprefetto del circondario in cui deve essere celebrato il matrimonio possono, per gravi motivi, dispensare i futuri sposi dall'osservanza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 223, e anche della pubblicazione.

Sezione 4

obiezioni al matrimonio

Articolo 226: Il diritto di opporsi alla celebrazione del matrimonio spetta al padre e alla madre e, in assenza del padre e della madre, agli antenati e agli antenati e al tutore. Tuttavia, dopo la revoca giudiziale dell'opposizione dell'ascendente o del tutore, nessuna nuova opposizione presentata da altro ascendente o dal tutore è ammissibile e non può ritardare la celebrazione.

In mancanza di ascendenti o tutori, fratelli o sorelle, zii o zie, cugini e cugini di primo grado, maggiorenni, possono proporre opposizione fondata unicamente sullo stato di demenza del congiunto; ma questa opposizione sarà accettata solo a condizione che l'opponente avvii il divieto e lo faccia decidere il prima possibile.

Il diritto di proporre opposizione spetta anche, in caso di monogamia, a chiunque sia legato da matrimonio con uno che propone di contrarre un altro.

Infine, il diritto di proporre opposizione spetta alla Procura della Repubblica ogniqualvolta venga portato alla sua attenzione un impedimento di ordine pubblico.

Articolo 227: L'opposizione deve essere fatta per iscritto, con firma legalizzata. Chi non sa firmare appone le proprie impronte davanti all'ufficiale di stato civile del luogo ove si trova il domicilio dell'opponente o, in mancanza, davanti al questore o al comandante del corpo di gendarmeria.

I commissari di polizia, il comandante della brigata della gendarmeria provvederanno poi a che l'atto dell'opposizione stabilisca la qualità che conferisce all'opponente il diritto di presentarla, nonché i motivi dell'opposizione.

L'obiezione sarà poi consegnata o comunicata per posta alla Cancelleria del luogo della celebrazione. Quest'ultimo è tenuto a respingere puramente e semplicemente ogni opposizione che non sia fondata su un legittimo impedimento.

Articolo 228: L'ufficiale di stato civile porta immediatamente all'attenzione dei futuri sposi l'opposizione ricevuta e trattenuta.

Articolo 229: L'opposizione al matrimonio non può essere presa in considerazione se il suo autore non rivolge al presidente del tribunale del luogo della celebrazione, nella stessa busta della sua opposizione e sotto la busta del cancelliere, una domanda di interdizione la solennizzazione del matrimonio.

Il presidente del tribunale delibera con ordinanza. Tale ordinanza è impugnabile e la corte d'appello è chiamata a pronunciarsi entro dieci giorni dal ricevimento del fascicolo.

Articolo 230: In caso di rigetto di un'opposizione, il cancelliere è tenuto a procedere alla celebrazione o a rilasciare un certificato di pubblicazione.

Il certificato di pubblicazione autorizza i fidanzati a sposarsi nel mese successivo, davanti a qualsiasi Ufficiale Stato civile del Gabon.

Sezione 5

Dalla celebrazione del matrimonio

Articolo 231: Il matrimonio è celebrato pubblicamente nella sala delle nozze, alla presenza di due testimoni maggiorenni.

Può, in caso di grave impedimento e con l'autorizzazione del presidente del tribunale, essere celebrata presso il domicilio di una delle parti. Quando invece sussiste il pericolo imminente di morte di uno dei futuri coniugi, l'ufficiale di stato civile può celebrare il matrimonio nel luogo ove si trova il morente e previa autorizzazione delle predette autorità.

In quest'ultimo caso, il matrimonio può essere celebrato, anche se nessuno dei coniugi ha una residenza di un mese nella giurisdizione del luogo della celebrazione. I matrimoni così celebrati saranno menzionati negli atti di matrimonio.

Articolo 232: L'ufficiale di stato civile, assicurata la presenza dei due testimoni, legge ai futuri sposi gli articoli 177, commi 5 e seguenti, 252, 253 e 259, commi 1, 2 e 3 del presente codice.

Successivamente, l'ufficiale di stato civile interroga ciascuno dei futuri coniugi sulla propria opzione matrimonio poligrafico o monogamo.

Nel caso in cui i futuri sposi confermino la loro opzione per l'impegno monogamo, l'ufficiale di stato civile chiede poi loro di indicare anche il regime matrimoniale che hanno scelto, ovvero se hanno stipulato una convenzione matrimoniale ai sensi dell'articolo 306 del presente codice.

In caso di omissione del cancelliere, i coniugi si presumono, salvo prova contraria, sposati in forma poligama e soggetta al regime giuridico della separazione dei beni.

Infine, l'ufficiale di stato civile chiede ai futuri sposi se desiderano essere uniti dal vincolo matrimoniale. Dopo la loro risposta affermativa, li dichiara legalmente uniti dal vincolo del matrimonio, in virtù del loro mutuo consenso. Immediatamente redige l'atto di matrimonio, che dà lettura e consegna subito copia agli sposi, oltre all'atto di matrimonio e al libretto di famiglia. Il matrimonio religioso può avvenire solo su presentazione del certificato di matrimonio.

Articolo 233: Salve le eventuali sanzioni disciplinari, è punito con la multa da 2.000 a 24.000 franchi e con la reclusione da 5 giorni a 1 mese o con una sola di queste due pene, «L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio quando è previsto un impedimento poiché in questo capitolo avrebbe potuto essergli rivelato esaminando i documenti che sono stati prodotti o che avrebbe dovuto richiedere ai futuri sposi.

Lo stesso dicasi per l'ufficiale di stato civile che abbia celebrato un matrimonio senza osservare le prescrizioni del presente capitolo.

Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo saranno pronunciate su mandato del Procuratore Generale, dall'art tribunale distrettuale o superiore del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio.

Sezione 6

Prova di matrimonio

Articolo 234: Il matrimonio è provato dall'atto di matrimonio o, in mancanza, dal possesso dello stato civile o da un atto di notorietà.

Articolo 235: Il possesso dello stato è consentito solo in caso di comprovata perdita, distruzione o inesistenza dei registri di stato civile. È stabilito da un sufficiente incontro dei fatti che suppongono l'esistenza del vincolo matrimoniale. I principali di questi fatti sono: - che l'uomo e la donna portano lo stesso nome; - che si trattino reciprocamente come marito e moglie; - che siano riconosciuti come tali dalla famiglia e dalla società.

Articolo 236: Quando è assolutamente impossibile ottenere l'atto di matrimonio a causa di guerre o incendi, la prova del matrimonio può essere fatta, previa autorizzazione del tribunale, mediante un atto di notorietà redatto sia da agenti diplomatici che consolari del Gabon, o da autorità pubbliche straniere.

La dichiarazione giurata deve indicare la data dalla quale il matrimonio è esistito, se del caso, la data in cui ha cessato di esistere.

Sezione 7

Nullità del matrimonio

Articolo 237: L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 203, primo comma, 213, 216 del presente codice, nonché dell'identità di genere, comporta la nullità assoluta del matrimonio.

Il tribunale può anche pronunciare la nullità del matrimonio per violazione grave o dolosa degli articoli 219 e 231.

Articolo 238: L'azione di nullità basata sull'inosservanza delle disposizioni degli articoli 213, 216, o sull'identità di genere, può essere promossa da qualsiasi interessato e, durante la vita dei coniugi, dal Pubblico Ministero.

L'azione di nullità fondata sull'inosservanza delle disposizioni degli articoli 203, primo comma, può essere esercitata solo dal coniuge che non abbia raggiunto l'età richiesta, dal padre e dalla madre o dal tutore, o da altri ascendenti chiamati a consenso al matrimonio e, durante la vita dei coniugi, dal Pubblico Ministero. Il padre, la madre, il tutore o gli ascendenti che hanno acconsentito a questo matrimonio non sono ammissibili all'azione di nullità.

L'azione di nullità fondata sulla violazione delle disposizioni degli articoli 219 e 231 può essere esercitata solo dai coniugi e dal padre, dalla madre, dal tutore, dall'ascendente o dagli ascendenti che non hanno acconsentito al matrimonio e, sui coniugi viventi, dal Pubblico ministero.

Articolo 239. Il matrimonio contratto da coniugi che non avevano ancora l'età richiesta o uno dei quali non l'aveva raggiunta non è più impugnabile: 1° quando il coniuge o i coniugi hanno raggiunto tale età; 2° quando la donna ha concepito.

Articolo 240: Quando vi è il possesso continuativo dello stato e si rappresenta l'atto di celebrazione del matrimonio, nessuno può chiedere la nullità del matrimonio per violazione degli articoli 219 e 231.

Articolo 241: Se, in caso di bigamia, i coniugi si oppongono alla nullità del primo matrimonio, si deve giudicare preventivamente la validità o la nullità di questo matrimonio.

Articolo 242: L'azione di annullamento basata sull'articolo 212 può essere esercitata solo dal coniuge il cui consenso non è stato dato.

L'azione di annullamento ex articolo 212 può essere esercitata solo dal coniuge il cui consenso non è stato libero o che è stato tratto in inganno. Cessa di essere ammissibile qualora vi sia stata convivenza continuativa per 6 mesi da quando il coniuge ha acquisito la piena libertà o l'errore sia stato suo.
riconosciuto.

L'azione di annullamento per violazione dell'articolo 202 può essere esercitata solo dall'interdetto stesso, dal suo tutore e da coloro che possono chiedere l'interdetto.

Articolo 243: Qualsiasi matrimonio contratto senza il consenso richiesto dagli articoli 205, 206, 207 e 208 può essere annullato dal tribunale su richiesta di coloro il cui consenso era richiesto, quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato da coloro il cui consenso era necessario, o quando è trascorso un anno senza che si siano lamentati da parte loro da quando sono venuti a conoscenza del matrimonio. Né può essere portata dal marito quando questi abbia raggiunto la maggiore età.

Articolo 244: Quando entrambi i coniugi sono stati implicati, la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ha autorità di cosa giudicata nei confronti di tutti.

Articolo 245: Il dispositivo della sentenza che pronuncia la nullità è oggetto della trascrizione e delle menzioni previste dall'articolo 287, ed è oggetto della pubblicazione prevista dal codice di procedura civile.

Articolo 246: La nullità del matrimonio ha effetto solo dal giorno in cui la decisione che pronuncia la nullità è passata in giudicato. Il matrimonio si considera sciolto da quel giorno.

Tuttavia, per quanto riguarda i beni, lo scioglimento risale, per quanto riguarda i suoi effetti tra i coniugi, al giorno della richiesta, ma è opponibile ai terzi solo dal giorno della trascrizione prevista dall'articolo precedente.

Tuttavia, tutte queste disposizioni non precludono la validità di un nuovo matrimonio contratto in precedenza cancellazione del precedente.

Articolo 247: Se i due coniugi sono stati dichiarati in malafede dal tribunale, si considera che il matrimonio nullo non sia mai esistito sia nei rapporti tra i coniugi tra loro sia nei rapporti con i terzi.

Restano invece legittimi i figli nati da matrimonio dichiarato nullo, anche se il padre e la madre non erano in buona fede. L'affidamento del bambino sarà deciso dal tribunale.

Articolo 248: Se uno solo dei coniugi è stato dichiarato in malafede, il matrimonio nullo si considera mai esistito nei suoi confronti.

L'altro coniuge beneficia delle disposizioni dell'articolo 244 del presente codice nonché delle donazioni concesse dal coniuge in malafede o dai genitori di quest'ultimo.

Sezione 8

Sul matrimonio di un gabonese all'estero

Articolo 249: In un paese straniero, il matrimonio tra gabonesi o tra gabonesi e stranieri è valido se è stato celebrato nelle forme ivi utilizzate. Deve comunque essere preceduto da una pubblicazione effettuata presso il domicilio dei genitori e presso il luogo di nascita in Gabon di ciascuno dei coniugi o, in mancanza, presso il municipio del capoluogo.

Articolo 250: Il matrimonio di un gabonese all'estero contratto senza osservare le disposizioni degli articoli 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 213 di questo codice può essere dichiarato nullo.

Può essere dichiarato nullo anche il matrimonio di un gabonese contratto all'estero in violazione degli articoli 211 e 212. Lo stesso vale in caso di errore di identità di genere.

Articolo 251: La nullità del matrimonio di un gabonese all'estero obbedisce alle stesse regole di quelle previste nella sezione VII di questo capitolo.

Capitolo II **effetti del matrimonio**

Articolo 252: Per effetto del matrimonio, il marito deve protezione alla moglie, la moglie deve obbedienza al coniuge. Gli sposi si devono reciprocamente fedeltà, aiuto, assistenza.

Articolo 253: Il marito è il capofamiglia. Egli esercita questa funzione nell'interesse comune della famiglia e dei figli.

La moglie contribuisce con il marito ad assumere la direzione morale e materiale della famiglia, e la prosperità di questa, ad allevare i figli ea preparare la costituzione di questi ultimi.

La moglie sostituisce il marito nelle sue funzioni di capofamiglia, se questi è impedito o assente, o se è condannato per abbandono. Lo stesso vale se il marito abbandona volontariamente la convivenza o se è impossibilitato ad esprimere la sua volontà a causa del suo allontanamento o per qualsiasi altra causa.

Articolo 254: La scelta della residenza della famiglia spetta al marito; la donna è obbligata a vivere con lui e lui è obbligato a riceverla.

Quando la residenza fissata dal marito presenta pericoli fisici o morali per la famiglia, la moglie può essere autorizzata dal tribunale ad avere altra residenza per sé e per i figli.

I coniugi non possono disporre, l'uno senza l'altro, dei diritti con cui è assicurato l'alloggio della famiglia, né dei mobili di cui essa è arredata.

Il coniuge che non ha acconsentito all'atto di disposizione può chiederne l'annullamento; l'azione di nullità gli è aperta entro un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto, senza tuttavia essere proposta oltre un anno dallo scioglimento del regime matrimoniale.

Articolo 255: Il matrimonio non pregiudica la capacità giuridica dei coniugi, ma i loro poteri possono essere limitati dal regime matrimoniale o dalla legge.

Articolo 256: Il coniuge può essere autorizzato dal tribunale a compiere da solo un atto per il quale sono necessari l'assistenza e il consenso del coniuge, se quest'ultimo non è in grado di esprimere la propria volontà o se il suo rifiuto non è giustificato dagli interessi della famiglia .

L'atto compiuto alle condizioni fissate dall'autorizzazione del tribunale è opponibile al coniuge cui sia mancata l'assistenza o il consenso.

Articolo 257: La moglie ha, in tutti i regimi, il potere di rappresentare il marito per le necessità correnti della famiglia, e di utilizzare per queste necessità i fondi che egli lascia nelle sue mani.

Ai sensi del comma precedente, la donna può, con la sola firma, aprire un conto corrente depositare o prelevare fondi riservati alle necessità domestiche.

L'apertura di questo conto deve essere comunicata dal depositario al marito e il saldo del conto non può essere debitore solo in forza di espresso mandato di quest'ultimo.

Articolo 258: Ciascuno dei coniugi è vincolato dagli impegni assunti dall'altro per il mantenimento della famiglia e l'educazione dei figli.

Tuttavia, la solidarietà non ha luogo per spese manifestamente eccessive, avuto riguardo alle capacità e lo stile di vita del nucleo familiare, l'utilità o l'inutilità dell'operazione, la buona o malafede del terzo.

La solidarietà non si applica anche agli obblighi derivanti da acquisti rateali, se non sono stati conclusi con il consenso di entrambi i coniugi.

Articolo 259: Se le convenzioni matrimoniali non regolano il contributo dei coniugi alle spese della famiglia, vi contribuiscono in proporzione alle rispettive facoltà.

Le spese matrimoniali ricadono principalmente sul marito. Egli è obbligato, secondo le sue facoltà e condizioni, a provvedere alla donna tutto quanto è necessario per le necessità della vita.

La donna compie il suo contributo detraendolo dalle risorse che amministra e godimento, dal suo contributo alla comunità e dalla sua attività in casa o dalla sua collaborazione nella professione del marito.

Se uno dei coniugi non adempie ai propri obblighi, può essere costretto a farlo, su richiesta dell'altro coniuge, con decisione del tribunale. I giudici, invece, possono ordinare ai debitori del coniuge moroso di versare in tutto o in parte i loro pagamenti nelle mani dell'altro coniuge; possono altresì prescrivere tutte le misure urgenti necessarie per tutelare gli interessi della famiglia, in particolare mediante il pignoramento del salario.

Articolo 260: Nei matrimoni poligami è vietato utilizzare il reddito di una delle mogli a vantaggio delle altre.

Articolo 261: La moglie può esercitare la professione di sua scelta, a meno che il marito chieda al tribunale di vietarle, nell'interesse della famiglia, di esercitare tale professione.

Essa può sempre, per le esigenze di questa professione, alienare o obbligare in piena proprietà solo i suoi beni personali.

Gli impegni assunti dalla moglie nell'esercizio di questa professione sono inopponibili al marito se quest'ultimo non ha espresso il proprio consenso. I creditori verso i quali la donna è obbligata non possono esercitare le loro azioni sul bene comune.

Articolo 262: Quando una donna esercita una professione o l'amministrazione e il godimento dei suoi beni personali, può avere un conto corrente aperto a proprio nome.

Articolo 263: In tutti i regimi, ciascuno dei coniugi riceve i propri guadagni e salari, e può disporre liberamente dopo aver assolto le spese del matrimonio.

Capitolo III

Scioglimento del matrimonio e separazione legale

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 264: Il matrimonio si scioglie:

- 1° per la morte di uno dei coniugi;
- 2° da un divorzio pronunciato legalmente;
- 3° con sentenza pronunciata dopo la dichiarazione di assenza.

Si dissolve anche quando dichiarato nullo.

In caso di morte del marito, la moglie continua a vivere nella casa comune fino al momento in cui, successivamente accordo tra le due famiglie, indipendentemente dal fatto che lei ritorni o meno alla sua casa di famiglia.

Articolo 265: Il ripudio è proibito.

Ogni ripudio accertato esonera la donna dai suoi doveri di convivenza, obbedienza e fedeltà e comporta la separazione dei beni nel giorno del ripudio.

Sezione 2

Di divorzio

Paragrafo 1

Cause di divorzio

Articolo 266 : Il divorzio può essere pronunciato su domanda di uno dei coniugi in caso di:

- 1°) adulterio del coniuge; 2°) condanna definitiva dell'altro coniuge ad una pena detentiva pari o superiore ad un anno per un delitto o un dolo di diritto comune;
- 3°) eccessi, abusi e gravi ingiurie che rendano intollerabile la vita coniugale;

4°) alcolismo inveterato o uso di stupefacenti; 5°) grave violazione da parte del coniuge degli obblighi derivanti dal matrimonio; 6°) violazione dell'impegno assunto sulla scelta del matrimonio monogamo previsto dall'articolo 177, comma 5, del presente codice, fermo restando quanto previsto dall'articolo 178 del presente codice.

Il divorzio può essere pronunciato anche su richiesta di uno dei coniugi quando il coniuge conduce una vita così disonorevole che la convivenza diventa insopportabile per il richiedente. Lo stesso vale in caso di assenza dichiarata ai sensi degli articoli 130 e seguenti del presente codice.

Quando due coniugi sono separati di fatto da almeno tre anni, il divorzio può essere pronunciato in sede richiesta congiunta dei due coniugi o su richiesta di uno di essi, solo per questo fatto.

Paragrafo 2

Cause che impediscono alla domanda di divorzio di fare il suo corso

Articolo 267: La domanda di divorzio deve essere respinta in caso di riconciliazione tra i coniugi avvenuta o da quando il richiedente è venuto a conoscenza dei fatti addotti nella sua domanda, o dopo questa domanda.

In entrambi i casi, l'attore può comunque proporre una nuova azione per giusta causa o scoperto dopo la riconciliazione e invocare i vecchi casi a sostegno della sua affermazione.

Se il richiedente il divorzio nega che vi sia stata conciliazione, l'imputato lo proverà, per iscritto o mediante testimoni.

Articolo 268: L'azione di divorzio si estingue per morte di uno dei coniugi avvenuta prima che la sentenza o l'ordinanza che pronuncia il divorzio diventi definitiva.

Paragrafo 3

Procedimenti di divorzio

Articolo 269: Il coniuge che vuole presentare una domanda di divorzio presenta, di persona, la sua domanda al presidente del tribunale o al giudice delegato al divorzio dal presidente del tribunale.

Il presidente del tribunale o il giudice competente è quello del luogo di residenza effettiva dell'imputato.

In caso di impedimento debitamente constatato, il giudice si reca, assistito dal suo cancelliere, presso il domicilio del coniuge ricorrente.

In caso di divieto lieve, l'istanza di scioglimento del divorzio può essere presentata solo dal tutore in data requisizione o con l'autorizzazione dell'interdetto.

Articolo 270: Il giudice, sentito l'attore e formulate le osservazioni che ritiene opportune, dispone in calce all'istanza che le parti si compaiano dinanzi a lui nel giorno e nell'ora da lui indicati, per la conciliazione, e compia esecutore per servire la citazione.

La citazione in conciliazione deve essere notificata, a pena di nullità, almeno otto giorni prima della data dell'udienza di conciliazione, oltre i termini a distanza. Viene consegnato in busta chiusa.

Articolo 271: Nel giorno indicato, il giudice ascolta le parti separatamente, quindi le riunisce per tentare la conciliazione. Se una delle parti si trova nell'impossibilità di adire il giudice, il magistrato determina il luogo in cui si tenterà la conciliazione o dà incarico di sentire l'imputato.

Le parti sono tenute a comparire personalmente, senza poter essere assistite da avvocati o difensori.

Articolo 272: In caso di mancata conciliazione o di inadempienza, il giudice emette un'ordinanza in cui constata l'omessa conciliazione o l'inadempienza e autorizza l'attore a citare in giudizio il coniuge.

Tuttavia, prima di autorizzare l'attore a convocare il coniuge, il giudice può, a seconda delle circostanze, rinviare le parti per un periodo non superiore a 6 mesi. Trascorso tale termine e su nuova convocazione, il giudice effettua un nuovo tentativo di conciliazione. Egli può rinnovare il termine di rinvio in una o più volte, senza che la sua durata complessiva superi un anno.

L'ordinanza emessa dal giudice in materia di rinvio o di rinnovo non è suscettibile né opposizione o ricorso.

Articolo 273: In caso di mancata conciliazione, inadempienza o rinvio, il giudice può autorizzare i coniugi a risiedere separatamente o ingiungere a uno di essi di lasciare la residenza comune. Decide, ove applicabile, sulla restituzione degli effetti personali, sulle richieste relative agli alimenti per la durata del procedimento e su altre disposizioni.

Può autorizzare uno dei coniugi a prendere provvedimenti di tutela sui beni della comunione e sui beni di cui l'altro coniuge ha l'amministrazione o il godimento. Egli può, in particolare, autorizzare l'apposizione di sigilli e nominare, se necessario, un sequestratore di detti beni o di alcuni di essi.

I sigilli si tolgono a domanda della parte più diligente; gli oggetti e i valori sono inventariati e periti, e il coniuge che ne è in possesso è nominato custode giudiziario, a meno che non siano consegnati al sequestratore.

Il giudice può altresì, su richiesta di uno dei coniugi, di un familiare, del pubblico ministero o anche d'ufficio, ordinare i provvedimenti che ritenga necessari nell'interesse dei figli minorenni. A tal fine, ha la possibilità di incaricare qualsiasi persona qualificata di raccogliere informazioni sulle condizioni di vita e di educazione dei figli e sui provvedimenti da adottare in ordine alla loro custodia.

Art. 274. I provvedimenti previsti dall'articolo precedente possono essere prescritti anche prima della comparizione dei coniugi in conciliazione con ordinanza del giudice, su richiesta dell'interessato e previo rinvio.

Dopo la comparizione dei coniugi in conciliazione e comunque, tali provvedimenti possono, in caso di urgenza, essere disposti, revocati o modificati dal giudice del rito sommario.

Articolo 275: L'ordinanza sui provvedimenti provvisori è provvisoriamente esecutiva. È soggetto a ricorso.

Articolo 276: Il coniuge attore che è stato autorizzato a convocare il coniuge deve utilizzare questa autorizzazione entro venti giorni dall'ordinanza; in difetto, i provvedimenti cautelari disposti a suo favore cessano automaticamente allo scadere di tale termine.

Quando il tribunale è adito, può ordinare, revocare o modificare i provvedimenti provvisori previsti dall'art 273 del presente codice.

Se è necessario convocare testimoni, questi vengono ascoltati dal tribunale e in contraddittorio. Tranne discendenti, i servi dei coniugi possono essere ascoltati come testimoni per i genitori.

Il tribunale non può pronunciare il divorzio senza aver disposto la comparizione personale dei coniugi.

Salvo grave impedimento debitamente annotato, l'attore che non si presenta vedrà rigettare la domanda e l'imputato che non si presenta è condannato ad una multa civile che non può superare i 20.000 franchi.

I dibattiti non sono pubblici, ma la sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

Articolo 277: L'attore può, in ogni caso, trasformare la sua istanza di divorzio in istanza di separazione legale. La domanda di separazione personale non può essere trasformata in domanda di divorzio.

Le domande riconvenzionali di divorzio possono essere depositate su semplice istanza.

Articolo 278: Sebbene la domanda sia fondata, il tribunale può sospendere la pronuncia della sentenza per un periodo che non può superare un anno. La sua decisione non è soggetta ad appello.

Se, decorso il termine fissato dal giudice, i coniugi non si sono riconciliati, il giudice pronuncia la sentenza di divorzio per volere di uno dei coniugi.

Articolo 279: Quando la citazione non è stata consegnata personalmente all'imputato e questa parte è inadempiente, il tribunale può, prima di pronunciare la sentenza nel merito, ordinare l'inserimento sui giornali di un avviso destinato a informare questa parte della richiesta di cui è stato oggetto.

La sentenza o la sentenza che pronuncia il divorzio in contumacia, nonché eventualmente la sentenza che infligge la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 276, è notificata da un ufficiale giudiziario o da un ufficiale giudiziario.

Se tale notificazione non è stata fatta personalmente, il Presidente dispone, a semplice richiesta, la pubblicazione sui giornali di un estratto della sentenza. L'opposizione è ammissibile entro un mese dalla notificazione, se fatta personalmente, e, altrimenti, entro 8 mesi dall'ultimo atto di pubblicazione.

Articolo 280: In caso di appello, la causa è discussa in camera di consiglio. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

Le domande riconvenzionali possono essere impugnate senza essere considerate come nuove domande.

La trasformazione di una domanda di divorzio in una domanda di separazione legale può avvenire, anche in appello.

Al contrario, una separazione legale non può essere trasformata in una domanda di divorzio dinanzi alla corte d'appello.

La domanda riconvenzionale di separazione legale può essere proposta in appello su una domanda principale della stessa natura, ma il richiedente la separazione legale è inammissibile alla domanda riconvenzionale di divorzio.

Articolo 281: Le spese sono a carico dei coniugi, anche querelanti, contro i quali sarà stato pronunciato il divorzio, e la metà sono a carico di ciascuno dei coniugi, se il divorzio è stato pronunciato per reciproci torti.

Articolo 282: È vietata la riproduzione a mezzo stampa degli atti nei procedimenti di divorzio e di separazione personale. Chiunque contravverrà a questa disposizione sarà punito con la reclusione da dieci giorni a tre mesi e con la multa da franchi 10.000 a franchi 300.000, o una sola di queste due pene.

Articolo 283: Chiunque ha, con qualsiasi mezzo, tenuto o tentato di tenere il coniuge all'oscuro di una procedura di divorzio o di separazione legale diretta contro di lui, è punito con la reclusione da un mese a sei mesi e con la multa da da 20.000 franchi a 500.000 franchi, o una sola di queste due pene.

È punito con le medesime pene chiunque, con qualsiasi mezzo, abbia iniziato o continuato una procedura di divorzio o di separazione legale.

Paragrafo 4 Sentenze di divorzio

Articolo 284. Salvo quanto ai provvedimenti cautelari e alla pensione disposti in applicazione dell'articolo 292 del presente codice, i termini per il ricorso e l'opposizione sono sospensivi.

Articolo 285: La sentenza o l'ordinanza che pronuncia il divorzio non è soggetta ad acquiescenza, a meno che non sia stata pronunciata in sede di conversione della separazione personale.

Articolo 286: Il dispositivo della sentenza o dell'ordinanza che pronuncia il divorzio deve indicare, se del caso, la data della decisione che autorizza i coniugi a soggiornare separatamente. Tale data deve figurare nella nota marginale o nella trascrizione fatta ai sensi dell'articolo 287 del presente codice.

Articolo 287: Il dispositivo della sentenza o dell'ordinanza che pronuncia il divorzio è trascritto nei registri dello stato civile del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio.

Di tale sentenza o sentenza si fa menzione a margine dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita di ciascuno dei coniugi.

Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, la trascrizione è effettuata nei registri di stato civile del luogo in cui i coniugi avevano l'ultimo domicilio in Gabon e, in mancanza, nei registri di stato civile del primo distretto del Gabon capoluogo. Inoltre, la menzione della sentenza o dell'ordinanza è fatta a margine del certificato di matrimonio e di nascita se tali certificati compaiono in un registro tenuto da un'autorità del Gabon.

Articolo 288: La sentenza o l'ordinanza che pronuncia il divorzio scioglie il matrimonio nel giorno in cui diventa definitivo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 di questo codice relative al nuovo matrimonio delle donne.

Tuttavia essa è opponibile ai terzi solo dal giorno della trascrizione prevista dall'articolo precedente, a meno che non si accerti che ne erano a conoscenza. Risale invece, per quanto riguarda i suoi effetti tra coniugi, in ordine ai loro beni, al giorno della notificazione della citazione in conciliazione.

Paragrafo 5 Effetti del divorzio

Articolo 289: In caso di ricongiungimento di coniugi divorziati, sarà necessaria una nuova celebrazione del matrimonio.

Articolo 290: Dopo la pronuncia del divorzio, la donna cessa di portare il nome del marito.

Articolo 291: Il coniuge per colpa del quale è stato pronunciato il divorzio perde tutti i vantaggi che l'altro coniuge gli aveva concesso, sia per contratto di matrimonio sia dopo il matrimonio.

Il coniuge che ottiene il divorzio conserva i benefici concessigli dall'altro coniuge, anche se lo sono stati stipulato reciproco e che la reciprocità non ha luogo.

Articolo 292: Se i coniugi non si sono reciprocamente avvantaggiati, o se i benefici convenuti non sembrano sufficienti ad assicurare la sussistenza del coniuge che ha ottenuto il divorzio, il tribunale può condannare il coniuge colpevole a pagargli gli alimenti.

Questa pensione può essere modificata o annullata in caso di mutamento della situazione del creditore e il debitore. Può essere revocata anche in caso di colpa notoria del coniuge che l'ha ottenuta.

Nei matrimoni poligami l'importo della pensione non può superare un quarto del reddito del coniuge, se coniugato con due mogli, un sesto se coniugato con tre mogli, un ottavo se coniugato con quattro mogli e, se coniugato con è sposato con più di quattro mogli, a un dodicesimo del suo reddito.

Indipendentemente da ogni altro risarcimento dovuto dal coniuge nei confronti del quale è stato concesso il divorzio, i giudici possono risarcire il coniuge che ha ottenuto il divorzio per il danno materiale o morale causatogli dallo scioglimento del matrimonio.

Articolo 293: Se il divorzio è stato pronunciato per reciproca colpa dei coniugi, ciascuno di essi perde i vantaggi che l'altro gli aveva concesso e non può avvalersi delle disposizioni dell'articolo precedente.

Articolo 294: I figli sono affidati al genitore che ha ottenuto il divorzio, salvo che il tribunale, su richiesta di uno di essi, un ascendente, uno zio, una zia, un fratello o una sorella dei figli, o il Pubblico Ministero, e in vista di le informazioni raccolte non ordinano, nell'interesse dei figli, che tutte o parte di esse siano affidate all'altro genitore oa terzi.

A meno che l'interesse del figlio non vi si opponga, il padre e la madre conservano rispettivamente il diritto di sovrintendere al mantenimento e all'educazione dei figli. Con la stessa riserva godono altresì del diritto di visita alle condizioni fissate dal giudice.

Quando la persona cui è affidato l'affidamento del minore non ha adempiuto ai propri obblighi nei confronti del minore, uno dei genitori o il pubblico ministero può chiedere la modifica dell'affidamento, previa richiesta rivolta al presidente del tribunale.

Articolo 295 Ciascuno dei coniugi rimane tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, in proporzione alle sue facoltà.

Articolo 296: Il divorzio non priva i figli di nessuno dei vantaggi loro garantiti dalla legge o dagli accordi matrimoniali del padre e della madre.

Sezione 3

Di separazione legale

Articolo 297: La separazione legale può essere pronunciata per gli stessi motivi del divorzio.

Articolo 298: Alla separazione personale si applicano le disposizioni degli articoli 267, 268 e 269, commi 1, 2 e 3 del presente codice.

Il tutore di persona interdetta giudizialmente può, previa autorizzazione del consiglio di famiglia, presentare il richieder e seguire l'istanza al termine della separazione personale.

Articolo 299: Tra i coniugi, la separazione legale pone fine alla convivenza e pone fine ai poteri previsti dagli articoli 253 e 257 del presente codice.

Fa sussistere tra i coniugi i doveri di soccorso e di assistenza. Ma il coniuge contro il quale il pronunciata la separazione è vincolato dal dovere di fedeltà.

La donna separata dal corpo cessa di avere come domicilio legale il domicilio del marito.

Ogni comunicazione fatta al coniuge legalmente separato in relazione a una questione di stato deve essere indirizzata anche all'altro coniuge, a pena di nullità.

Articolo 300: La separazione legale comporta sempre la separazione dei beni.

Articolo 301: La sentenza di separazione legale produce i suoi effetti dal giorno in cui diventa definitiva.

E' opponibile ai terzi solo dal giorno della trascrizione prevista dall'articolo 287 del presente codice, a meno che non sia accertato che essi ne fossero stati preventivamente a conoscenza.

Risale, quanto ai suoi effetti tra i coniugi in ordine ai loro beni, al giorno di servizio del citazione in conciliazione.

Articolo 302: Alla separazione personale si applicano le disposizioni degli articoli 291, 292, 293 e 294 del presente codice.

Articolo 303: La ripresa volontaria della vita comune pone fine agli effetti della sentenza di separazione legale.

Restano comunque salve la separazione dei beni e le decadenze di cui all'articolo 291 del presente codice, salva la facoltà per i coniugi di stipulare nuove convenzioni matrimoniali e di concedere nuovi vantaggi.

Articolo 304: Quando la separazione legale è durata tre anni, la sentenza si trasforma automaticamente in sentenza di divorzio su domanda presentata da uno dei coniugi.

Le spese relative alla presente domanda sono interamente a carico del coniuge, stesso ricorrente, nei confronti del quale è stata pronunciata la separazione legale e per metà a carico di ciascuno dei coniugi, se la separazione è stata pronunciata a loro reciproci torti.

Le disposizioni della sentenza di separazione legale che concede gli alimenti al coniuge che ne ha ottenuto il divorzio e la sentenza sull'affidamento dei figli conservano i loro effetti.

TITOLO III REGIMI MATRIMONIALI

Capitolo I Disposizioni generali

Articolo 305: I coniugi sono posti sotto il regime di separazione dei beni come definito negli articoli da 368 a 373 di questo codice.

Tuttavia, quando c'è un matrimonio con impegno di monogamia, il regime matrimoniale è espressamente scelto dagli sposi durante la celebrazione del matrimonio.

Questa scelta riguarderà o il regime della comunità come definito nel capo II di questo titolo, o il regime della separazione dei beni, o ancora un regime convenzionale fissato per contratto, ai sensi dell'articolo 306 del presente codice.

L'ufficiale di stato civile deve menzionare tale scelta nell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art disposizioni dell'articolo 177 del presente codice.

Articolo 306. Qualsiasi regime matrimoniale scelto al di fuori di quelli previsti nel presente titolo deve essere fissato prima della celebrazione del matrimonio, in un atto detto contratto matrimoniale, redatto davanti a un notaio o, in mancanza, davanti all'ufficiale di stato civile del luogo della celebrazione, alla presenza e con il consenso simultaneo di tutte le persone che ne sono parti o dei loro rappresentanti.

Tale regime, che entrerà in vigore dal giorno della celebrazione, non può tuttavia essere contrario al buon costume o alle disposizioni successive.

Articolo 307: I coniugi non possono derogare, di comune accordo, ai doveri o ai diritti che derivano loro dal matrimonio, o dalle regole dell'autorità del padre e della madre, dell'amministrazione giudiziaria e della tutela.

Articolo 308: Fatte salve le liberalità che possono aver luogo secondo le forme e nei casi determinati dal presente codice, i coniugi non possono stipulare patti o rinunce aventi lo scopo di modificare l'ordine legale della successione.

Articolo 309: Immediatamente dopo la firma del contratto, il notaio o l'ufficiale di stato civile competente rilascia alle parti un certificato in carta semplice e gratuito, indicante i loro cognomi, nomi e domicili; i cognomi, i nomi, le qualità e le residenze dei futuri sposi, nonché la data del contratto. Tale certificato sarà consegnato dai futuri sposi all'ufficiale di stato civile, prima della celebrazione del matrimonio.

Articolo 310. Le modifiche apportate alle convenzioni matrimoniali prima della celebrazione del matrimonio devono essere registrate con altro atto redatto nella stessa forma. Nessuna modifica o controlettera è, inoltre, valida senza la presenza e il consenso simultaneo di tutte le persone ancora in vita che hanno aderito al contratto matrimoniale, o dei loro mandatari.

Le modifiche e le lettere contrarie relative ad una convenzione matrimoniale non avranno invece alcun effetto nei confronti dei terzi se non redatte a seguito di tale convenzione matrimoniale; e il notaio o l'ufficiale di stato civile non possono consegnare né gros né spedizioni della convenzione matrimoniale senza trascrivere quanto segue, la modifica o la controlettera.

Una volta celebrato il matrimonio, nessuna modifica può essere apportata al regime matrimoniale se non per effetto dell'a sentenza di separazione legale o sentenza pronunciata nel caso di cui all'articolo successivo.

Articolo 311: Dopo la celebrazione del matrimonio, ciascuno dei coniugi può chiedere al giudice la modifica del regime matrimoniale adottato quando l'applicazione delle norme di tale regime risulti contraria all'interesse del nucleo familiare.

L'istanza è proposta mediante citazione, nella forma ordinaria, dinanzi al giudice del domicilio del marito.

Questa richiesta è pubblicata per estratto in una rivista di annunci legali.

I coniugi possono altresì convenire, nell'interesse della famiglia, di modificare o cambiare integralmente il regime adottato.

In questo caso, presentano la loro richiesta sotto forma di domanda congiunta per l'approvazione di un progetto di atto redatto da un notaio o da un consulente legale, che sarà stato pubblicato in una rivista di annunci legali un mese prima del deposito dell'istanza.

Articolo 312: Prima di pronunciarsi, il tribunale ottiene le informazioni che ritiene utili e ascolta chiunque ne faccia richiesta e abbia un interesse morale e patrimoniale a tale cambiamento; la sentenza può essere pronunciata solo un mese dopo la motivazione della richiesta. Il tribunale decide con sentenza motivata, sentito il pubblico ministero.

Articolo 313: Se c'è stato un contratto di matrimonio, il dispositivo della sentenza è notificato con lettera raccomandata al pubblico ufficiale incaricato del verbale di questo contratto. Questo Ufficiale è tenuto a far menzione di questa sentenza a margine del verbale del detto contratto e non può più, pena il risarcimento dei danni, consegnarne una grossa o una spedizione senza riprodurre la menzione che figura a margine.

Articolo 314: La decisione che pronuncia o approva il cambiamento di regime ha effetto tra le parti il giorno della pronuncia della sentenza, e nei confronti dei terzi tre mesi dopo che la menzione sarà stata fatta a margine dell'atto di matrimonio.

Tuttavia, anche in mancanza di tale menzione, il cambiamento non è meno opponibile ai terzi se, in gli atti stipulati con loro, i coniugi hanno dichiarato di aver modificato il proprio regime matrimoniale.

Articolo 315: La sentenza che pronuncia o approva il cambiamento di regime matrimoniale deve essere resa pubblica mediante l'inserimento di un estratto in un giornale di annunci legali; inoltre, se uno dei coniugi è commerciante, il provvedimento è pubblicato alle condizioni e con le sanzioni previste dalla disciplina relativa al registro delle imprese commercio.

I creditori, se i loro diritti sono stati lesi, possono opporre opposizione di terzo al presente giudizio entro un anno dalla pubblicazione prevista dal primo comma del presente articolo.

Articolo 316: Il minore abilitato a contrarre matrimonio è abilitato a contrarre qualsiasi accordo matrimoniale, a condizione che sia assistito da persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

Se i patti matrimoniali sono stati conclusi senza tale assistenza, la loro cancellazione può essere chiesta dal minore o dalle persone di cui si richiedeva il consenso, ma solo fino allo scadere dell'anno successivo al raggiungimento della maggiore età.

Articolo 317: Una persona alla quale è stato nominato un avvocato giudiziario non può, senza l'assistenza di questo avvocato, stipulare patti matrimoniali.

In mancanza di tale assistenza, lui stesso o il suo legale non può richiedere la cancellazione di questi accordi solo entro un anno dal matrimonio.

Capitolo II **Del regime comunitario**

Articolo 318. Al regime comunitario previsto dall'articolo 305 si applicano le norme stabilite nelle seguenti tre sezioni:

Sezione I

Sulla composizione attiva e passiva della comunità

Paragrafo I beni della comunità

Articolo 319. La comunità è costituita attivamente: 1°) dal reddito destinato dai due coniugi alle spese domestiche; 2°) esborsi effettuati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, e provenienti sia dalla loro attività personale sia dai risparmi realizzati sui loro stipendi; 3°) di tutti i beni dati o lasciati in eredità congiuntamente a entrambi i coniugi, salvo diversa disposizione del donatario.

Articolo 320: Qualsiasi bene, mobile o immobile, si considera possesso della comunità se non è provato che uno dei coniugi ne era proprietario o possesso prima del matrimonio, o che gli è poi toccato, titolo per eredità, donazione o lascito.

Per quanto riguarda i beni mobili, tale prova è stabilita tra i coniugi come nei confronti dei terzi a titolo o documento idoneo a giustificare la consistenza o il valore.

Il giudice può anche ammettere prove per deposizione o per presunzione se scopre che un coniuge è stato presente l'impossibilità materiale o morale di ottenere un documento scritto.

Articolo 321: I beni che un coniuge possiede alla data del matrimonio o che acquisisce dopo il matrimonio per eredità o legato rimangono proprietà personale di quest'ultimo. Tuttavia, l'autore di una liberalità fatta a un coniuge può stabilire che i beni dati o lasciati vadano in comunione.

Articolo 322: Sono altresì proprie di ciascuno dei coniugi, anche se sarebbero state acquisite durante il matrimonio, vestiario e biancheria per uso personale, azioni di risarcimento per danni corporali o morali, debiti intrasferibili e pensioni, e più in generale, tutti i beni che hanno carattere personale e tutti i diritti spettanti esclusivamente alla persona.

Lo stesso vale, salvo eventuale compenso, per gli strumenti di lavoro necessari alla professione di uno dei coniugi, a meno che non siano accessori di un avviamento o di un'operazione facente parte della collettività.

Articolo 323: Rimangono patrimoniali anche i beni acquistati a titolo accessorio della proprietà, nonché le nuove garanzie e gli altri aumenti annessi ai propri valori mobiliari, salvo eventuali premi.

Formano altresì propri, per effetto della surrogazione reale, i debiti e le indennità che sostituiscono pulito.

Articolo 324: I beni acquistati in cambio di beni appartenenti direttamente ad uno dei coniugi sono essi stessi separati, salvo il compenso dovuto o dalla comunione, se vi è equilibrio.

Tuttavia, se il saldo a carico della comunità è superiore al valore dell'immobile venduto, l'immobile acquisiti in permuta ricade in comunione, salvo il compenso a favore del coniuge titolare dei beni trasferiti.

Articolo 325: Quando uno dei coniugi acquista, durante la durata del regime, una quota di un bene di cui era comproprietario indiviso, la quota così acquisita rimane sua, salvo indennizzare la comunità per la somma che è stato in grado di provvedere a questo acquisto.

Articolo 326: I beni acquistati da uno dei coniugi utilizzando fondi propri o reinvestendo il prezzo dei propri beni rimangono di loro proprietà se, al momento dell'acquisto, è stato dichiarato che tale acquisto è stato effettuato mediante questi soldi o questo prezzo e per sostituire l'uso o il riutilizzo. In mancanza di tale dichiarazione nell'atto, l'assunzione o riassunzione avviene solo per accordo tra i coniugi, e produce i suoi effetti solo nei loro reciproci rapporti.

Quando il prezzo del bene acquistato supera la somma di cui è stato utilizzato o riutilizzato, la comunità ha diritto ad un compenso per l'eccedenza. Ma se l'ammontare del compenso è superiore alla metà del prezzo, i beni acquistati cadono in comunione, salvo il compenso dovuto al coniuge spossessato.

Paragrafo 2

Dalle responsabilità della comunità

Articolo 327. I debiti recuperabili dai beni della comunità sono: 1) gli alimenti dovuti dai coniugi e i debiti da essi contratti per il mantenimento della casa e l'educazione dei figli; 2) i debiti contratti dalla moglie in qualità di rappresentante del marito, o di amministratrice degli affari di quest'ultimo o della comunità; 3) i debiti di entrambi i coniugi che non hanno origine in un atto giuridico; 4) i debiti della moglie, successivi alla formazione della comunione, quando sorsero nelle condizioni previste dall'articolo 253, comma 3; 5) i debiti assunti dalla moglie con il consenso o l'acquiescenza del marito, ovvero con l'autorizzazione del tribunale nel caso previsto dall'articolo 256 del presente codice; 6) debiti contratti di comune accordo per l'acquisto, la conservazione o il miglioramento di beni propri o nell'interesse personale di uno dei coniugi.

Articolo 328: Ogni volta che una somma è prelevata dalla comunità, sia per pagare debiti o oneri personali a uno dei coniugi, sia per recuperare, conservare o migliorare i suoi beni personali, e in generale ogni volta che uno dei coniugi ha tratto un profitto personale dai beni della comunità, questo sposo deve la ricompensa.

Articolo 329: La comunità ha anche diritto al risarcimento, previa deduzione, se del caso, del profitto che ne deriva, quando ha pagato le multe incorse da un coniuge, a causa di reati commessi da quest'ultimo, o quando ha pagato le indennità, le spese e gli altri obblighi derivanti da reati e quasi-reati commessi dal marito o dalla moglie.

Articolo 330: I debiti ai quali era tenuto ciascun coniuge il giorno della celebrazione del matrimonio, o che sono gravati dalle eredità e dai doni che gli sono caduti durante il matrimonio, restano a lui personali sia in capitale che in mora o interessi.

Articolo 331: I creditori di uno dei coniugi, nel caso dell'articolo precedente, possono esigere il loro pagamento solo con i beni propri del debitore.
Possono però anche pignorare i beni della comunità quando i mobili che appartenevano al loro debitore il giorno del matrimonio o che gli sono pervenuti per eredità o per donazione sono stati confusi con il patrimonio comune e non sono più identificabili.

Articolo 332: Quando un debito è entrato in comunione da parte di uno solo dei coniugi, non può essere perseguito contro i beni dell'altro.

Se vi è solidarietà, il debito si considera entrato in comunione da parte di entrambi i coniugi. Ma quando un coniuge dà solo il proprio consenso all'obbligazione dell'altro, è solo sul capo di quest'ultimo che il debito entra in comunione.

Articolo 333: Tuttavia, i creditori possono esigere il pagamento dei debiti che la moglie ha contratto con il consenso del marito, sia sui beni della comunione che su quelli del marito o della moglie, salvo il compenso dovuto alla comunione, o il compenso dovuto al marito.

Se i debiti sono stati contratti con l'autorizzazione del tribunale, il pagamento può essere proseguito solo in corso d'opera proprietà della donna e su proprietà della comunità.

Articolo 334: Una donna che esercita una professione separata obbliga i propri e i suoi beni riservati dai suoi impegni professionali.

Il pagamento di tali impegni può essere perseguito anche sull'intera comunità e sui beni propri del marito, se quest'ultimo avesse dato il suo espresso assenso all'atto stipulato dalla moglie, o anche, in mancanza di tale accordo, se interferito nell'esercizio della professione. Lo stesso vale se, con una dichiarazione iscritta nel registro di commercio, ha dato il suo espresso consenso all'esercizio di un'attività da parte della donna.

Sezione 2

Amministrazione dei beni comuni

Articolo 335: Il marito amministra da solo la comunità, salvo che per rispondere di eventuali colpe commesse nella sua gestione.

Articolo 336. Il marito non può tuttavia, senza il consenso o l'assenso della moglie: 1° disporre gratuitamente tra vivi dei beni comuni, anche per l'istituzione di figli comuni; 2° disporre a titolo oneroso di fabbricati, aziende e partecipazioni dipendenti dalla collettività, nonché dei mobili utilizzati nella vita quotidiana della famiglia o nell'esercizio della professione congiunta dei coniugi, né gravare su tali beni con diritti reali, né costituiscono garanzia reale; 3° riscuotere capitali dai beni di cui al numero precedente; (4) affittare un terreno rurale o un immobile per uso commerciale, industriale o artigianale; 5° disporre di beni mobili la cui alienazione è soggetta a pubblicità.

Articolo 337: Se il marito si trova permanentemente nell'impossibilità di manifestare la sua volontà, o se la sua gestione della comunità attesta l'incapacità o la frode, sua moglie, e nelle famiglie poligame, la moglie sposata per prima, può chiedere al tribunale di essere sostituita nell'esercizio dei suoi poteri.

Il coniuge così abilitato ha gli stessi poteri del coniuge sostituito; compie, previa autorizzazione del giudice, gli atti per i quali sarebbe stato necessario il proprio consenso se non vi fosse stata sostituzione.

Il marito privato dei poteri può successivamente chiederne la restituzione accertando che il loro trasferimento all'altro coniuge non è più giustificato.

Articolo 338: Se uno dei coniugi ha ecceduto i suoi poteri sui beni comuni, l'altro, a meno che non abbia ratificato l'atto, può chiederne l'annullamento.

L'azione di nullità è aperta al coniuge per due anni dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza l'atto, senza mai poter essere portato oltre due anni dopo lo scioglimento della comunità.

Articolo 339: Ciascun coniuge può disporre per testamento o donazione di beni futuri solo della sua quota nella comunità. Se il lascito o la donazione riguarda un bene determinato, il legatario o donatario può reclamarlo solo nella misura in cui tale bene, in caso di divisione, pervenga alla sorte degli eredi, al legatario o donatario spetta la quota del disponente e sui beni mobili di quest'ultimo per un importo pari al valore dei beni oggetto di lascito o donazione.

Articolo 340: Ciascun coniuge ha l'amministrazione e il godimento dei propri beni e può disporne liberamente.

Articolo 341: Se uno dei coniugi si trova permanentemente nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o se mette in pericolo gli interessi della famiglia, sia facendo esaurire i propri beni, sia dissipando o distogliendo il reddito che ne deriva, può, su richiesta del coniuge, sia privato dal tribunale dei diritti di amministrazione e di godimento riconosciutigli dall'articolo precedente.

Salvo che compaia la nomina di un amministratore giudiziario, il tribunale attribuirà al coniuge attore il potere di amministrare i beni del coniuge espropriato, nonché di riscuotere i frutti che dovranno essere da lui in parte destinati alle spese del matrimonio, e l'eccedenza depositata, a nome di tale coniuge, presso un istituto di credito designato dal giudice adito.

Il coniuge espropriato può successivamente adire le vie legali, se ne accerta le cause che avevano giustificato la cessione non esistono più.

Articolo 342: Il marito non è responsabile del mancato uso o riutilizzo dei beni della moglie, a meno che non abbia interferito nelle operazioni di alienazione o riscossione o sia dimostrato che il denaro gli è stato ricevuto o è stato utilizzato a suo vantaggio.

Articolo 343: Se durante il matrimonio uno dei coniugi affida all'altro l'amministrazione della propria, si applicano le norme del mandato. Il coniuge mandatario è comunque esentato dal realizzare i frutti quando la procura non lo obbliga espressamente a farlo.

Articolo 344: Quando uno dei coniugi assume la gestione dei beni appartenenti all'altro, si considera che abbia ricevuto un mandato tacito, che copre gli atti di amministrazione e godimento, ma non gli atti di disposizione.

Se è a dispetto di una nota opposizione che uno dei coniugi si è intromesso nella gestione dei beni dell'altro, egli è responsabile di tutte le conseguenze della sua ingerenza e risponde senza limitazione di tutti i frutti che ha raccolto, trascurato di raccogliere o consumare fraudolentemente.

Articolo 345: La comunità deve un compenso al coniuge proprietario ogni volta che ha beneficiato di beni separati.

Questo è il caso, in particolare, quando raccoglie fondi propri o dalla vendita di propri.

In caso di controversia, la prova che la collettività ha usufruito dei propri beni può essere amministrata da qualsiasi mezzo, anche per testimonianza o presunzione.

Sezione 3

Dello scioglimento della comunità

Paragrafo I

Cause di scioglimento della comunità

Articolo 346: La comunità si scioglie: 1°)
per la morte di uno dei coniugi; 2°)
per divorzio;

3°) per separazione legale; 4°) per separazione dei beni; 5°) in caso di dichiarazione di assenza; 6°) in caso di rinuncia volontaria all'impegno della monogamia alle condizioni di cui all'articolo 178 del presente codice.

Articolo 347: Non può esserci continuazione della comunità, se non diversamente disposto dalla legge.

Se, per colpa di uno dei coniugi, ogni convivenza fosse cessata tra loro prima che la comunità si ritenesse sciolta secondo le norme che disciplinano le varie cause previste dall'articolo precedente, l'altro coniuge potrebbe chiedere che, nei loro reciproci rapporti, l'effetto dello scioglimento è stato differito a data in cui avevano cessato la convivenza.

Paragrafo 2

Della liquidazione e condivisione della comunità

Articolo 348: Allo scioglimento della comunità, ciascuno dei coniugi riprende in anticipo i propri, se esistono in natura o quelli che sono stati acquistati per reinvestimento.

C'è poi posto per la liquidazione della massa comune, che detrarrà.

Articolo 349. Si faccia a nome di ciascuno dei coniugi un rendiconto dei compensi che la comunità gli deve e dei compensi che egli deve alla comunità, secondo le norme prescritte nelle sezioni precedenti.

Articolo 350: Se, dopo il saldo, il conto presenta un saldo a favore della comunità, il coniuge riporta l'importo alla massa comune.

Se presenta un saldo a favore del coniuge, quest'ultimo può chiedere il rimborso della messa beni comuni, o prendere i beni comuni fino alla somma attiva o passiva.

Articolo 351: I tributi si esercitano prima sul contante, poi sui mobili e, in alternativa, sugli immobili della comunità. Il coniuge che effettua il prelievo ha il diritto di scegliere i mobili e gli immobili che prenderà.

Le ritenute della moglie si esercitano prima di quelle del marito, salvo che, in caso di divorzio, quest'ultima sia pronunciata per colpa esclusiva della moglie.

Articolo 352: Il marito può esercitare i suoi recuperi solo sui beni della comunità.

La moglie, in caso di insufficienza della comunità, esercita i suoi risarcimenti sui beni personali del marito.

Articolo 353. I premi dovuti dalla comunità o alla comunità maturano interessi di diritto dal giorno dello scioglimento della comunità.

Articolo 354. I prelievi effettuati dai coniugi sui beni comuni non conferiscono loro alcun diritto di preferenza rispetto al creditore della comunione, salvo la preferenza risultante, se necessario, dall'ipotesi giuridica.

Articolo 355: Dopo che tutte le trattenute sono state effettuate sulla massa comune, l'eccedenza è divisa equamente tra i coniugi o i loro rappresentanti.

Se un fabbricato della comunità è annesso ad un altro fabbricato di proprietà diretta di uno dei coniugi, ovvero se è contiguo a tale fabbricato, il coniuge proprietario ha la facoltà di farselo attribuire per detrazione dalla sua quota o in cambio di pagamento, secondo il valore dell'immobile nel giorno in cui viene richiesta l'assegnazione.

Articolo 356. La divisione della comunione, per quanto riguarda le sue forme, l'offerta dei beni, gli effetti della divisione sui beni di qualsiasi specie, la garanzia e i conguagli, è soggetta a tutte le norme stabilite in materia di successioni, per divisioni tra eredi.

Nel caso in cui lo scioglimento derivi dalla morte, dall'assenza o dalla scomparsa di uno dei coniugi non causata intenzionalmente dal coniuge superstite, quest'ultimo ha la facoltà di farsi attribuire, a titolo di stima, l'impresa commerciale, industriale, artigianale o agricola la cui lo sfruttamento era assicurato da lui stesso o dal coniuge se, nel giorno dello scioglimento della comunità, egli stesso partecipava effettivamente a tale sfruttamento.

Nel caso in cui lo scioglimento derivi da una delle cause previste dal comma precedente, il coniuge del defunto, assente o mancante può anche destinare, su preventivo, l'immobile o parte di immobile effettivamente adibito ad abitazione al coniuge, ovvero il diritto di affittare i locali effettivamente adibiti a loro residenza.

In mancanza di accordo tra le parti, la valutazione dei beni di cui ai due commi precedenti sarà effettuata da esperti nominati, di comune accordo dalle parti, o dal Presidente del tribunale di grande instance del domicilio di gli sposi.

Articolo 357: In caso di scioglimento della comunità per decesso di uno dei coniugi, avvenuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 356, il superstite ha diritto, durante i sei mesi successivi al decesso, al suo mantenimento e alloggio, nonché un assegno di lutto, il tutto a carico della comunità, avuto riguardo sia alle facoltà di quest'ultima sia alla situazione del nucleo familiare.

Articolo 358: Uno dei coniugi che avrebbe deviato o occultato alcuni effetti della comunione è privato della sua quota nei detti effetti.

Articolo 359: I crediti personali che i coniugi hanno l'uno contro l'altro non danno luogo a ritenuta e producono interessi solo dal giorno della citazione.

Paragrafo 3

Dal contributo alla responsabilità dopo la divisione

Articolo 360: Se tutti i debiti della comunità non sono stati pagati al momento della divisione, ciascuno dei coniugi può essere perseguito per tutti i debiti ancora esistenti, che erano e in comunione con il suo capo.

Articolo 361: Ciascuno dei coniugi può essere perseguito solo per la metà dei debiti contratti in comunità da parte del coniuge.

Ne è vincolato solo, salvo il caso di occultamento, fino all'importo del suo emolumento, a condizione che vi sia stato un inventario ea condizione di rendere conto sia del contenuto di questo inventario sia di quanto gli è dovuto a suo riguardo la partizione nonché i debiti comuni già versati.

Articolo 362: L'inventario previsto nel comma precedente deve essere redatto congiuntamente con l'altro coniuge, o con lui regolarmente convocato. Essa deve essere affermata sincera e veritiera dai due coniugi davanti al pubblico ufficiale che l'ha ricevuta, e deve essere chiusa entro nove mesi dal giorno dello scioglimento della comunità, salvo deroga concessa dal giudice in camera di consiglio.

Articolo 363: Ciascuno dei coniugi contribuisce alla metà dei debiti della comunità per i quali non era dovuta alcuna ricompensa, nonché le spese di suggellamento, inventario, vendita di mobili, offerte e partizione.

Sopporta da solo i debiti che erano diventati comuni solo a meno che la ricompensa non sia pagabile da lui.

Articolo 364. Il coniuge che ha versato oltre la quota alla quale era tenuto in applicazione degli articoli precedenti, reclama contro l'altro l'eccedenza.

Egli non ha diritto di rivalsa nei confronti del creditore per tale eccedenza, a meno che la quietanza non esprima che intende pagare solo nei limiti della sua applicazione.

Uno dei coniugi che, per effetto dell'ipotesi esercitata sull'immobile a lui caduto in partizione, si trovasse citato in giudizio per la totalità di un debito della comunità, ha diritto di rivalersi contro l'altro per la metà di tale debito.

Articolo 365. Le disposizioni degli articoli precedenti non ostano, fatti salvi i diritti dei terzi, a una clausola di ripartizione che obblighi l'uno o l'altro dei coniugi a pagare una quota dei debiti diversa da quella sopra fissata, o anche a estinguere interamente le passività.

Articolo 366: Gli eredi dei coniugi esercitano, in caso di scioglimento della comunione, gli stessi diritti dei coniugi che rappresentano e sono soggetti agli stessi obblighi. Non possono tuttavia avvalersi dei diritti derivanti dall'articolo 367.

Paragrafo 4

Accordi per le famiglie poligame

Articolo 367: abrogato.

Capitolo III

Regime di separazione dei beni

Articolo 368: Nel regime giuridico della separazione dei beni, e fatto salvo l'articolo 306 del presente codice, ciascuno dei coniugi conserva l'amministrazione, il godimento e la libera disposizione dei suoi beni personali.

Ciascuno di essi resta l'unico responsabile dei debiti sorti nella sua persona, prima o durante il matrimonio, salvo il caso di 258 del presente codice.

Articolo 369: I coniugi contribuiscono alle spese del matrimonio secondo gli accordi contenuti nel loro contratto; e se non ve ne sono, nella proporzione determinata dall'articolo 259.

Articolo 370: Sia nei confronti del coniuge che dei terzi, il coniuge può provare con qualsiasi mezzo di essere titolare esclusivo dei beni.

Le presunzioni di proprietà stabilite nella convenzione matrimoniale hanno effetto nei confronti dei terzi nonché tra i coniugi, salvo patto contrario. La prova contraria sarà legittima e sarà fatta con tutti i mezzi opportuni per stabilire che i beni non appartengono al coniuge, che la presunzione designa, o anche, se gli appartengono, che li ha acquisiti con liberalità dell'altro coniuge.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la titolarità esclusiva si considerano di loro proprietà congiuntamente, a ciascuno per la metà.

Articolo 371: Se durante il matrimonio uno dei coniugi affida all'altro l'amministrazione dei suoi beni personali, si applicano le norme del mandato. Il coniuge mandatario è, invece, esonerato dal rendere conto dei frutti, quando la procura non lo obblighi espressamente a farlo.

Articolo 372: Quando uno dei coniugi subentra nella gestione dei beni dell'altro, con conoscenza di quest'ultimo, e tuttavia senza opposizione da parte sua, si considera che abbia ricevuto un mandato tacito, che copre gli atti di amministrazione e gestione, ma non atti di disposizione.

Questo coniuge risponde della sua gestione nei confronti dell'altro come agente. Tuttavia, è responsabile solo dei frutti esistenti per quelli che ha trascurato di raccogliere o consumato fraudolentemente; può essere ricercato solo negli ultimi cinque anni.

Se è a dispetto di una nota opposizione che uno dei coniugi si è intromesso nella gestione dei beni dell'altro, egli è responsabile di tutte le conseguenze della sua ingerenza, e risponde senza limiti di tutti i frutti che ha raccolto, trascurati per la raccolta o consumati fraudolentemente.

Articolo 373: Uno dei coniugi non è responsabile del mancato uso o riutilizzo dei beni dell'altro, a meno che non sia incluso nelle operazioni di alienazione o riscossione, o non sia provato che il denaro sia stato da lui ricevuto, o girato a suo vantaggio.

Capitolo IV **Disposizioni transitorie**

Articolo 374: Le disposizioni relative ai regimi matrimoniali contenute in questa legge si applicano solo alle unioni costituite dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione degli articoli da 311 a 315 di questo codice.

Le famiglie poligame hanno un periodo di un anno per conformarsi alle disposizioni di questa legge.

Articolo 375 : abrogato.

Articolo 376 : Abrogato.

TITOLO IV **LIBERA UNIONE E RELAZIONE IRREGOLARE**

Capitolo I **Di libera unione**

Sezione I *Definizione e prova della convivenza*

Articolo 377: L'unione libera è il fatto, per un uomo e una donna, di vivere insieme nella stessa casa come marito e moglie, senza aver contratto matrimonio tra loro.

Articolo 378: La libera unione è provata dal possesso dello status.

Un uomo e una donna hanno uno stato di diritto comune quando, senza essere sposati, si comportano come marito e moglie e sono considerati dalle loro famiglie e dai vicini come sposati o conviventi.

Sezione 2

Effetti della convivenza

Articolo 379: La libera unione produce effetti giuridici solo se è durata almeno due anni consecutivi e se coloro che vi sono impegnati non sono sposati con altre persone.

Tuttavia, questo ritardo non è necessario se l'uomo o la sua famiglia sono venuti dai genitori della donna per chiedere loro di stabilire con lei una libera unione.

Paragrafo 1

Effetti su uomini e donne

Articolo 380: La libera unione non crea tra l'uomo e la donna che ne sono coinvolti né comunione di beni né doveri reciproci. Della libera unione contratta con minorenni

Tuttavia, le persone impegnate in una libera unione devono, se questa è durata più di due anni, mutua assistenza in caso di malattia non contratta da ubriachezza, uso di stupefacenti o colpa notoria del coniuge malato. Ma questa assistenza non può essere richiesta se l'unione è cessata prima dell'inizio della malattia dell'uomo o della donna.

Articolo 381: L'unione libera non crea alcun diritto di successione tra l'uomo e la donna che vi sono impegnati.

Tuttavia, se c'è stato un atto di donazione da parte del defunto, il sopravvissuto non può pretendere altro proprietà del de cuius.

Se non c'è stata donazione, il sopravvissuto che non sarebbe in grado di sopravvivere da solo, può chiedere sollievo.

Articolo 382: Qualsiasi persona impegnata in una libera unione può, in qualsiasi momento, porre fine a questa unione.

Articolo 383: L'uomo o la donna che, durante l'unione di diritto comune, ha lavorato per l'altro senza essere retribuito può, in caso di scioglimento dell'unione, chiedere al tribunale di condannare il suo ex coniuge a pagargli una indennità destinata a remunerare i servizi così resi. Tale indennità non può essere concessa quando il lavoro prestato consisteva esclusivamente nel mantenimento della casa comune.

Articolo 384: I debiti sorti nella persona di una donna o di un uomo che vivono in una libera unione rimangono personali di ciascuno.

Paragrafo 2

Effetti sui genitori dell'uomo e della donna

Articolo 385: La libera unione non crea alcun vincolo di alleanza tra l'uomo e i genitori della donna, né tra la donna e i genitori dell'uomo.

Tuttavia, le disposizioni relative agli impedimenti al matrimonio tra conviventi sono applicabili nel caso di unione libera.

Paragrafo 3

Effetti sui bambini

Articolo 386: I figli di un uomo e di una donna impegnati in una libera unione sono legittimi se legalmente riconosciuti.

Articolo 387: La filiazione dei figli nati da persone impegnate in un'unione di diritto è stabilita secondo le norme prescritte nel titolo "Filiazione" di questo codice.

Sezione 3

Della libera unione contratta con minorenni

Articolo 388: Chiunque stabilisce un'unione libera con un minore è passibile delle pene previste dall'articolo 259 del codice penale.

Tale disposizione non osta all'applicazione degli articoli 200, 265, 266 e 267 del codice penale.

Capitolo II
Connessione irregolare

Articolo 389: La relazione irregolare è il fatto che un uomo mantiene rapporti sessuali senza vivere nella stessa casa.

Articolo 390: La relazione irregolare non produce alcun effetto giuridico tra coloro che vi sono impegnati, salvo disposizione contraria del legislatore.

TITOLO V
DALLA FILIAZIONE

Capitolo I
Filiazione legittima

Sezione I
Legittimità

Articolo 391: Il figlio concepito o nato durante il matrimonio dei suoi autori è legittimo; suo padre è il marito di sua madre, anche se il nome di quest'ultima non è indicato nell'atto di nascita, e indipendentemente dal modo in cui è accertata la filiazione materna.

Articolo 392: Il figlio nato durante il matrimonio è legittimo dal concepimento, indipendentemente dalla data del concepimento.

Articolo 393: Il figlio nato più di 300 giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, o nato dopo il giudizio dichiarativo di assenza del marito della madre, non è legittimo.

Sezione 2
Prova della legittima parentela

Articolo 394: La filiazione materna di un figlio legittimo è comprovata dall'atto di nascita.

Articolo 395: In mancanza dell'atto di nascita è sufficiente il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Articolo 396: Il possesso dello status di figlio legittimo è stabilito da una combinazione sufficiente di fatti che indicano il rapporto di filiazione e parentela tra un individuo e la famiglia a cui afferma di appartenere.

I principali di questi fatti sono: - che l'individuo ha sempre portato il nome del padre dal quale si dice discendente; - che il padre e la madre lo hanno sempre trattato come loro figlio legittimo e hanno provveduto, in tale veste, al suo mantenimento e alla sua sistemazione; - di essere costantemente riconosciuto come tale dalla famiglia e dalla società.

Articolo 397: Nessuno può rivendicare una filiazione contraria a quella che risulta dal suo atto di nascita, o dal possesso continuo dello stato secondo il suo atto.

Tuttavia, nel caso in cui sia accertata la supposizione o sostituzione, anche involontaria, del figlio, sia anteriore che posteriore alla redazione dell'atto di nascita, la filiazione del figlio può essere provata alle condizioni fissate dagli articoli 398 comma 2, a 400.

Articolo 398: In mancanza di titolo o di possesso continuativo dello stato, o se il figlio, privato del possesso dello stato, è stato registrato, sia sotto falso nome, sia senza indicazione del nome della madre, si può fare la prova della filiazione da testimoni.

Tuttavia, questa prova può essere ammessa solo in presenza di un *fumus boni iuris* scritto o quando le presunzioni o gli indizi risultanti sono abbastanza seri da determinare l'ammissione.

L'inizio della prova scritta previsto al comma precedente risulta dai titoli di famiglia, dai registri e dalle carte domestiche, nonché da ogni altra scrittura pubblica e privata emanante da una parte impegnata nella lite, o che vi abbia interesse se fosse vivo.

Articolo 399: La prova contraria può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato per stabilire che il figlio di cui si rivendica la paternità non è figlio della madre che afferma di avere, o se la maternità è provata, che non è figlio dell'uomo sposato con sua madre al momento della nascita o del concepimento.

Articolo 400: L'azione per rivendicare lo status può essere intentata solo dal figlio, suo padre e sua madre, o dai suoi eredi.

Il bambino può fare causa a vita.

Il padre e la madre possono istituirlo solo durante la minore età del figlio.

Gli eredi possono portarlo solo quando il figlio non ha reclamato ed è morto prima dei 25 anni.

Tuttavia, gli eredi possono seguire tale azione quando essa sia stata iniziata dal figlio, anche avendo superato i 25 anni di età, a meno che questi non vi abbia formalmente rinunciato, o abbia lasciato scadere l'istanza.

Sezione 3

Disconoscimento e altre controversie di legittima filiazione

Articolo 401: Il marito può rinnegare un figlio concepito durante il matrimonio se prova che durante il tempo del concepimento si trovava, o a causa della distanza, o per un motivo medico accertato con certezza, nell'impossibilità fisica di procedere.

Tuttavia, il diniego non è ammissibile se è accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il figlio è stato concepito mediante inseminazione artificiale, o per opera di terzi, con il consenso scritto del marito.

Articolo 402: Il marito non può fondare la sua azione di ripudio solo sull'adulterio della moglie; può invocare tale adulterio solo nei casi previsti dagli articoli seguenti.

Articolo 403: Se la donna ha nascosto la nascita o anche semplicemente la gravidanza al marito, quest'ultimo può sconfessare il figlio adducendo tutti i fatti necessari a giustificare che egli non è il padre. Lo stesso avverrà quando ci saranno presunzioni e indizi gravissimi che fanno sospettare la paternità del marito della madre.

Articolo 404: Se la nascita del figlio non è stata dichiarata all'ufficiale di stato civile, o se è stato iscritto o sotto falso nome, o senza indicare il nome della madre, il marito può, su denuncia dello stato del figlio, o ancor prima di questa querela, sconfessarlo accertando i fatti previsti dall'articolo precedente.

Articolo 405: In caso di domanda di divorzio o di separazione personale, il marito può, senza dover fornire prove, ripudiare il figlio nato più di 300 giorni dopo l'ordinanza che autorizza i coniugi a risiedere separatamente, e meno di 180 giorni dopo dal definitivo rigetto della domanda, ovvero dal constatato conciliazione giudiziale.

L'azione di disconoscimento non è ammessa se vi è stato un ricongiungimento di fatto tra i coniugi durante il periodo legale del concepimento.

Articolo 406: Il marito può anche, senza dover fornire prove, rinnegare un figlio nato prima del 180° giorno dal matrimonio, salvo: 1° se ha avuto conoscenza della gravidanza prima del matrimonio; 2° se risulta da un'espressione di volontà espressa o tacita da parte sua, che si considerava il padre del bambino.

Articolo 407: In tutti i casi, il diniego si esercita in via giudiziaria.

Questa azione è diretta contro il figlio o, se è deceduto, contro i suoi eredi e contro la madre. Se lo è minorenne, il minore è rappresentato da un tutore ad hoc nominato dal Presidente del tribunale.

Articolo 408: Il marito deve proporre l'azione di disconoscimento entro tre mesi, o dal giorno della nascita del figlio, o dal giorno in cui viene a conoscenza di questa nascita con certezza.

Le disposizioni del comma precedente si applicano all'azione prevista dall'articolo 404 quando è esercitata dinanzi alla pretesa del figlio allo status.

Il marito può, inoltre, se non è stato coinvolto nell'istanza nella rivendicazione dello status, agire in disconoscimento in i tre mesi successivi al giorno in cui è venuto a conoscenza della sentenza definitiva pronunciata sull'azione del minore.

Articolo 409: Se il marito muore prima di aver promosso l'azione di ripudio e che il termine concessogli dalla legge per farlo non è scaduto, i suoi eredi dispongono di tre mesi per accertare la legittimità del figlio. figlio si è messo in possesso dei beni del marito, o dal giorno in cui i suoi eredi sono disturbati dal figlio in questo possesso.

Articolo 410: Nessuno può contestare la legittima filiazione di chi ha un possesso continuativo dello stato secondo il suo atto di nascita, salvo quanto disposto dall'articolo 397, comma 2.

Articolo 411: La filiazione legittima di un figlio il cui certificato di nascita non può essere rappresentato, il cui possesso dello stato non è continuo, o il cui certificato di nascita non è conforme al possesso dello stato, può essere impugnata da qualsiasi parte interessata, alle condizioni stabilite nell'articolo 398.

Articolo 412: Una persona la cui filiazione è contestata può dimostrare con qualsiasi mezzo di prova di essere effettivamente figlio di colei che era considerata sua madre.

Articolo 413: Ogni interessato può contestare la legittimità della filiazione provando che, al momento della nascita del figlio, suo padre e sua madre non erano sposati.

Tuttavia, dopo la morte del padre e della madre, la legittimità di un figlio non può essere contestata con il solo pretesto della mancata rappresentazione dell'atto di celebrazione del matrimonio dei suoi genitori, quando questi ultimi vissero pubblicamente come marito e donna, e se la legittimità è comprovata da un possesso di status non contraddetto dall'atto di nascita.

Capitolo II

Filiazione naturale, adultera e incestuosa

Sezione I

Di parentela naturale

Articolo 414: La filiazione materna di un figlio illegittimo è comprovata dall'atto di nascita o dal riconoscimento fatto dalla madre.

Articolo 415: La filiazione paterna di un figlio illegittimo è provata dal riconoscimento fatto dal padre.

- che la madre ha trattato questa persona come suo figlio naturale

Articolo 416: Il riconoscimento del padre con l'indicazione dell'ave della madre ha effetto nei confronti di quest'ultima.

Articolo 417: Il riconoscimento può avvenire a favore di figli naturali semplicemente concepiti; può avvenire in favore di figli naturali deceduti, che abbiano lasciato discendenza.

Articolo 418: Il riconoscimento è fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile dalla persona che riconosce il bambino, o da un agente munito di procura speciale e autentica. Può anche essere fatto da qualsiasi altro atto autentico. Il padre può inserirlo nel certificato di nascita.

Articolo 419: Il riconoscimento è irrevocabile.

Articolo 420: Il riconoscimento ha effetto dal concepimento.

Articolo 421: Il riconoscimento è privo di effetto se emana da persona non dotata di discernimento, se è stato fatto con un divieto al di fuori di un intervallo di lucidità, o se è stato estorto con la violenza.

Articolo 422: È legittimo il riconoscimento fatto durante il matrimonio da uno dei coniugi a vantaggio di un figlio illegittimo che avrebbe avuto prima del matrimonio da persona diversa dal coniuge. Lo stesso vale per il riconoscimento fatto durante il matrimonio dal marito di un figlio avuto durante il matrimonio di una donna diversa dalla moglie; tuttavia, in questo caso, la donna resta legittimata ad invocare l'articolo 266 per chiedere il divorzio entro sei mesi dalla conoscenza di tale riconoscimento.

Un figlio riconosciuto a queste condizioni può essere accolto ed educato nella casa coniugale solo con il consenso del coniuge dell'autore del riconoscimento.

Articolo 423: Salvo i casi previsti dagli articoli 436 e 437 del presente codice, il figlio naturale riconosciuto a norma delle disposizioni del precedente articolo 422 ha, nella successione del suo autore, gli stessi diritti del figlio legittimo.

Articolo 424: In mancanza di un certificato di nascita che indichi il nome della madre o di riconoscimento fatto dalla madre, la filiazione materna di un figlio illegittimo è provata dal possesso continuo dello stato di figlio illegittimo.

Questo possesso è stabilito da una raccolta sufficiente di fatti che indicano il rapporto di filiazione tra un individuo e la madre che afferma di avere.

I principali di questi fatti sono:

- che la madre ha trattato tale persona come suo figlio naturale; - di aver provveduto o partecipato, come madre, alla sua educazione e al suo mantenimento; - che questo individuo è stato costantemente riconosciuto come tale dalla società.

Articolo 425: La maternità fuori dal matrimonio può essere legalmente dichiarata. La prova di ciò è ammissibile con qualsiasi mezzo.

Durante la minore età del figlio, l'azione è intentata dal suo legale rappresentante.

Gli eredi del figlio possono compiere tale azione alle condizioni previste dall'articolo 400, comma 5.

Articolo 426: L'azione di ricerca della maternità è promossa contro la presunta madre o contro i suoi eredi, anche rinunciatari.

Articolo 427. La paternità extraconiugale può essere legalmente dichiarata quando sia provato con qualsiasi mezzo, sia che il presunto padre abbia avuto rapporti intimi con la madre durante il periodo legale del concepimento, sia che abbia confessato espressamente o tacitamente di essere il padre del bambino, in particolare quando ha provveduto o partecipato al suo mantenimento o alla sua educazione come padre.

Articolo 428: L'azione di ricerca della paternità non è ammissibile: 1° se è accertato che, durante il periodo legale del concepimento, la madre era di colpa notoria o aveva affari con un'altra persona, a meno che non risulti da un certo metodo medico o da gravi indizi che tale individuo non possa essere il padre del bambino; 2° se il presunto padre si trovava, nello stesso periodo, o per distanza, o per causa medica accertata con certezza, nell'impossibilità fisica di procreare. 3° se il presunto padre dimostra, con un certo metodo medico o con gravi indizi, di non poter essere il padre del bambino; 4° se la persona di cui si vuole accertare la filiazione ha una filiazione risultante dal suo atto di nascita e corroborata da un possesso di stato conforme a tale atto di nascita, e non ancora annullata giudizialmente.

Articolo 429: Durante la minore età del figlio, la madre, anche minorenni, ha la sola capacità di promuovere, a nome del figlio, l'azione di accertamento della paternità.

Se la filiazione materna non è accertata, o se la madre è deceduta, interdetta, privata della sua autorità, assente o impossibilitato ad esprimere la propria volontà, l'azione è promossa dal legale rappresentante del minore.

Art 430: Gli eredi del figlio possono seguire l'azione di ricerca della paternità alle condizioni previste dall'articolo 400, comma 5.

Articolo 431: L'azione per la ricerca della paternità è promossa contro il presunto padre o contro i suoi eredi, anche rinunciatari.

Articolo 432: L'azione di ricerca della paternità può essere esercitata solo entro due anni dalla nascita del figlio o, se la madre e il presunto padre hanno vissuto in concubinato, o se il presunto padre ha, per un certo tempo, contribuito alla mantenimento del figlio, nell'anno successivo alla cessazione della convivenza o alla cessazione di tale contribuzione.

Se non è stata depositata durante la minore età del figlio, quest'ultimo può portarla solo nei due anni successivi alla maggiore età. Il figlio può portarla anche nei due anni successivi al giorno in cui il giudizio di disconoscimento lo priva della filiazione paterna, o al giorno in cui si accerta la filiazione materna.

Articolo 433: L'azione di ricerca della maternità, come l'azione di ricerca della paternità, è discussa nelle camere di consiglio. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

Articolo 434: Ogni interessato può, con qualsiasi mezzo di prova, accertare la filiazione naturale risultante da atto di nascita, riconoscimento o possesso dello stato.

Sezione 2

Di filiazione adultera e incestuosa

Articolo 433: Le disposizioni della sezione precedente si applicano alla prova della filiazione adultera e incestuosa.

Articolo 436 Il figlio adultero non formalmente riconosciuto può chiedere il mantenimento solo al genitore che era sposato al momento del suo concepimento.

Alla morte di questo autore, l'azione di mantenimento è esercitata contro il suo patrimonio.

Articolo 437: La filiazione di un figlio incestuoso può essere legalmente stabilita solo nei confronti di uno dei suoi autori dal quale gode degli stessi diritti del figlio naturale riconosciuto. Nei confronti dell'altro autore, il figlio ha un credito alimentare che può essere esercitato anche contro il suo patrimonio.

Sezione 3

Sulla legittimazione dei figli naturali, adulteri e incestuosi

Articolo 438: Tutti i figli nati fuori dal matrimonio, anche adulteri o incestuosi, sono legittimati dal successivo matrimonio del padre e della madre, quando la loro filiazione è stata legalmente accertata prima del matrimonio, o quando il padre e la madre li riconoscono al momento della nascita la celebrazione. . In quest'ultimo caso, l'ufficiale di stato civile, che celebra il matrimonio, annota il riconoscimento con atto separato.

Articolo 439. Quando il figlio è stato riconosciuto dal padre e dalla madre o da uno di essi dopo il matrimonio, tale riconoscimento comporta solo la legittimazione in forza di una sentenza resa in pubblica udienza, dopo istruttoria e discussione in camera di consiglio, la quale sentenza deve constatare che il figlio ha avuto, sin dalla celebrazione del matrimonio, il possesso dello status di figlio comune. Il dispositivo della sentenza è trascritto nei registri dello stato civile del luogo di nascita del minore.

Articolo 440: Ogni legittimazione è menzionata a margine dell'atto di nascita del figlio legittimo. Tale menzione è fatta su richiesta dell'ufficiale di stato civile che procede al matrimonio, se è a conoscenza dell'esistenza di tale legittimazione, altrimenti su richiesta dell'eventuale interessato.

Ne è dato avviso, entro un mese, al magistrato del luogo di nascita del minore.

Articolo 441 : I figli deceduti possono essere legittimati quando hanno lasciato discendenti e, in questo caso, la legittimazione va a beneficio di questi discendenti.

Articolo 442: Tuttavia, la legittimazione prevista dall'articolo 439 non può pregiudicare i diritti degli eredi nelle successioni aperte da più di un anno prima del deposito della domanda di legittimazione.

Capitolo III

Controversie di paternità o maternità e azioni relative alla filiazione

Articolo 443: La filiazione paterna di un figlio che può essere legalmente considerato figlio legittimo di due successivi mariti di sua madre è quella che risulta dalle indicazioni che figurano sul suo certificato di nascita.

In assenza di tali indicazioni o in caso di controversie, i tribunali determinano a tutti gli effetti prova della più probabile filiazione paterna.

Articolo 444: Il riconoscimento da parte di un terzo di un bambino che ha già lo status di figlio legittimo è nullo. Quella di un figlio nato fuori dal matrimonio la cui filiazione sia già accertata è senza effetto finché la prima filiazione non sia stata dichiarata falsa.

Articolo 445: Solo i tribunali civili sono competenti a pronunciarsi sulle azioni relative alla filiazione.

Articolo 446: Una decisione su un'azione penale contro un reato che colpisce la parentela può essere presa solo dopo un giudizio definitivo sulla questione della parentela.

Articolo 447: Fatte salve le disposizioni proprie di ciascuna di esse, le azioni relative alla filiazione sono soggette alle norme del diritto comune quando mirano a soddisfare un interesse puramente patrimoniale.

In altri casi sono imprescrittibili e non sono negoziabili o derogabili.

Possano essere proposti dal pubblico ministero solo nei casi in cui sia direttamente interessato l'ordine pubblico.

Articolo 448: Le decisioni rese in materia di filiazione sono prova di fronte a tutti purché non siano state private dei loro effetti da una nuova decisione resa su richiesta di coloro che non erano parti o rappresentati. chiamate in causa le parti di questo primo grado.

TITOLO VI FILIAZIONE ADOTTIVA: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 449: L'adozione è un istituto civile che consente di creare artificialmente un vincolo di filiazione tra un individuo chiamato adottante e un altro individuo chiamato adottato.

Articolo 450: L'adozione può aver luogo solo se sussistono giusti motivi e se presenta vantaggi per l'adottato.

Articolo 451: L'adozione può essere integrale, cioè con la rottura dei legami dell'adottato con la sua famiglia d'origine, o semplice, cioè senza la rottura dei legami con la famiglia d'origine.

Capitolo I Di adozione plenaria

Sezione I Requisiti

Articolo 452: L'adozione integrale può essere chiesta solo da una persona di età superiore ai 35 anni.

Se l'adottante è coniugato e non legalmente separato, è necessario il consenso del coniuge, a meno che quest'ultimo non sia impossibilitato a manifestare la propria volontà,

Art. 453: L'adozione integrale può essere chiesta anche congiuntamente, dopo cinque anni di matrimonio, da due coniugi non legalmente separati, di cui almeno uno abbia compiuto 30 anni.

Articolo 454 : Gli adottanti devono avere 15 anni in più dei bambini che intendono adottare. Se questi ultimi sono figli di un coniuge, la differenza di età richiesta sarà di soli 10 anni.

Tale differenza può essere ridotta con dispensa del Presidente della Repubblica.

Articolo 455: L'adozione è consentita solo a favore di minori di età inferiore ai 15 anni che siano stati a casa dell'adottante o degli adottanti da almeno un anno.

Tuttavia, se il minore è stato accolto prima dei 15 anni da persone che non soddisfano le condizioni legali per l'adozione, l'adozione può essere richiesta, qualunque sia l'età del minore, entro due anni dal giorno in cui si sono verificate tali condizioni.

L'adozione è consentita, in linea di principio, solo per i bambini che hanno perso sia il padre che la madre.

Il marito può adottare i bambini lasciati dai suoi fratelli e sorelle; le donne possono adottare bambini orfani dei suoi fratelli e sorelle.

In entrambi i casi è necessario il consenso dell'altro coniuge.

Entrambi i coniugi possono anche adottare di comune accordo i figli i cui genitori non possono sostenere se stessi.

Articolo 456 : L'adozione è consentita solo in assenza di discendenti legittimi.

L'esistenza di bambini adottati non costituisce un ostacolo all'adozione, non più di quello di uno o più i discendenti legittimi nati dopo l'affidamento dei coniugi, del figlio o dei figli da adottare.

Articolo 457: Nessuno può essere adottato da più di una persona, se non da due coniugi.

Tuttavia, in caso di morte dell'adottante o di due adottanti, può essere pronunciata una nuova adozione.

Art. 458: Possono essere oggetto di adozione integrale soltanto: 1° i figli di padre e madre ignoti o deceduti; 2° i bambini per i quali il padre e la madre o il consiglio di tutela hanno validamente acconsentito all'adozione; 3° le guardie dello Stato; 4° i minori accolti da un privato, da un ente privato o pubblico, i cui genitori siano manifestamente disinteressati da più di un anno.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, l'adozione deve essere autorizzata dal giudice, previa verifica della situazione del padre e della madre, sulle loro possibilità e sui motivi del loro disinteresse nei confronti del figlio.

Articolo 459: Quando il padre e la madre del fanciullo sono deceduti, o impossibilitati a manifestare la propria volontà, o se hanno perso i diritti della potestà paterna, il consenso è dato dal consiglio di tutela, sentito il parere di chi effettivamente ne ha cura del bambino.

Lo stesso vale quando la filiazione del figlio non è accertata.

Articolo 460: L'adozione può avvenire solo con il consenso del consiglio di tutela. Quando questo consiglio abusivamente rifiuti di dare il suo consenso, colui che propone l'adozione può chiedere al tribunale competente, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, di dare egli stesso la necessaria autorizzazione e di pronunciare l'adozione.

Il tribunale può pronunciare l'adozione solo dopo l'istruttoria e l'audizione dei membri del consiglio di tutela.

Articolo 461: Il consenso all'adozione è dato con atto autentico, davanti al giudice del domicilio o della residenza dell'adottante, o davanti a un notaio, o davanti agli agenti diplomatici e consolari del Gabon.

Sezione 2

Del giudizio di adozione

Articolo 462: L'adozione è pronunciata, su richiesta dell'adottante, dal tribunale di grande instance che verifica se ricorrono le condizioni di legge e se l'adozione è nell'interesse del bambino.

Se l'adottante muore dopo aver regolarmente accolto il bambino, la domanda può essere presentata a suo nome da un coniuge o da uno dei suoi eredi.

La sentenza che pronuncia l'adozione non è motivata. La sentenza di rigetto della domanda può essere impugnata da qualsiasi parte coinvolta.

Il ricorso deve essere proposto entro un mese dalla sentenza. La causa è discussa in camera di consiglio, ma la sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

Articolo 463: L'opposizione di terzo contro il giudizio o il giudizio di adozione è ammissibile solo in caso di dolo o dolo imputabile agli adottanti.

Articolo 464: Su richiesta è stabilito un certificato di nascita che indichi l'anno, il giorno e l'ora di nascita, il sesso dell'adottato, nonché i suoi nomi, e indichi come luogo di nascita la sede del tribunale che ha pronunciato l'adozione del Pubblico Ministero.

La menzione dell'adozione, nonché del nuovo cognome e, se del caso, dei nuovi nomi di battesimo dell'adottato, è annotata a margine di questo atto che non deve contenere alcuna indicazione relativa all'effettiva filiazione del minore.

L'atto di nascita in originale o, ove applicabile, l'atto di nascita redatto in applicazione dell'articolo 171 del presente codice è, a giudizio del Pubblico Ministero, contrassegnato come "adozione" e considerato nullo.

Sezione 3

Effetti della piena adozione

Articolo 465: L'adozione produce i suoi effetti dalla sentenza o dall'ordinanza che la pronuncia.

Tuttavia, se l'adottante muore prima che l'adozione sia pronunciata, l'adozione ha effetto dal giorno della morte dell'adottante.

Articolo 466: L'adozione conferisce al figlio una filiazione che sostituisce quella di origine; l'adottato cessa di appartenere per sangue alla sua famiglia, fatti salvi i divieti di matrimonio di cui agli articoli 216 e 217 del presente codice.

Articolo 467: L'adozione conferisce al bambino il nome dell'adottante e, in caso di adozione da parte di due coniugi, il nome del marito.

Su richiesta dell'adottante o degli adottanti, il tribunale può modificare il nome del bambino.

Se l'adottante è una donna sposata, il tribunale può, con sentenza di adozione, disporre con il consenso del marito dell'adottante che il suo nome sia conferito all'adottato; se il marito è deceduto o impossibilitato a manifestare la propria volontà, la decisione definitiva spetta al tribunale, sentiti gli eredi del marito o i suoi più stretti successori.

Articolo 468: L'adottato ha, nella famiglia dell'adottante, gli stessi diritti e gli stessi doveri del figlio legittimo.

Articolo 469: L'adozione plenaria è irrevocabile.

Capitolo II **semplice adozione**

Sezione I

Requisiti e giudizio

Art. 470: L'adozione semplice, ovvero senza interruzione del legame con la famiglia d'origine, è consentita qualunque sia l'età dell'adottato.

Se l'adottato ha più di 15 anni, deve acconsentire personalmente all'adozione.

Articolo 471: Le disposizioni degli articoli da 452 a 454, 456 e 457, 465, 466 e 468, ultimo comma, si applicano all'adozione senza rottura dei legami con la famiglia di origine.

Articolo 472: Entro tre mesi dalla decisione che pronuncia l'adozione semplice, quest'ultima è menzionata o trascritta nei registri dello stato civile.

Sezione 2

Effetti della semplice adozione

Articolo 473: L'adozione semplice conferisce all'adottato il nome dell'adottante; questo nome sarà aggiunto a quello dell'adottato.

Se l'adottante e l'adottato hanno lo stesso cognome, non si cambia quello dell'adottato.

Articolo 474: L'adottato può rimanere nella sua famiglia d'origine nella quale, anche se rimane con l'adottante, conserva tutti i suoi diritti, in particolare quelli ereditari.

Tra l'adottato e la sua famiglia d'origine si applicano i divieti matrimoniali previsti dagli articoli 216 e 217 del presente codice.

Articolo 475. Solo l'adottante è investito nei confronti dell'adottato di tutti i diritti della potestà paterna, compreso quello di acconsentire al matrimonio dell'adottato, a meno che non sia il coniuge del padre o della madre dell'adottato. In questo caso l'adottante ha la potestà paterna concorrente con il coniuge, ma quest'ultimo ne conserva l'esercizio.

I diritti di potestà paterna sono esercitati dall'adottante/i, alle stesse condizioni di cui all'art nei confronti del figlio legittimo.

All'adottato si applicano le norme dell'amministrazione giudiziaria e della tutela del figlio legittimo.

Articolo 476. Si osservano i divieti di matrimonio previsti dall'articolo 216, comma 2, salvo dispensa del Presidente della Repubblica.

Articolo 477: L'adottato e i suoi unici discendenti legittimi hanno, nella famiglia dell'adottante, i diritti successori del figlio legittimo, senza tuttavia acquisire lo status di titolare di riserva nei confronti degli ascendenti dell'adottante.

Se l'adottato muore senza lasciare discendenza o coniuge, i beni da lui ricevuti dalla famiglia dell'adottante o dalla sua famiglia d'origine o i beni ad essa surrogati tornano al donante o agli eredi di quest'ultimo, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

L'eccedenza patrimoniale dell'adottato è ripartita equamente tra la sua famiglia d'origine e quella dell'adottante; vi si divide secondo le regole stabilite nel titolo "Successioni".

Articolo 478: L'adozione può essere revocata per gravi motivi, su richiesta dell'adottante o dell'adottato.

La richiesta di revoca avanzata dall'adottante è ammissibile solo se l'adottato ha più di 15 anni.

Quando l'adottato è minorenne, il padre e la madre di sangue o, in loro mancanza, i familiari di origine fino al grado di primo cugino compreso, può chiedere anche la revoca.

Articolo 479 : La sentenza che revoca l'adozione deve essere motivata.

Il suo stemma è menzionato a margine dell'atto di nascita o della trascrizione del giudice di adozione entro 3 mesi dalla pronuncia della presente sentenza.

Articolo 480: La revoca estingue tutti gli effetti dell'adozione per il futuro.

TITOLO VII DEGLI OBBLIGO L ALIMENTAI

Articolo 481: Fatti salvi gli obblighi definiti nei capitoli "Effetti del matrimonio" e "Autorità del padre e della madre", esiste

un'obbligazione alimentare: 1°) tra i coniugi

alle condizioni previste dagli articoli 259, commi 1, 2 e 3, e 299, comma 2, del presente codice; 2°) tra il padre e la madre legittimi o naturali e i loro discendenti legittimi o naturali; 3°) tra l'adottante, l'adottato e i legittimi discendenti di quest'ultimo; 4°) tra il padre e la madre legittimi o naturali e i coniugi dei loro discendenti legittimi o naturali.

A parte i casi di rottura dei legami tra l'adottato e la sua famiglia d'origine, l'obbligazione alimentare continua a sussistere tra l'adottato e il padre e la madre. Questi ultimi, però, sono tenuti a fornire un sostegno all'adottato solo se questi non può ottenerlo dall'adottante.

Il padre e la madre del figlio adultero o incestuoso sono tenuti a fornirgli il cibo; non possono esigere nulla da lui, a meno che non giustifichino di aver provveduto, nella misura delle loro risorse, al suo mantenimento e alla sua educazione durante la sua minore età, nonché al suo insediamento.

Il figlio, in caso di divorzio tra padre e madre, o nato fuori dal matrimonio e legalmente riconosciuto dal padre, è affidato alla madre fino all'età di 5 anni compresi. Durante questo periodo, il padre è tenuto a fornirgli del cibo. I diritti di visita del padre, salvo accordo tra le parti, saranno risolti dal Presidente dell'Alta Corte.

Da questa età il bambino entrerà a far parte della casa paterna. Se c'è opposizione da parte della madre, sarà deciso dal Presidente dell'alta corte competente, sull'affidamento del minore.

La madre di un figlio nato fuori dal matrimonio o, in sua assenza, chi ne ha effettivamente cura ha azione contro il presunto padre che non adempie al suo obbligo alimentare per ottenerne la condanna a contribuire al mantenimento e all'educazione del figlio .

L'azione sarà ammissibile solo nei seguenti casi:

1°) nel caso di convivenza notoria del presunto e della madre durante il periodo legale del concepimento; 2°) in caso di rapimento o stupro, quando il momento del rapimento o dello stupro coincide con quello del concepimento; 3°) nel caso di seduzione compiuta con l'ausilio dell'abuso di autorità o della promessa di matrimonio; 4°) nel caso di confessione del presunto padre, espressa o tacita, quando il suo comportamento nei confronti del figlio era quello di un padre.

L'azione sarà promossa dinanzi al tribunale di grande instance del luogo di residenza della madre o della persona che ha effettivamente a carico il minore. Deve, a pena di decadenza, essere introdotto entro tre anni dalla nascita o, se la madre e il presunto padre hanno vissuto in concubinato o se il presunto padre ha, per un certo tempo, contribuito al mantenimento del figlio, nel tre anni dalla cessazione della convivenza, ovvero di tale contribuzione.

La procedura è gratuita. Per l'esecuzione della sentenza è di diritto il beneficio del gratuito patrocinio.

Articolo 482: I figli e gli altri discendenti legittimi o naturali possono essere esonerati dal tribunale dal provvedere al mantenimento del padre e della madre o degli ascendenti, quando questi ultimi siano stati condannati per un delitto o un delitto a seguito di maltrattamento della persona del bambino, la mancanza di cure o la mancanza della direzione necessaria che hanno compromesso la salute, la sicurezza, la morale o l'educazione della loro prole.

Lo stesso dicasi quando siano stati privati della potestà conferita loro in forza dell'articolo 492 del presente codice, ovvero privati in tutto o in parte dei diritti connessi a tale potestà.

Articolo 483: L'obbligazione alimentare tra il padre e la madre legittimi o naturali e i coniugi dei loro figli o altri discendenti legittimi o naturali si estingue quando il matrimonio da cui è scaturita l'alleanza è sciolto per divorzio.

Se lo scioglimento del matrimonio deriva dalla morte del figlio o del discendente, l'obbligazione alimentare rimane a favore o a spese del coniuge finché vi sono figli o discendenti da questo matrimonio, nonché nei casi in cui il coniuge ha accettato l'eredità del defunto.

In caso di premorte del marito, ogni moglie, purché sia in grado di succedergli, beneficia di un diritto di sussistenza esercitato contro la successione. Questo diritto persiste fino alla morte della moglie. Si estingue in caso di nuovo matrimonio o convivenza notoria del beneficiario.

Articolo 484: Nessuno può esigere gli alimenti se non ne ha bisogno e se la persona da cui li esige non è in grado di fornirli.

L'importo degli alimenti è fissato tenendo conto delle necessità della persona che lo richiede e delle risorse di chi lo deve.

Articolo 485: Se vi sono più debitori tenuti agli alimenti in applicazione dell'articolo 481 del presente codice, l'attore può agire contro uno o più di essi. I debitori nei confronti dei quali è stata proposta la richiesta possono impugnare uno o più degli altri debitori indicati nel medesimo articolo.

Quando sono coinvolti più debitori, il giudice fissa l'importo degli alimenti dovuti da ciascuno di essi, tenuto conto delle rispettive risorse e del grado di parentela o alleanza con il richiedente.

Il giudice può anche stabilire che più debitori siano solidalmente responsabili del pagamento dell'assegno di mantenimento, per l'intero importo o solo fino a un certo importo. Tuttavia, nessuno dei debitori può essere tenuto, per effetto di questa solidarietà, a pagare una somma superiore a quella che sarebbe stato tenuto a pagare, ai sensi dell'articolo precedente, se fosse stato l'unico coinvolto.

I debitori che sono stati condannati al pagamento degli alimenti reclamano contro coloro che non sono stati implicati. Il giudice può ordinare a quest'ultimo di rimborsare in tutto o in parte la pensione, tenuto conto delle loro risorse e del loro grado di parentela o alleanza con l'attore.

Articolo 486: L'importo degli alimenti può essere modificato in caso di mutamento della situazione del creditore o dei debitori.

Articolo 487: Salvo decisione contraria del giudice, gli arretrati alimentari sono dovuti al domicilio o alla residenza del creditore.

Articolo 488: Gli arretrati che non sono stati riscossi o reclamati entro tre mesi dalla loro scadenza cessano di essere dovuti, a meno che il creditore non dimostri che tali arretrati sono necessari alla sua esistenza.

Articolo 489: Gli arretrati degli alimenti sono intrasferibili e non pignorabili.

Possono tuttavia essere oggetto, anche prima della scadenza, di cessione, delega o surroga a favore di enti di assistenza pubblici o privati che provvedano alle esigenze del beneficiario della pensione.

Possono essere pignorati anche i soggetti che hanno fornito al beneficiario della pensione quanto era necessario per la sua esistenza.

Articolo 490: Se la persona che deve provvedere al mantenimento dimostra di non poter pagare il mantenimento, il tribunale può, consapevolmente, ordinare che riceva nella sua casa, che nutra e mantenga la persona a cui deve il cibo.

Articolo 491: Il tribunale decide anche se il padre o la madre che si offre di ricevere, nutrire e mantenere nella sua casa il figlio al quale deve il mantenimento debba, in questo caso, essere esonerato dal pagamento degli alimenti.

TITOLO VIII MINORANZA

Articolo 492: Un minore è un individuo di entrambi i sessi che non ha ancora compiuto 21 anni.

Capitolo I Dall'autorità del padre e della madre

Sezione I

Dell'estensione e dell'esercizio dell'autorità del padre e della madre

I.-Ambito dell'autorità

Articolo 493: Il figlio, a qualsiasi età, deve onore e rispetto al padre, alla madre e agli altri ascendenti.

Articolo 494: Il padre e la madre, legittimi o naturali, sono tenuti a mantenere e allevare i figli fino alla maggiore età o all'emancipazione per matrimonio. Tuttavia, le somme necessarie per tale mantenimento e istruzione sono dedotte in primo luogo dal reddito del patrimonio personale del figlio.

Articolo 495: Fino alla maggiore età o alla sua emancipazione, il figlio legittimo o naturale è sotto l'autorità del padre e della madre. Questa autorità comprende in particolare i seguenti diritti e doveri: 1° assicurare l'affidamento del figlio, in particolare fissarne la residenza, provvedere alla sua educazione e al suo mantenimento; 2° disporre, ove necessario, per il figlio, una misura di assistenza educativa alle condizioni previste dagli articoli 504 e seguenti; 3° amministrare i beni del minore alle condizioni stabilite nel capitolo "Amministrazione giudiziaria e tutela"; 4° acconsentire al matrimonio del figlio alle condizioni previste nel capitolo "Matrimonio"; 5° di acconsentire all'adozione del minore alle condizioni previste dal titolo "Filiazione adottiva"; (6) emanciparlo alle condizioni previste nel capitolo "Emancipazione"; 7° per i superstiti del padre e della madre, esercitando l'amministrazione giudiziaria e scegliendo un eventuale tutore del figlio.

II - Esercizio dell'autorità

Articolo 496: Salvo disposizione contraria, il padre e la madre esercitano congiuntamente la loro autorità e si presume che la decisione presa o l'atto compiuto da uno di essi sia stato fatto con il consenso dell'altro.

Articolo 497: Nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, perde in tutto o in parte, a seconda dei casi, l'esercizio della sua autorità, il padre o la madre che: 1° non è in grado di esprimere la sua volontà durante il tempo in cui questa impossibilità dura; 2° ha abbandonato in tutto o in parte la sua potestà a norma dell'articolo 514; 3° è privato o privato di tutta o parte della sua autorità.

Salvo diversa decisione del tribunale, il padre o la madre condannati per a reato di abbandono familiare perde l'esercizio della sua autorità sui figli nei confronti dei quali il reato è stato commesso, anche se non è stata pronunciata la decadenza; recupera tale esercizio dal momento in cui adempie ai propri obblighi nei confronti dei minori vittime del reato.

Articolo 498: Quando il matrimonio è sciolto per la morte del padre o della madre, il superstite esercita l'autorità esclusiva.

Quando il superstite del padre e della madre divorziati o legalmente separati non aveva l'affidamento dei figli, lo recupera contestualmente all'autorità, salvo diversa decisione del giudice su richiesta di chiunque abbia interesse ai figli.

Articolo 499: Quando il matrimonio è sciolto per divorzio o quando i coniugi sono legalmente separati, l'autorità è esercitata da chi ha l'affidamento dei figli, con le riserve previste nei capitoli "Divorzio e separazione legale"., "Della tua tutela".

Articolo 500: Quando il padre e la madre sono deceduti, l'autorità è esercitata alle condizioni previste nei capitoli "Adozione", "Tutela".

È lo stesso quando il padre e la madre non sono entrambi in grado di esprimere la loro volontà. o quando sono stati oggetto di una condanna prevista dall'articolo 497, comma 2.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, il giudice può, su richiesta di chiunque sia interessato all'art minori, o il pubblico ministero, affidano ad altra persona la custodia dei minori.

Articolo 501 : Il padre e la madre non possono vietare al figlio, senza motivo legittimo, di intrattenere rapporti con gli altri suoi ascendenti. In mancanza di accordo sui termini di tali rapporti, il presidente del tribunale, decidendo in via sommaria, dirime la controversia.

Articolo 502: L'autorità sui figli nati fuori dal matrimonio è esercitata dal padre e dalla madre nei confronti dei quali è accertata la filiazione.

Essa è esercitata dal padre e dalla madre quando la filiazione è stabilita nei confronti di ciascuno di loro. Tuttavia, l'affidamento dei figli spetta al padre e alla madre nei confronti dei quali è stata inizialmente stabilita la filiazione; quando la filiazione è stata stabilita contemporaneamente nei loro confronti, l'affidamento spetta alla madre. Quello del padre e della madre a cui non spetta l'affidamento ha, tuttavia, il diritto di mantenere i rapporti con i figli e di vigilare sul loro mantenimento e sulla loro educazione.

Il tribunale può, se l'interesse del minore lo richiede, concedere l'affidamento al padre e alla madre che non ne sono investiti per legge.

Quando il padre o la madre muore o si trova in una delle situazioni previste dall'articolo 497, l'altro esercita l'autorità esclusiva. Tuttavia, se quest'ultimo non aveva l'affidamento, il giudice può, su richiesta di qualsiasi persona interessata ai figli, affidare tale affidamento ad un'altra persona.

Sezione 2 assistenza educativa

Articolo 503 : Quando la salute, la sicurezza, la morale o l'educazione di un minore sono compromesse o insufficientemente salvaguardate a causa dell'immoralità o dell'incapacità del padre e della madre o della persona investita del diritto di affidamento, o quando il minore, per sua colpa e indisciplina, dà loro gravissimi motivi di insoddisfazione, ovvero rende loro impossibile l'esercizio della direzione, il giudice può d'ufficio, su richiesta del pubblico ministero o su richiesta del padre e della madre o del tutore, disporre che il minore sarà, per un periodo che non può superare il compimento della maggiore età, sottoposto a visite periodiche dell'assistenza sociale, ovvero posto in regime di libertà vigilata.

Articolo 504: Il tribunale può anche disporre che il minore sia collocato per un periodo che non può eccedere il periodo della sua maggiore età: 1°

presso un altro parente o altra persona di fiducia; 2° in un istituto scolastico o professionale; 3° in un'opera privata o pubblica di assistenza all'infanzia; 4° in un istituto di cura o in un istituto medico-educativo; 5° in un istituto o istituto pubblico di riabilitazione o educazione correttiva.

Articolo 505. I provvedimenti adottati in virtù della presente sezione possono, sia d'ufficio, sia su istanza del pubblico ministero, sia su istanza del minore stesso, del padre e della madre o del tutore, o anche degli istituti ai quali si rivolge affidate, per essere revocate dall'autorità giudiziaria che le ha disposte.

Quando la richiesta proviene dal minore, dal padre e dalla madre o dal tutore, essa è ammissibile solo decorso il termine di un anno dal giorno in cui il provvedimento di collocamento è divenuto definitivo ed è rinnovabile solo un anno dal giorno la decisione precedente è diventata definitiva.

Sezione 3 La ricerca dell'autorità del padre e della madre e la revoca in tutto o in parte dei diritti ad essa connessi

I. Condizioni ed effetti della decadenza e del recesso

Articolo 506. I padri e le madri e gli ascendenti sono decaduti d'ufficio nei confronti di tutti i figli e discendenti, della loro autorità e di tutti i diritti ad essa connessi: 1° se sono stati condannati in applicazione dell'articolo 259 del codice penale; 2° se sono condannati o come autori, corresponsabili o complici di un delitto commesso contro uno o più dei propri figli, ovvero come corresponsabili o complici di un delitto commesso da uno o più dei propri figli; 3° se sono stati condannati due volte, sia come autori, corresponsabili o complici di un reato commesso contro la persona di uno o più dei loro figli, sia come corresponsabili o complici di un reato commesso da uno o più dei loro figli bambini; 4° se sono stati condannati due volte per istigazione abituale di minori alla dissolutezza.

Articolo 507. Possono essere privati degli stessi diritti o possono essere privati in tutto o in parte dei diritti della loro autorità nei confronti di uno o di alcuni dei loro figli: 1° il padre e la madre condannati per un delitto o un delitto, quando i fatti perseguiti rivelano che questi padre e madre sono incapaci o indegni di mantenere o allevare i loro figli;

2) fuori da ogni condanna, i padri e le madri che, con maltrattamenti, con perniciosi esempi di ubriachezza abituale o notoriamente malvivente, compromettono la salute, l'incolumità, la moralità di uno o più dei propri figli.

Articolo 508: Quando la confisca non è incidentale rispetto ad una delle condanne penali elencate nell'articolo 506, l'azione per la confisca o la soppressione totale o parziale dei diritti e dell'autorità del padre e della madre è promossa in giudizio da uno o più parenti di il minore in misura più stretta, ovvero dal Pubblico Ministero.

Quando la confisca è accessoria ad una delle condanne penali elencate nell'articolo 507, il pubblico ministero aziona il presidente del tribunale o il giudice dei minorenni allo scopo di organizzare, se del caso, l'affidamento del/i minore/i, ovvero di affidare l'affidamento a terzi.

Articolo 509: È incapace di essere tutore, tutore surrogato o membro di un consiglio di tutela chiunque sia privato della sua autorità o al quale siano stati tolti tutti i suoi diritti nei confronti di uno o di alcuni dei suoi figli.

In caso di decadenza parziale dei diritti del padre e della madre nei confronti di uno o di alcuni dei figli, il tribunale può disporre che la persona oggetto della revoca sia soggetta alle incapacità di cui all'articolo precedente, o solo di alcuni di essi, nei confronti di tutti i suoi figli o di alcuni di essi.

II. Sul ripristino dell'autorità del padre e della madre e dei diritti ad essa connessi

Articolo 510. Nei casi previsti dagli articoli 504 e 507, primo comma, il padre e la madre possono chiedere al tribunale solo la restituzione della loro autorità o dei diritti revocati dopo averne ottenuto la riabilitazione.

Nei casi previsti dall'articolo 507, secondo comma, possono chiedere tale restituzione solo decorso un anno dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento che ha pronunciato la decadenza o la revoca.

Articolo 511: Il tribunale investito della domanda di restituzione può, tenuto conto dell'interesse e dell'emendamento del padre e della madre, accogliere la domanda, respingerla o concedere la restituzione solo parziale dei diritti revocati, nei confronti di uno o alcuni dei bambini.

Il rimborso non ha effetto retroattivo.

Articolo 512. Il tribunale, quando pronuncia la restituzione dell'autorità o dei diritti revocati, fissa, secondo le circostanze, l'indennità dovuta al tutore o alla persona alla quale sono stati delegati i diritti revocati, ovvero dichiara che per dell'indigenza del padre e della madre, non sarà riconosciuto alcun indennizzo.

Articolo 513: Quando la domanda di restituzione è stata respinta in tutto o in parte, non può essere ripresentata prima della scadenza del termine di un anno dal giorno in cui la decisione di rigetto è diventata definitiva.

Sezione 4

Della delega dei diritti, dell'autorità del padre e della madre

Articolo 514: Quando un pubblico servizio, un ente o un'associazione debitamente qualificati o autorizzati a tal fine, o una persona che gode dei suoi diritti civili, ha accettato l'affidamento di minori di età inferiore ai 16 anni che il padre e la madre o i tutori autorizzati dal consiglio di tutela loro affidato, il tribunale può, su richiesta degli interessati in via collegiale, disporre che sia necessario, nell'interesse del bambino o dei bambini, delegare i diritti di autorità alla persona fisica o giuridica custode della bambino, sotto la supervisione del servizio di protezione dei minori.

In questo caso, il padre e la madre o il consiglio di tutela conservano il diritto di acconsentire al matrimonio del figlio o del figlio.

Articolo 515: Quando l'affidamento di un bambino affidato dal padre e dalla madre o dal tutore o per decisione del tribunale, a una persona fisica, è rivendicato da detto padre, madre o tutore e quando è accertato che la persona che lo rivendica ha perso interesse per il minore per lungo tempo, il tribunale può, in considerazione dell'interesse di quest'ultimo, decidere che l'affidamento sia mantenuto presso tale terzo, sotto il controllo del servizio responsabile della protezione dei minori, salvo, se del caso, determinare le condizioni alle quali il richiedente potrà vedere il minore.

Articolo 516: Se, prima della maggiore età del figlio, la persona alla quale questo era stato affidato nelle condizioni previste dall'articolo 514 muore, o è riconosciuta indegna o incapace di esercitare i diritti che gli erano stati conferiti, il Il pubblico ministero o chiunque sia interessato al minore può chiedere al giudice di pronunciarsi nuovamente sull'affidamento del minore, sull'attribuzione dei diritti di autorità del padre e della madre o sulla loro parziale revoca.

Sezione 5

Disposizioni comuni

Articolo 517. I fanciulli affidati a persone fisiche, enti o associazioni, in virtù delle disposizioni delle precedenti sezioni II, III e IV, sono posti sotto la vigilanza dello Stato, rappresentato dal sottoprefetto e dal dipartimento preposto alla tutela dei minori .

I rappresentanti dello Stato di residenza del minore, nonché il consiglio di tutela, possono sempre adire il tribunale per ottenere che, nell'interesse del minore, la persona fisica, l'ente o l'Associazione siano privati di ogni diritto su quest'ultimo e il minore è affidato o ad altra persona fisica, ente, associazione o ad un pubblico servizio.

Articolo 518: Le decisioni che ordinano l'affidamento di un minore, o che pronunciano sulla tutela o sulla delega, dei diritti di autorità revocati, determinano la parte delle spese legali e le spese di mantenimento e di rieducazione poste, dove applicabile, a spese del padre e della madre o delle persone alle quali si può chiedere il mantenimento. I provvedimenti che dispongono una misura cautelare nei confronti di un minore possono imporre al padre e alla madre il pagamento di una somma fissata in via forfetaria.

Capitolo II **Amministrazione legale e tutela**

Sezione I *Di amministrazione legale*

Articolo 519: L'amministrazione legale dei beni di un minore non emancipato, legittimo o naturale spetta al genitore che ne ha l'affidamento. Quella dei figli legittimi o legittimati i cui genitori non sono divorziati spetta al padre, ma passa alla madre alla morte di quest'ultima, ovvero quando il padre non sia in grado di esprimere la propria volontà per sua incapacità, per suo allontanamento o per qualsiasi altra causa, oppure quando è privato dell'autorità prevista dal titolo VII del presente codice.

In caso di divorzio o di separazione legale, il tribunale può delegare l'amministrazione giudiziaria a quella dei genitori che non hanno la custodia del/i figlio/i comune/i.

Articolo 520. L'amministrazione giudiziaria può essere revocata, per grave causa, dal tribunale in camera di consiglio, su richiesta del padre e della madre che non ne sono investiti, di un parente o parente del minore, o del Pubblico Ministero.

Può anche, su richiesta delle stesse persone, essere posto sotto il controllo del tribunale o del giudice di tutela.

Articolo 521: L'amministratore legale compie da solo gli atti che il tutore può compiere da solo, e con il coniuge gli atti che il tutore non può compiere senza autorizzazione. In caso di disaccordo, l'amministratore deve ottenere l'autorizzazione del presidente del tribunale, decidendo come in materia di rito abbreviato.

Ma, anche avvalendosi del consenso del coniuge, l'amministratore legale non può né vendere di comune accordo, né mettere in società un fabbricato o un'attività appartenente al minore, né contrarre mutuo a suo nome, né rinunciare perché ne ha diritto, senza autorizzazione del tribunale o del giudice tutelare.

A parte gli atti che l'amministratore può compiere da solo ai sensi del primo comma del presente articolo, sarà sempre richiesta l'autorizzazione del tribunale o del giudice tutelare quando il padre e la madre vivono in libera unione o quando sono divorziati, o separato da vitto e alloggio, o quando, essendo sposato, uno di loro si trovi o nell'impossibilità di manifestare la sua volontà per sua incapacità, lontananza o per qualsiasi altra causa, o privato dell'autorità del padre e della madre previste dal titolo VII di questo codice. Lo stesso avverrà quando l'amministrazione giudiziaria sarà posta sotto il controllo giudiziario.

Articolo 523: Se vi è opposizione d'interesse tra l'amministratore e il minore, a quest'ultimo viene nominato un amministratore ad hoc dal presidente del tribunale che statuisce su domanda di uno di essi, sentito il pubblico ministero.

Articolo 524: Nell'amministrazione giudiziaria sottoposta a controllo giudiziale, il tribunale o il giudice tutelare possono, in qualsiasi momento, sia d'ufficio, sia su richiesta dei genitori o dei parenti, sia del Pubblico Ministero, decidere di aprire la tutela. salvo in caso di urgenza, l'amministratore legale. In tal caso, quest'ultimo non può compiere, dalla richiesta fino al giudizio definitivo, salvo in caso di urgenza, alcun atto che richiederebbe l'autorizzazione del consiglio di tutela, qualora la tutela fosse aperta.

Il giudice tutelare può anche decidere, per colpa grave, di aprire la tutela nel caso di pura e semplice amministrazione giudiziaria.

In entrambi i casi, se la tutela è aperta, il giudice delle tutele convoca il consiglio di tutela che può nominare tutore l'amministratore legale o designare un altro tutore.

Articolo 525: Le norme sulla tutela si applicano, inoltre, all'amministrazione giudiziaria, con i termini derivanti dal fatto che questa non comprende né il consiglio di tutela né il tutore surrogato, e fatti salvi, d'altro canto, i diritti che il padre e madre tengono sotto il titolo "Dell'autorità del padre e della madre", in particolare per quanto riguarda l'educazione del figlio e l'usufrutto dei suoi beni.

Articolo 526: Non sono soggetti all'amministrazione giudiziaria i beni che sarebbero stati lasciati in eredità al minore sotto l'espressa condizione di essere amministrati da un terzo.

Sezione 2 tutela

Articolo 527. La tutela dei minori legittimi, naturali e non emancipati inizia quando il padre e la madre sono entrambi deceduti o si trovano in uno dei casi previsti dall'articolo 516.

Si apre anche nei confronti di un figlio illegittimo che non è stato riconosciuto da nessuno del padre e della madre e anche nel caso previsto dall'articolo 524 del presente capo.

Paragrafo I Dell'organizzazione della tutela

Articolo 528: La tutela opera sotto la vigilanza del giudice tutelare e comprende uno o più tutori, un consiglio di tutela, un sostituto tutore.

Articolo 529. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale distrettuale nella cui circoscrizione ha il domicilio il minore e, in mancanza, dal sottoprefetto del luogo in cui si trova tale domicilio.

Articolo 530. Se il domicilio del curatore è trasferito in altro luogo, il tutore deve immediatamente notificare al giudice le tutele precedentemente sequestrate. Quest'ultimo trasmette la pratica di tutela al giudice tutelare del nuovo domicilio.

La menzione di questa trasmissione sarà conservata presso la cancelleria del tribunale distrettuale.

Articolo 531: Il giudice tutelare esercita la vigilanza generale sulle amministrazioni giudiziarie e le tutele di primavera.

Può convocare gli amministratori legali, i tutori e gli altri organi di tutela, chiedere loro chiarimenti, inviare loro osservazioni, emettere ingiunzioni nei loro confronti.

Può condannare alla multa prevista dal codice di procedura penale coloro che, senza legittima scusa, non avranno ottemperato a tali ingiunzioni.

Articolo 532 : Le forme del procedimento davanti al giudice tutelare sono regolate dal codice di procedura civile o dalla legge.

Paragrafo 2 Da custode

Articolo 533: Il diritto individuale di scegliere un tutore appartiene solo all'ultimo morente del padre e della madre, se quest'ultima ha conservato l'esercizio dell'amministrazione giudiziaria o della tutela nel giorno della sua morte. Tuttavia, è lecito che il padre e la madre scelgano di comune accordo un tutore nel caso in cui dovessero scomparire contemporaneamente.

Articolo 534: Questa nomina può essere fatta solo sotto forma di testamento o di una dichiarazione speciale davanti a un notaio.

Articolo 535 : Il tutore eletto dal padre e dalla madre o dall'ultimo sopravvissuto non è obbligato ad accettare la tutela se non rientra nella categoria delle persone che possono essere costrette ad accettare tale tutela.

Articolo 536: Quando nessun tutore è stato scelto dall'ultimo defunto del padre e della madre, la tutela del figlio è deferita all'ascendente che è di grado più vicino.

Articolo 537: In caso di concorrenza tra ascendenti dello stesso grado, il consiglio di tutela sceglie quale di essi sarà il tutore.

Articolo 538: Se non vi è né un tutore testamentario né un tutore ascendente, o se colui che era stato designato come tale cessa dall'incarico, al minore sarà assegnato dal consiglio di tutela un tutore.

Tale consiglio sarà convocato dal giudice delle tutele, sia d'ufficio, sia su richiesta dei genitori o degli alleati del padre e della madre, dei creditori o di altri interessati, o del Pubblico Ministero. Chiunque può denunciare al giudice il fatto che dà luogo alla nomina del tutore.

Articolo 539: Il tutore è nominato per la durata della tutela. Il consiglio di tutela può tuttavia provvedere alla sua sede durante il tutorato qualora gravi circostanze lo richiedano, fatti salvi i casi di giustificazione, incapacità o revoca.

Paragrafo 3 Dal consiglio dei tutori

Articolo 540: Il consiglio di tutela è composto da quattro a sei membri, compreso il vice tutore, ma non il tutore o il giudice tutelare.

Il giudice li nomina per la durata della tutela. Può tuttavia, fermi restando gli articoli 541 e seguenti, provvedere d'ufficio alla sostituzione di uno o più membri tutelati per far fronte a mutamenti intervenuti nella situazione delle parti.

Articolo 541: Il giudice tutelare sceglie i membri del consiglio di tutela tra i genitori o gli affini del padre e della madre del minore, valutando tutte le circostanze del caso: vicinanza al grado, luogo di residenza, età e competenze quelli coinvolti.

Deve evitare, per quanto possibile, di lasciare una delle due linee senza rappresentazione. Ma ha riguardo, soprattutto, ai rapporti abituali che il padre e la madre avevano con i vari genitori o affini, nonché all'interesse che questi genitori o affini hanno avuto o sembrano poter avere nella persona di il bambino. .

Articolo 542: Il giudice tutelare può anche chiamare a far parte del consiglio di tutela amici, vicini o qualsiasi altra persona che gli sembri interessata al minore.

Articolo 543: Il consiglio di tutela è convocato dal giudice tutelare, o d'ufficio, o su richiesta del tutore, del sostituto tutore, di due membri, o su richiesta del minore, purché abbia compiuto il diciottesimo anno di età. .

Articolo 544: La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima della riunione.

Articolo 545: I membri del consiglio di sorveglianza sono tenuti a partecipare personalmente all'adunanza. Ciascuno può comunque farsi rappresentare da un parente o affine del padre e della madre del minore, se tale parente o affine non sia già, a suo nome, componente del consiglio di tutela. Il marito può rappresentare la moglie e viceversa.

Articolo 546 : Se il giudice tutelare ritiene che la decisione possa essere presa senza che sia necessaria la convocazione, comunica a ciascun membro del consiglio il testo della decisione da prendere, allegando i necessari chiarimenti.

Ciascuno dei membri così assunti esprimerà il proprio voto con lettera missiva entro il termine stabilito dal giudice, pena la multa di 1.000 franchi.

Articolo 547 : Il consiglio di sorveglianza può deliberare solo se è presente o rappresentata almeno la metà dei membri. Se questo numero non viene raggiunto, il giudice può aggiornare la sessione o, in caso di urgenza, prendere lui stesso la decisione.

Articolo 548 : Il consiglio di tutela è presieduto dal giudice tutelare che avrà voce deliberativa e preponderante in caso di parità.

Il tutor deve partecipare alla sessione; è ascoltato in esso, ma non vota, non più del tutore surrogato nel caso sostituisce il tutore.

Un minore di età superiore ai 16 anni può, qualora il giudice lo ritenga utile, assistere alla seduta con voto consultivo. Deve essere chiamato lì quando il consiglio si è riunito su sua richiesta.

In nessun caso il suo assenso ad un atto esonera il tutore e gli altri organi di tutela dalle loro responsabilità.

Articolo 549. Le deliberazioni del consiglio di tutela sono nulle quando siano viziate da frode o frode, ovvero quando siano state omesse formalità sostanziali.

La nullità è coperta da una nuova delibera da confermare.

L'azione di nullità può essere promossa dal tutore, dal tutore surrogato, dai membri del consiglio di tutela o dal pubblico ministero entro due anni dalla deliberazione, nonché dall'alunno maggiorenne o emancipato, entro due anni della sua maggioranza o della sua emancipazione. La prescrizione non decorre, se vi è stato dolo o dolo, fino alla scoperta del fatto. Gli atti compiuti in forza di deliberazione annullata sono anch'essi annullabili allo stesso modo. Tuttavia, il termine decorrerà dall'atto e non dalla deliberazione.

Paragrafo 4

Altri organi di controllo

Articolo 550. Il consiglio di tutela può, tenuto conto delle attitudini degli interessati e della consistenza del patrimonio da amministrare, decidere che la tutela sia ripartita tra un tutore alla persona e un tutore ai beni, ovvero che la gestione di taluni specifici beni saranno affidati ad un assistente tutor.

I tutori così nominati sono indipendenti e non responsabili l'uno verso l'altro nell'esercizio delle loro funzioni rispettivamente, salvo diversa disposizione del consiglio di tutela.

Articolo 551. In ogni tutorato vi sia un tutore surrogato nominato dal consiglio di tutorato tra i suoi membri, e preso per quanto possibile dalla linea, alla quale il tutore non appartiene.

Le funzioni del tutore surrogato consisteranno nel sovrintendere alla gestione tutelare e nel rappresentare il minore quando gli interessi di quest'ultimo siano in conflitto con quelli del tutore.

Se contesta colpe nella gestione del tutore, deve, a pena di incorrere nella sua personale responsabilità, in informare immediatamente il giudice tutelare.

Articolo 552: Se il tutore si è intromesso nella gestione della tutela prima della nomina del sostituto tutore, può, in caso di frode da parte sua, essere rimosso dalla tutela senza pregiudizio delle indennità dovute al minore.

Art. 553. Il vicesutore non sostituisce automaticamente il tutore deceduto o inabilitato o che abbandoni la tutela, ma deve poi, pena i danni che ne potrebbero derivare al minore, provocare la nomina di un nuovo tutore.

Articolo 554 : L'ufficio del tutore surrogato cesserà contemporaneamente a quello del tutore.

Articolo 555 : Se il tutore sposa il preposto alla tutela surrogata, egli deve, entro un mese dal matrimonio, far nominare dal consiglio di tutela un nuovo tutore surrogato, pena la destituzione e la condanna al danno nei confronti del minore.

Articolo 556. Il tutore non può provocare la rimozione del vicecustode, né violare i consigli di tutela che saranno convocati a tal fine.

Paragrafo 5

Oneri di tutela

Articolo 557: La tutela, protezione dovuta al fanciullo, è un onere pubblico e personale.

Non è comunicato al coniuge del tutore. Tuttavia, se questo coniuge interferisce nella gestione del patrimonio pupillare, diventa responsabile, insieme al tutore, di ogni gestione successiva alla sua interferenza.

Non passa agli eredi del tutore. Questi saranno responsabili solo della gestione del proprio autore nei limiti della quota di patrimonio ricevuta da ciascuno di loro e se maggiorenni sono tenuti a continuarla fino alla nomina di un nuovo tutore.

Articolo 558. Benché la tutela sia un onere pubblico, eccettuati i padri e le madri, coloro per i quali l'età, la malattia, la lontananza, le occupazioni professionali o familiari eccezionalmente assorbenti o la precedente tutela renderebbero particolarmente gravoso questo nuovo onere.

Articolo 559: Possono essere dimessi dalla tutela anche coloro che, ad eccezione del padre e della madre, non possono continuare a farlo per una delle cause previste dall'articolo precedente, se tale causa è sopravvenuta dopo la loro nomina.

Articolo 560: Chiunque non fosse né parente né parente del padre e della madre del minore non può essere costretto ad accettare la tutela.

Articolo 561: Se la tutela rimane vacante, il giudice tutelare la deferisce allo Stato.

Articolo 562 : Le scuse che dispensano o scaricano la tutela possono essere estese al vice tutore e ai membri del consiglio di famiglia.

Articolo 563 : Il consiglio di tutela decide sulle scuse del tutore e del vice tutore. Il giudice tutelare, sulle scuse addotte dai membri del consiglio di tutela.

Articolo 564 : Se il tutore nominato è presente alla deliberazione di conferimento della tutela, deve immediatamente, ea pena di essere dichiarato inammissibile in ogni successivo reclamo, addurre le sue scuse sulle quali il consiglio di tutela delibererà.

Articolo 565 : Se non era presente, deve, entro otto giorni dalla notifica ricevuta della sua nomina, convocare il consiglio di tutela per deliberare sulle sue scuse.

Articolo 566 : Se le sue scuse sono respinte, può appellarsi al tribunal de grande instance per farle ammettere, ma sarà tenuto, durante la lite, ad amministrare provvisoriamente.

Articolo 567. I vari doveri di tutela possono essere adempiuti da chiunque, senza distinzione di sesso, ma fatte salve le cause di incapacità, esclusione, dimissione o impugnazione di seguito espresse.

Articolo 568 : Sono inabili ai vari oneri di tutela: 1° i minorenni, eccetto il padre o la madre; 2° gli interdetti, i pazzi e le persone munite di avvocato.

Articolo 569 : Sono automaticamente esclusi o destituiti dai vari incarichi di tutela: 1° coloro che sono stati condannati a pena afflittiva e infamante, o ai quali è stato vietato l'esercizio degli incarichi di tutela in applicazione dell'articolo 42 del codice penale . Possono tuttavia essere ammessi alla tutela dei propri figli, previo assenso del consiglio di tutela. 2° coloro che sono stati privati dell'autorità del padre e della madre.

Articolo 570. Le persone di colpa notoria e quelle di cui si sarebbe constatata la disonestà, la negligenza abituale o l'incapacità agli affari, possono essere escluse o sollevate dai vari oneri di tutela.

Articolo 571: Coloro che hanno, o il cui padre, madre e coniuge hanno una lite con il minore che metta in discussione la condizione di quest'ultimo o una parte significativa dei suoi beni, devono recusarsi, e possono essere recusati, dai diversi oneri tutelari .

Articolo 572 : Se un membro del consiglio di tutela è passibile di esclusione, revoca o ricusazione, il giudice tutelare deciderà lui stesso, d'ufficio o su richiesta del tutore, del sostituto tutore o di un pubblico ministero.

Articolo 573: Se la causa di esclusione, di dimissione o di impugnazione riguarda il tutore o tutore surrogato, decide il consiglio di tutela.

Articolo 574 : Il tutore o il vicecustode può essere escluso, destituito o ricusato solo dopo essere stato ascoltato o convocato.

Se aderisce alla deliberazione se ne farà menzione ed entrerà immediatamente in carica il nuovo tutore o tutore surrogato. Se non vi aderisce, sarà libero di opporsi secondo le norme fissate dal codice di procedura civile, o dal testo sostitutivo; ma il giudice tutelare può, se ne ravvisi l'urgenza, prescrivere provvedimenti cautelari nell'interesse del minore.

Sezione 3

Il funzionamento della tutela

Articolo 575 : Il consiglio di tutela regola le condizioni generali del mantenimento e dell'educazione del figlio, tenendo conto della volontà che il padre e la madre possono aver espresso al riguardo.

Articolo 576 : Il tutore avrà cura della persona del minore e lo rappresenterà negli atti civili, salvo nei casi in cui la legge o l'uso autorizzino i minori ad agire essi stessi.

Amministrerà la sua proprietà come un buon padre e sarà responsabile per eventuali danni che potrebbero derivarne di cattiva gestione.

Non può acquistare la proprietà del minore, né prenderla in affitto o in un podere, a meno che il consiglio di tutela non abbia autorizzato il tutore surrogato a dargli in affitto, né accettare la cessione di alcun diritto o pretesa nei confronti del suo pupillo.

Articolo 577: Il tutore amministra e agisce in tale veste dal giorno della sua nomina, se fatta in sua presenza, altrimenti, dal giorno in cui gli è stata notificata.

Entro dieci giorni richiederà la rimozione dei sigilli, se sono stati apposti, e procederà immediatamente all'inventario dei beni alla presenza del sostituto tutore. L'invio di questo inventario sarà inoltrato al giudice tutelare.

In mancanza di un inventario entro il termine prescritto, il tutore surrogato sequestrerà il giudice tutelare per procedervi, pena la responsabilità in solido con il tutore per tutte le sentenze che dovessero essere pronunciate a vantaggio del curatore. La mancanza di inventario autorizzerà il rione a provare con ogni mezzo, compresa la notorietà, il valore e la consistenza dei suoi beni.

Se il minore deve qualcosa al tutore, quest'ultimo deve dichiararlo nell'inventario, pena la decadenza. e questo, su richiesta che il Pubblico Ufficiale sarà tenuto a fargli, e di cui si farà menzione nel verbale.

Articolo 578: Entro tre mesi dall'apertura della tutela, il tutore deve convertire in titoli nominativi o depositare su un conto aperto a nome del minore e menzionando la sua minoranza, presso un depositario autorizzato dal governo per ricevere i fondi e i titoli, tutti i titoli al portatore appartenenti al minore, a meno che questi non sia autorizzato ad alienarli a norma degli articoli 583 e 594.

Deve parimenti, e con la stessa riserva, convertire in titoli nominativi o depositare presso un ente depositario autorizzato, i titoli al portatore che successivamente perverranno al minore, in qualunque modo, e ciò, entro lo stesso termine di tre mesi dalla data entrata in possesso.

Non può ritirare titoli al portatore depositati conformemente ai commi precedenti, né convertire titoli nominativi in titoli al portatore, a meno che la conversione non avvenga tramite un depositario autorizzato dal governo.

Il consiglio di tutela può, se necessario, fissare un termine più lungo per l'espletamento delle sue attività.

Articolo 579: Il tutore può dare una ricevuta per il capitale che riceve per conto del pupillo solo con la controfirma del tutore surrogato.

Questo capitale sarà da lui depositato in un conto aperto a nome del minore e con menzione della sua minoranza, presso un depositario approvato dal governo per fondi e titoli pupillari.

Il deposito deve essere effettuato entro un mese dal ricevimento del capitale; trascorso tale periodo, il tutore è ipso iure debitore degli interessi.

Articolo 580: All'entrata in esercizio di qualsiasi tutela, il consiglio di tutela stabilirà per sondaggio, e secondo l'importanza del patrimonio governato, la somma annualmente disponibile per il mantenimento e l'istruzione del pupillo, le spese di amministrazione del suo patrimonio, nonché l'eventuale compenso spettante al tutore.

La stessa deliberazione specificherà se il tutore è autorizzato a tenere conto delle retribuzioni di amministratori o agenti privati di cui può chiedere l'assistenza, sotto la propria responsabilità.

Il consiglio di tutela può anche autorizzare il tutore a stipulare un contratto per la gestione di titoli pubblici. La delibera designa il terzo contraente, tenuto conto della sua solvibilità e della sua esperienza professionale, e specifica le clausole del contratto. Nonostante qualsiasi patto contrario, il contratto può, in qualsiasi momento, essere risolto per conto del reparto.

Articolo 581: Il consiglio di tutela determina l'importo a partire dal quale inizierà l'obbligo del tutore di utilizzare il capitale liquido del minore nonché l'eccedenza del suo reddito. Questo lavoro deve essere svolto entro sei mesi, salvo proroghe da parte del consiglio di tutorato. Trascorso tale termine, il tutore è, di diritto, responsabile degli interessi.

La natura dei beni che possono essere acquisiti con l'impiego è determinata dal consiglio di tutela, preventivamente o al momento di ogni operazione. In nessun caso terzi garantiscono l'occupazione.

Articolo 582: Il tutore compie da solo, in qualità di rappresentante del minore, tutti gli atti di amministrazione.

Può alienare, dietro compenso, mobili di uso comune e beni aventi carattere di frutta.

Le locazioni concesse dal tutore non conferiscono al locatario, nei confronti del minore divenuto maggiorenne o emancipato, alcun diritto di rinnovo e nessun diritto di permanenza nei locali alla scadenza del contratto di locazione, salvo eventuali disposizioni di legge contrarie. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano ai contratti di locazione concessi prima dell'apertura della tutela e rinnovati dal tutore.

Gli atti che, per la gestione dei valori mobiliari dell'alunno, devono considerarsi atti di amministrazione che assumono gli obblighi e i poteri sia degli amministratori e tutori legali, sia dei depositari abilitati, sono determinati con decreto preso previo parere della Corte Suprema.

Articolo 583 : Il tutore non può, senza l'autorizzazione del consiglio di tutela, disporre degli aciri a nome del minore.

Senza questa autorizzazione, non può, in particolare, prendere in prestito per il pubblico, né alienare o gravare con diritti reali gli immobili, l'avviamento, i titoli e altri diritti immateriali, né i beni mobili preziosi o che costituirebbero una parte significativa del patrimonio pupillare.

Articolo 584 : Il consiglio di tutela, dando la sua autorizzazione, può prescrivere tutte le misure che riterrà utili, in particolare, per quanto riguarda il riutilizzo dei fondi.

Articolo 585 : La vendita di fabbricati e attività commerciali appartenenti a un minore sarà effettuata pubblicamente all'incanto, alla presenza del sostituto tutore, alle condizioni previste dal codice di procedura civile o dai testi sostitutivi.

Il consiglio di tutela può tuttavia autorizzare la vendita bonaria o mediante aggiudicazione al prezzo ribassato da esso fissato, oppure di comune accordo, al prezzo e alla stipulazione da esso determinati. In caso di aggiudicazione bonaria, può sempre essere fatta un'offerta superiore, alle condizioni previste dal codice di procedura civile o dai testi che ne tengano conto.

Il conferimento ad una società immobiliare o ad un avviamento avviene in via amichevole. È autorizzato dal consiglio di tutela su relazione di un esperto nominato dal giudice tutelare.

I titoli quotati su una quotazione ufficiale sono venduti dal Dipartimento a un agente di cambio.

Gli altri valori mobiliari sono venduti all'asta dal Ministero di un agente di cambio o di un notaio designato nella delibera che autorizza la vendita. Il consiglio di tutela può tuttavia, su perizia nominata dal giudice tutelare, autorizzare la vendita di comune accordo, al prezzo e alle condizioni da esso determinate.

Articolo 586: L'autorizzazione richiesta dall'articolo 583 per l'alienazione dei beni del minore non si applica, nel caso in cui una sentenza avrebbe disposto la licita, su richiesta di un comproprietario per comproprietà.

Articolo 587 : Il tutore può accettare solo una successione spettante a un minore beneficiario di inventario. Tuttavia, il consiglio di tutela può, con apposita deliberazione, autorizzarlo ad accettare puramente e semplicemente tale successione, se i beni superano nettamente le passività.

Il tutore non può ripudiare una successione spettante al minore senza l'autorizzazione del consiglio di tutela.

Articolo 588 : Nel caso in cui una successione ripudiata a nome del minore non sia stata accettata da un altro, essa può essere ripresa, sia dal tutore a tal fine autorizzato con una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, sia dal minore divenuto maggiorenne, ma nello stato in cui si troverà al momento della presa in carico, e senza poter aggredire le compravendite e gli altri atti che sarebbero stati legalmente compiuti durante il periodo di vacanza.

Articolo 589 : Il precettore può accettare, senza autorizzazione, donazioni e lasciti speciali legati al rione, a meno che non siano gravati da oneri.

Articolo 590 : Il tutore può, senza autorizzazione, intentare un'azione giudiziaria relativa ai diritti patrimoniali del minore. Può anche recedere da questa istanza. Il consiglio di tutela può ingiungergli di intentare un'azione, di recedere da essa o di formulare offerte finalizzate alla revoca, pena la sua responsabilità.

Il tutore può difendere da solo un'azione promossa contro il minore, ma può assecondarla solo previa autorizzazione del consiglio di tutela.

Per le azioni relative a diritti non patrimoniali è sempre richiesta l'autorizzazione del consiglio di tutela.

Articolo 591 : Il tutore non può, senza l'autorizzazione del consiglio di tutela, presentare domanda di partizione a nome del minore; ma può, senza tale autorizzazione, rispondere alla richiesta di condivisione diretta nei confronti del minore, ovvero aderire alla richiesta collettiva ai fini della condivisione, presentata da tutti gli interessati, secondo le prescrizioni di legge o del codice di procedura civile .

Articolo 592 : Per ottenere nei confronti del minore tutto l'effetto che avrebbe tra adulti, la divisione deve essere fatta in tribunale secondo le disposizioni legali previste a tale scopo.

Tuttavia, il consiglio di tutela può autorizzare la condivisione, anche parziale, in via amichevole. In questo caso, nominerà un notaio per farlo. Il verbale di liquidazione, al quale sarà allegata la delibera del consiglio di tutela, sarà sottoposto all'approvazione del tribunale di primo grado.

Ogni altra condivisione sarà considerata solo provvisoria.

Articolo 593 : Il tutore può effettuare transazioni per conto del minore solo dopo aver fatto approvare i termini della transazione dal consiglio di tutela.

Articolo 594. In tutti i casi in cui l'autorizzazione del consiglio è richiesta per la validità di un atto del tutore, essa può essere completata da quella del giudice delle tutele, se l'atto da pronunciarsi riguarda beni il cui valore patrimoniale non superare una somma da stabilire con decreto.

Il giudice tutelare può anche, su richiesta del tutore, autorizzare la vendita di titoli in luogo del consiglio di tutela, se gli sembra che vi possa essere pericolo in inadempienza, ma a condizione che lo faccia. al Consiglio, che deciderà sul riutilizzo.

Sezione 4

Conti della tutela e dei gestori

Articolo 595: Il tutore è tenuto a fornire al sostituto tutore ogni anno un conto di gestione. Il conto verrà redatto e consegnato, gratuitamente, in carta libera.

Il sostituto tutore trasmette il resoconto, con le sue osservazioni, al giudice tutelare, il quale, se necessario, convoca il consiglio di tutela.

Se il minore ha compiuto il diciottesimo anno di età, il giudice tutelare può decidere che il conto sarà

consegnato.

Articolo 596 : Entro tre mesi dalla cessazione della tutela, il conto finale sarà restituito, o al minore stesso divenuto maggiorenne o emancipato, o ai suoi eredi.

Se il tutore cessa dalle sue funzioni prima della fine del suo mandato, presenta un rendiconto riepilogativo al nuovo tutore, che può accettarlo solo previa autorizzazione del consiglio di tutorato, su osservazioni del vicesutore.

In ogni caso, i rendiconti di situazione e il conto di gestione sono redatti e consegnati gratuitamente in carta semplice e senza alcuna formalità di legge.

Tutti i documenti giustificativi devono essere allegati. Al tutore, oltre alle indennità previste dall'articolo 580 del presente codice, saranno imputate tutte le spese sufficientemente giustificate e di utilità.

Articolo 597 : Un minore che ha raggiunto la maggiore età può approvare il conto di tutela solo un mese dopo che il tutore glielo ha consegnato dietro ricevuta, con documenti giustificativi. Qualsiasi approvazione fatta prima della scadenza di questo periodo è nulla.

È parimenti nullo ogni accordo stipulato tra l'alunno divenuto maggiorenne o emancipato e la persona che ne era il tutore, se detto accordo ha l'effetto di esonerare quest'ultimo, in tutto o in parte, dall'obbligo di rendere conto .

Se il conto dà luogo a controversie, queste saranno perseguite e giudicate come le altre controversie in materia civile.

Articolo 598: L'approvazione del conto non pregiudica gli atti o le responsabilità che possono spettare al curato nei confronti del tutore e degli altri organi di tutela.

Lo Stato risponde unicamente nei confronti del curatore per i danni derivanti da colpe commesse, sia dal giudice tutelare o dal suo cancelliere, sia dall'amministratore pubblico incaricato di una tutela vacante, salvo il suo ricorso, se ne ha luogo nei loro confronti.

L'azione di responsabilità esercitata dall'alunno contro lo Stato è promossa, in ogni caso, dinanzi al tribunal de grande instance.

Articolo 599: La somma a cui ammonterà il saldo dovuto dal tutore produrrà interessi di diritto, a partire dall'approvazione del conto e al più tardi tre mesi dopo la cessazione della tutela.

Gli interessi di quanto sarà dovuto al tutore dal minore decorreranno solo dal giorno della convocazione a cui sarà seguita l'approvazione del conto.

Articolo 600 : Qualsiasi azione del minore contro il tutore, gli organi autorizzati o lo Stato, relativa ai fatti della tutela, è prescritta per cinque anni, contando dalla maggioranza, anche quando ci sarebbe stata l'emancipazione.

Sezione 5

Tutela semplice e rappresentanza dei genitori

Articolo 601 : Se il minore non ha proprietà, la tutela sarà semplice, cioè composta unicamente dal tutore. In tal caso, non vi sarà alcun conto da rendere al minore divenuto maggiorenne o emancipato.

Questa situazione si risolverà in caso di acquisto da parte del minore di beni durante la sua minore età. Il tutore è quindi tenuto a provocare la nomina del tutore surrogato e dei membri del consiglio di tutela, pena la condanna a risarcire al minore divenuto maggiorenne i danni, il cui ammontare può essere pari al valore della beni raccolti dal minore. , come è stato accertato con tutti i mezzi, compresa la reputazione comune.

Tuttavia, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 595 a 599 del presente codice, se il reddito dei beni riscossi dal minore copre appena le spese sostenute per la sua educazione e il suo mantenimento, il giudice tutelare può differire la nomina del sostituto tutore e del tutore tutori membri del consiglio di sorveglianza.

Articolo 602: I beni e le entrate acquisite dal minore grazie al prodotto del suo lavoro, saranno gestiti direttamente da quest'ultimo se ha raggiunto l'età di 18 anni. Tuttavia, può alienarli solo con l'autorizzazione del suo legale rappresentante.

Articolo 603 : Quando il padre, la madre o il tutore del minore abitano lontano dalla residenza di quest'ultimo, possono designare tra i loro genitori, parenti o conoscenti, previo accordo della persona designata, un agente, chiamato rappresentante. genitori, di assistere il minore in tutti gli atti civili o in quelli da essi tassativamente elencati.

Questa rappresentazione può essere ritirata in qualsiasi momento dalla persona o dalle persone che l'hanno resa, senza necessità di fornire spiegazioni.

Il legale rappresentante designato dal padre, dalla madre o dal tutore, invece, non ha alcun conto da rendere a quest'ultimo.

Capitolo III

Atti del minore

Articolo 604 : Gli atti patrimoniali compiuti dal minore solo, quando avrebbero dovuto essere compiuti dal suo legale rappresentante o con l'assistenza di quest'ultimo, senza altra formalità, sono revocabili solo se cagionano un danno che non derivi da un evento casuale e imprevisto.

Sono sempre annullabili se non è stata osservata una delle formalità di legge.

Articolo 605: La nullità degli atti compiuti irregolarmente dal minore o dal suo legale rappresentante è una nullità relativa, soggetta alle norme stabilite in materia.

Articolo 606 : Dall'età di 16 anni, il minore conclude il suo contratto di lavoro e lo scioglie con l'assistenza del suo rappresentante legale.

Dall'età di 18 anni può concludere e rescindere questo contratto da solo.

Dall'età di 18 anni dispone liberamente dei prodotti del suo lavoro. Tuttavia, quando non contribuisce ragionevolmente al proprio mantenimento, il genitore o il legale rappresentante che lo ha in carico può chiedere al giudice di disporre il sequestro a suo vantaggio di parte della retribuzione del minore.

Articolo 607: Quando il minore ha compiuto l'età di 16 anni, può, con l'assistenza di un avvocato, agire per il risarcimento del danno da lui subito a causa di delitti commessi da un terzo contro la sua persona o il suo patrimonio.

Egli può, con l'assistenza del suo legale rappresentante, intentare un'azione contro il suo datore di lavoro, al fine di ottenere il pagamento dell'indennità derivante dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, dall'età di 18 anni, questa assistenza non è necessaria in quest'ultimo caso.

Articolo 608: L'avvocato che, nel caso previsto dall'articolo precedente, assiste il minore in una causa promossa da quest'ultimo senza l'autorizzazione del suo legale rappresentante, non può esigere che quest'ultimo paghi da lui onorari e spese.

Articolo 609 : L'avvocato che abusa dell'inesperienza del minore per addebitargli onorari eccessivi, in considerazione della causa difesa o dei danni e del risarcimento ottenuti, incorre nella cancellazione o nell'esclusione temporanea dall'albo del Gabon, fatti salvi i danni che ne possono derivare per il minore.

Capitolo IV di emancipazione

Articolo 610 : Il minore è automaticamente emancipato per matrimonio.

Articolo 611 : Il minore non sposato può essere emancipato dal padre e dalla madre quando ha compiuto i 18 anni.

Tale emancipazione avverrà mediante dichiarazione congiunta del padre e della madre, ricevuta dal giudice tutelare assistito dal suo impiegato.

Se uno di loro è morto, privato della sua autorità o impossibilitato a manifestare la sua volontà, la dichiarazione dall'altro è sufficiente.

In mancanza di accordo tra i genitori, colui dei due che ha l'affidamento del figlio può chiedere al giudice tutelare di pronunciare l'emancipazione. Il giudice, sentito l'altro genitore, pronuncia l'emancipazione, se sussistono giusti motivi.

Articolo 612 : Il minore rimasto senza padre o madre può anche essere emancipato all'età di 18 anni se il consiglio di tutela lo ritiene capace.

In questo caso, l'emancipazione risulterà dalla delibera che l'avrà autorizzata e dalla dichiarazione che il minore è emancipato, compiuto con lo stesso atto dal giudice tutelare nella sua qualità di Presidente del consiglio di tutela.

Articolo 613 : Quando, nel caso dell'articolo precedente, non essendo stata fatta la diligenza del tutore, un membro del consiglio di tutela ritiene che il minore sia emancipabile, può chiedere al giudice tutelare di convocare il consiglio per deliberare su questo argomento. Il minore stesso può richiedere tale citazione.

Artide 614 : Il conto dell'amministrazione o della tutela, a seconda dei casi, è restituito al minore emancipato alle condizioni previste dagli articoli 594 e seguenti.

Articolo 615 : Il minore emancipato è capace, come l'adulto, di tutti gli atti della vita civile.

Deve tuttavia, per sposarsi o darsi in adozione, osservare le stesse regole come se non fosse emancipato.

Articolo 616 : Il minore emancipato cessa di essere sotto l'autorità del padre e della madre.

Essi non sono automaticamente responsabili, nella loro sola qualità di padre o di madre, dei danni che dovessero arrecare ad altri dopo la loro emancipazione.

Articolo 617: Il minore emancipato può commerciare come un adulto, se è stato appositamente autorizzato a farlo nelle forme prescritte dal Codice di Commercio o dalla legge.

TITOLO IX DISABILITÀ DELLO STATO MENTALE

Capitolo I del divieto

Articolo 618: Qualsiasi persona alienata può, per la protezione della sua persona e dei suoi beni, essere oggetto di una sentenza di interdizione pronunciata su sua richiesta o su richiesta del coniuge, di uno dei suoi genitori, del suo tutore o del pubblico ministero.

Dopo tale sentenza, l'interessato è assimilato a minore, per la sua persona e per i suoi beni; a quelli vietati si applicheranno poi le disposizioni previste per la tutela dei minori.

Articolo 619. Ogni domanda di interdizione deve essere proposta davanti al tribunale di grande istanza del domicilio del pazzo o del luogo del suo internamento.

Articolo 620: L'attore deve articolare per iscritto i fatti su cui si basa, presentare i documenti giustificativi e indicare i testimoni, se necessario.

Articolo 621: Il presidente del tribunale dispone la comunicazione della richiesta alla procura della Repubblica e nomina un medico per fare un rapporto aggiornato indicato. Dopo tale relazione, può, in qualunque stato del procedimento e se vi sia urgenza, e sentito, se possibile, l'interessato o il suo difensore in camera di consiglio, nominare un amministratore provvisorio che abbia cura della persona e dei beni di la persona pazza.

Articolo 622. Se l'interessato non è internato in un istituto pubblico per pazzi, o in un istituto privato autorizzato dall'autorità amministrativa all'accoglienza dei pazzi, il tribunale dispone che il consiglio di famiglia, costituito a norma degli articoli 538 e ss. del presente codice, si pronuncia sulla condizione della persona di cui si chiede l'interdizione.

Articolo 623 : Non possono far parte del consiglio di tutela coloro che hanno avviato il procedimento; possono tuttavia essere ammessi senza diritto di voto il marito o la moglie e i figli dell'interessato.

Articolo 624 : Il tribunale, sentito il parere del consiglio di tutela, interroga in camera di consiglio il presunto alienato; se quest'ultimo non può presenziare, sarà interrogato nella sua residenza, o dal presidente del tribunale, o da un giudice all'uopo designato, assistito da un cancelliere. In tutti i casi, all'interrogatorio sarà presente il Pubblico Ministero, nelle giurisdizioni in cui ne ha uno.

Articolo 625 : Il tribunale può ordinare un'indagine se ritiene che l'interrogatorio e i documenti prodotti siano significativi. Questa indagine può aver luogo, se le circostanze lo richiedono, in assenza dell'interessato.

Articolo 626 : Il giudizio su una domanda di interdizione può essere reso solo in udienza pubblica, le parti sentite o convocate.

Articolo 627 : In caso di appello avverso una sentenza di interdizione, la corte d'appello, se lo ritiene necessario, può interrogare nuovamente o far interrogare da un difensore la persona di cui è chiesta l'interdizione.

Articolo 628 : Qualsiasi sentenza o sentenza definitiva che interdisca sarà, su richiesta degli attori, revocata e notificata alla parte; un estratto sommario di tale decisione sarà altresì affisso nell'auditorium e negli uffici dei notai del circondario ove ha sede il tribunale che l'ha resa e trasmesso, entro dieci giorni, alla cancelleria del tribunale del luogo di nascita del divieto di essere menzionati in un apposito registro tenuto a tale scopo. Chiunque può prendere atto di questa decisione o farsene consegnare una copia.

Articolo 629 : Il divieto ha effetto dal giorno del giudizio. Tutti gli atti compiuti successivamente dall'interdetto sono nulli, di nullità relativa, senza che il giudice debba valutare se siano stati compiuti o meno in stato di follia.

Articolo 630 : Gli atti anteriori al divieto possono essere annullati, se la causa del divieto esisteva notoriamente al momento in cui furono fatti.

Articolo 631 : Dopo la morte di una persona, gli atti da lui compiuti non possono essere accusati di pazzia, a meno che il suo divieto non sia stato pronunciato o provocato prima della sua morte.

Articolo 632: A seguito del provvedimento di interdizione, dispone la nomina di un tutore e di un sostituto tutore dell'inibizione secondo le norme previste sotto la "minoranza". L'amministratore provvisorio cesserà le sue funzioni e riferirà al tutore, se non è lui stesso.

Articolo 633 : La tutela di un pazzo proibito è sempre dativa, nessuno, ad eccezione del coniuge, ascendenti, è tenuta a mantenerla oltre i 5 anni.

Articolo 634 : Il reddito di un interdetto deve essere utilizzato essenzialmente per il suo mantenimento e la sua guarigione.

A seconda del carattere della sua malattia e dello stato della sua fortuna, il consiglio di tutela può decidere che l'interdetto, non internato il giorno del giudizio, sia curato a casa sua, o che sia posto in una casa di cura, e anche in un ospizio.

Articolo 635 : Le donazioni concesse al figlio dell'interdetto per costituirlo in matrimonio, l'avanzamento dell'eredità e gli accordi relativi, possono essere effettuati sui beni dell'interdetto solo con l'autorizzazione del consiglio di tutela.

Articolo 636: Quando sono cessate le cause che hanno determinato il divieto, la liberazione può essere pronunciata solo osservando le formalità prescritte per ottenere il divieto, e la persona vietata non può riprendere l'esercizio dei suoi diritti che dopo la sentenza di liberazione.

Capitolo II **Pazzi internati e non proibiti**

Articolo 637 : L'internamento del pazzo ha luogo secondo le disposizioni previste da una legge particolare.
Questa legge determinerà anche le misure da prendere riguardo alla proprietà del pazzo, se non gli è proibito.

Articolo 638. Gli atti compiuti da una persona non interdetta durante il suo internamento in un istituto di pazzi possono essere impugnati per pazzia di mente, secondo le disposizioni sulla nullità relativa.

Tuttavia, il termine di prescrizione quinquennale per l'azione di nullità decorre, nei confronti dell'internato, solo dopo la sua definitiva liberazione dal manicomio, e dalla notificazione resa dell'atto, o della conoscenza che ne ebbe.

Per quanto riguarda gli eredi dell'internato, il termine decorre dalla morte di quest'ultimo, dalla data della comunicazione dell'atto loro reso o della sua conoscenza. Quando il tempo ha cominciato a correre contro l'internato, continua a correre contro i suoi eredi.

Capitolo III **Pazzi non internati o proibiti**

Articolo 639 : Gli atti di una persona che non è né internata né interdetta possono essere annullati per infermità mentale solo se è dimostrato che sono stati compiuti in uno stato di follia mentale.

Durante la vita dell'autore dell'atto, la nullità può essere chiesta da lui, dal coniuge, dai suoi ascendenti e discendenti o, in loro mancanza, dai suoi fratelli e sorelle.

Dopo la morte dell'autore dell'atto, la prova della pazzia di mente può essere fornita dai suoi eredi solo se la pazzia consegue dall'atto stesso, se al momento della morte era in corso un procedimento interdittivo o se l'autore dell'atto è stato sottoposto a misura di internamento nei tre anni precedenti o successivi al fatto in questione.

Capitolo IV **Adulti sotto tutela**

Articolo 640 : Ogni figliol prodigo o qualsiasi individuo il cui stato mentale non giustifichi un divieto, ma che soffra di una deficienza fisica o mentale che lo renda incapace di esercitare normalmente i suoi diritti, può essere provvisto, su sua richiesta, di un curatore o su richiesta del coniuge, di uno dei suoi genitori, di qualsiasi interessato o del Pubblico Ministero, con sentenza pronunciata nelle stesse condizioni di una sentenza interdittiva, soggetta alla stessa pubblicità e con effetto dal giorno in cui diventa finale.

Articolo 641: Il curatore assiste il prodigo o l'adulto deficiente nella gestione del suo patrimonio. La sentenza può, inoltre, incaricarlo di vegliare sulla persona di quest'ultimo.

Articolo 642. Le funzioni di curatore sono attribuite con giudizio a persona abilitata. La loro accettazione non è obbligatoria e possono includere un compenso determinato dal tribunale. Si concludono con sentenza liberatoria, pronunciata su richiesta dell'interessato, del curatore o di uno dei soggetti abilitati ad avviare la curatela.

In caso di conflitto di interessi tra il curatore e l'interessato, il tribunale nomina un curatore ad hoc.

Articolo 643: Una persona maggiorenne sotto curatela può compiere, senza l'assistenza del curatore, gli atti che un tutore può compiere da solo, ad eccezione della riscossione e dell'impiego di capitali.

Tutti gli altri atti di natura patrimoniale possono essere compiuti solo con l'assistenza del curatore, pena la relativa nullità, richiesta dal curatore maggiorenne o dal curatore.

In caso di diniego di autorizzazione da parte del curatore è possibile ricorso in camera di consiglio.

Articolo 644. I debitori di reddito possono validamente pagare al curatore che deve destinare tale reddito al mantenimento della persona o dei beni della persona maggiorenne sotto curatela.

Articolo 645. I decreti del Consiglio dei ministri fissano le modalità di applicazione della presente legge.
La presente legge sarà applicata come legge statale.

Fatto a Libreville, 29 luglio 1972.

Parla Presidente della Repubblica,
capo del governo

Alberto Bernardo BONGO

*Il Guardasigilli, Ministro
della Giustizia Jean-
Rémy AYOUNE.*